



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 612

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di lunedì 1° agosto 2016

## I N D I C E

### Commissioni riunite

9 <sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 5)</i> . . . . .	Pag.	3

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	Pag.	4
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	7
2 <sup>a</sup> - Giustizia:		
<i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i>		
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>		
4 <sup>a</sup> - Difesa:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	19
5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	28
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	38
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	129

<b>ERRATA CORRIGE</b> . . . . .	Pag.	138
---------------------------------	------	-----

---

(\*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 2<sup>a</sup> (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 612° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 1° agosto 2016.*

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

**COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE**

**9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

**13ª (Territorio, ambiente e beni ambientali)**

Lunedì 1° agosto 2016

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 5**

*Presidenza del Presidente della 13ª Commissione*  
**MARINELLO**

*indi del Vice Presidente della 13ª Commissione*  
**CALEO**

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,30*

*AUDIZIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2383 E CONNESSI (CONSUMO DEL  
SUOLO)*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Lunedì 1° agosto 2016

### Sottocommissione per i pareri

161ª Seduta

*Presidenza della Presidente della Commissione*  
FINOCCHIARO

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

**(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo e in parte non ostativo con condizioni sugli emendamenti)

Il relatore RUSSO (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 17.1, sul quale propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia trasformato in facoltà l'obbligo di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti, nel rispetto delle prerogative riconosciute in materia agli enti locali.

Concorda la Sottocommissione.

**(Doc. XXII, n. 5-A) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città dell'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore RUSSO (PD) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il documento in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (n. 318)**

(Osservazioni alle Commissioni 8ª e 13ª riunite. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore RUSSO (PD), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione conviene.

**(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena**, approvato dalla Camera dei deputati

**(2032) Deputato MOLTENI ed altri. – Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato**, approvato dalla Camera dei deputati

**(176) SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione**

**(209) TORRISI. – Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena**

**(286) MANCONI ed altri. – Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena**

**(299) COMPAGNA. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario**

**(381) BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti**

**(382) BARANI. – Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate**

- (384) BARANI. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*
- (385) BARANI. – *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*
- (386) BARANI. – *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*
- (387) BARANI. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»*
- (389) BARANI. – *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*
- (468) MARINELLO ed altri. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- (581) COMPAGNA. – *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- (597) CARDIELLO ed altri. – *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- (609) CARDIELLO ed altri. – *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- (614) CARDIELLO ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- (700) BARANI. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- (708) CASSON ed altri. – *Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*
- (709) DE CRISTOFARO ed altri. – *Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*
- (1008) LO GIUDICE ed altri. – *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- (1113) CASSON ed altri. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.*
- (1456) LUMIA ed altri. – *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*
- (1587) LO GIUDICE ed altri. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- (1681) GIARRUSSO ed altri. – *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*

(1682) **GIARRUSSO ed altri.** – *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*

(1683) **GIARRUSSO ed altri.** – *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*

(1684) **GIARRUSSO ed altri.** – *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*

(1693) **Nadia GINETTI ed altri.** – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*

(1713) **CAMPANELLA ed altri.** – *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*

(1824) **Lucrezia RICCHIUTI ed altri.** – *Modifica della disciplina della prescrizione*

(1905) **BARANI.** – *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*

(1921) **Maria MUSSINI ed altri.** – *Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*

(2103) **CAPPELLETTI.** – *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione*

(2295) **Nadia GINETTI.** – *Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà*

(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **RUSSO (PD)**, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## **Plenaria**

### **415ª Seduta**

*Presidenza della Presidente  
FINOCCHIARO*

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Migliore e per lo sviluppo economico Giacomelli.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

## IN SEDE CONSULTIVA

**(2500) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RUSSO (*PD*) dà conto del decreto-legge n. 117 del 2016, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.

Il comma 1 dell'articolo 1 novella l'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 90 del 2014, con il quale si prevedeva l'obbligo di utilizzo delle modalità telematiche anche nel processo amministrativo. Ricorda che, negli ultimi due anni, il termine originariamente previsto per il 1° gennaio 2015 è stato spostato al 1° luglio 2015, quindi al 1° gennaio 2016 e infine al 1° luglio 2016. La disposizione in esame differisce ulteriormente tale termine al 1° gennaio 2017, in quanto solo il 21 marzo scorso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40, recante il regolamento che prevede le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico. Per consentire tale sperimentazione – inizialmente prevista fino al 30 giugno 2016 – il comma 2 dell'articolo 1 modifica l'articolo 13, comma 1-*bis*, delle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo.

L'articolo 2 del decreto-legge precisa che al processo amministrativo telematico, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2016, sia dato avvio a partire dal 1° gennaio 2017. Pertanto, al termine della sperimentazione, il deposito di tutti gli atti di parte e del giudice dovrà obbligatoriamente essere realizzato con modalità telematiche.

L'articolo 3 riguarda l'entrata in vigore del decreto-legge, che ha luogo il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propone, quindi, alla Commissione di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità ed urgenza.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) formula considerazioni molto critiche sulla scelta del Governo di rinviare – addirittura per la quarta volta – il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo delle procedure telematiche nel processo amministrativo. Ciò dimostra, a suo avviso, l'insussistenza dei requisiti di necessità e urgenza previsti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Inoltre, ritiene che – a causa del ricorso allo strumento del decreto-legge – le Camere siano private della possibilità di discutere in modo approfondito di una riforma molto attesa sia dagli operatori del settore sia in sede comunitaria, benché la sperimentazione sia già stata avviata da tempo. A suo avviso, quindi, le ragioni dell'ennesimo rinvio sono di natura politica piuttosto che tecnica.

A nome del Gruppo, dichiara pertanto un voto contrario.



Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), nell'associarsi alle considerazioni della senatrice Bernini, annuncia il proprio voto contrario. Ritiene, infatti, che l'esigenza di adottare un provvedimento d'urgenza al fine di rinviare ancora una volta l'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzare modalità telematiche nel processo amministrativo discenda dalla incapacità del Governo di attuare le misure promesse e annunciate allo scopo di acquisire consensi. A suo avviso, infatti, sarà necessario ancora molto tempo per l'applicazione delle procedure telematiche in tutte le sedi giudiziarie.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) stigmatizza l'ennesimo rinvio del termine per la realizzazione del processo telematico, che probabilmente non sarà neanche risolutivo, considerato il ritardo nella sperimentazione a livello tecnico. A suo avviso, infatti, da un lato, si sarebbe dovuta favorire una più ampia partecipazione di avvocati e magistrati e, dall'altro, bisognerebbe verificare la tenuta della rete informatica.

In ogni caso, ritiene che i continui rinvii rivelino l'assenza dei requisiti di necessità e urgenza, che giustificerebbero il ricorso allo strumento del decreto-legge.

Il senatore MORRA (*M5S*), pur ritenendo condivisibile la finalità di favorire la digitalizzazione delle procedure nel comparto della giustizia, ritiene inaccettabile la reiterata proroga dei termini, peraltro attraverso l'ennesimo provvedimento d'urgenza, che sottrae al Parlamento la potestà legislativa in materia.

A nome del Gruppo, dichiara pertanto un voto contrario.

Il senatore BRUNI (*CoR*) ritiene ingiustificabile l'ulteriore proroga di termini per l'adozione di procedure telematiche nel processo amministrativo, sebbene proprio in questo settore sia stata avviata con anticipo, rispetto alla giustizia civile e penale, la sperimentazione tecnica e operativa.

Per questo motivo, annuncia il proprio voto contrario sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2500) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore RUSSO (*PD*) illustra il decreto-legge in esame, che è composto di 3 articoli. Il provvedimento interviene sulla disciplina del pro-

cesso amministrativo telematico, posticipando di sei mesi il termine a decorrere dal quale tutti gli atti del processo amministrativo dovranno essere sottoscritti con firma digitale.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, tuttavia, l'oggetto del provvedimento è stato ampliato, con l'inserimento di disposizioni sull'assunzione di personale amministrativo da parte del Ministero della giustizia.

Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 1 interviene sull'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 90 del 2014, posticipando dal 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2017 l'efficacia della disposizione che obbliga tutte le parti del processo amministrativo, nonché il giudice, a sottoscrivere gli atti processuali con modalità digitali.

Il comma 2 dell'articolo 1 modifica l'articolo 13, comma 1-*bis*, delle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo, per consentire la sperimentazione delle regole tecnico-operative introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2016, fino al 31 dicembre 2016, in luogo del 30 giugno 2016. Conseguentemente, durante i prossimi sei mesi il processo amministrativo telematico avrà carattere sperimentale e facoltativo.

Dopo il comma 2, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono stati inseriti ulteriori commi, con i quali il Ministero della giustizia è autorizzato a procedere ad assunzioni straordinarie.

In particolare, i commi 2-*bis* e 2-*ter* autorizzano il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, ad assumere a tempo indeterminato fino a 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale; il personale sarà inquadrato nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria e potrà essere selezionato attingendo a graduatorie ancora valide o bandendo nuovi concorsi.

Il comma 2-*quater* consente l'assunzione a tempo indeterminato di ulteriore personale amministrativo non dirigenziale, attraverso procedure concorsuali e attingendo alle risorse che residuano dall'espletamento delle procedure di mobilità del personale proveniente dalle Province. Le risorse da considerare per realizzare queste procedure straordinarie di assunzione sono individuate dal comma 2-*sexies*, che rinvia a due disposizioni delle leggi di stabilità 2015 e 2016.

Il carattere straordinario del reclutamento è confermato dal comma 2-*septies*, che specifica come allo stesso si proceda in deroga alla normativa vigente. Si precisa, inoltre, che le assunzioni straordinarie avranno priorità su ogni altra procedura di trasferimento all'interno del Ministero della giustizia.

Per quanto riguarda le ordinarie procedure di assunzione (diverse dalle procedure straordinarie dei commi precedenti), al comma 2-*quinqies* si specifica che l'amministrazione non potrà procedere se prima non sarà stato ricollocato in ambito regionale il personale proveniente dalle Province.

Per quanto riguarda l'inquadramento del personale, il comma 2-*novies* consente, limitatamente alle procedure già in atto di riqualificazione

e di mobilità del personale, l'inquadramento in soprannumero nei singoli profili, ma nel rispetto della dotazione organica complessiva, fino al completo riassorbimento e alla revisione della pianta organica. Tale revisione è infatti prevista dal precedente comma *2-octies*, ai sensi del quale, con decreto del Ministero della giustizia, prima di procedere con le assunzioni straordinarie, si provvede alla rimodulazione dei profili professionali del ruolo dell'amministrazione giudiziaria e alla revisione della relativa pianta organica, sempre nel rispetto del limite della dotazione organica complessiva attuale e del conseguente limite di spesa.

Il comma *2-decies* sopprime la disposizione – prevista dalla legge di stabilità 2016 – che consente, se non sono possibili le procedure di mobilità, l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta mediante mobilità volontaria, prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. Tale modalità è da ritenersi superflua alla luce della disposizione che consente ora al Ministero di indire procedure concorsuali per la copertura dei posti.

Al comma *2-undecies* è previsto lo stanziamento di 350.000 euro per il 2016 per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Il comma *2-duodecies* riduce il contingente di personale che può transitare verso il Ministero della giustizia in mobilità ai sensi della legge di stabilità 2015. In relazione alla riduzione del contingente assumibile, i commi *2-terdecies* e *2-quaterdecies* provvedono a rimodulare la copertura finanziaria. Le risorse in tal modo rese disponibili sono destinate dal comma *2-quinquiesdecies* all'assunzione di 1.000 unità di personale amministrativo, di cui al comma *2-bis* del testo in esame. Infine, il comma *2-sexiesdecies* autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 2 precisa che al processo amministrativo telematico, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2016, sarà dato avvio a partire dal 1° gennaio 2017. Al medesimo articolo, la Camera dei deputati ha aggiunto il comma *1-bis* per estendere, fino al 31 marzo 2017, l'applicazione delle disposizioni oggi vigenti, che prevedono la facoltà della firma digitale degli atti. In sostanza, al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico, per i primi tre mesi sarà possibile sottoscrivere gli atti sia in modo tradizionale sia digitalmente.

Infine, l'articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in ordine alle misure previste per le assunzioni di personale da parte del Ministero della giustizia, chiede che il Governo fornisca dati sulle unità di personale proveniente dalle Province, precisando altresì se sono stati previsti percorsi di riqualificazione professionale.

Il senatore BRUNI (*CoR*) rileva la mancanza di criteri oggettivi per la individuazione del fabbisogno di personale. A suo avviso, vi è il rischio che, tra procedure di mobilità e di assunzione, si determini una situazione di incertezza, che avrebbe riflessi anche sotto il profilo della copertura finanziaria.

Il senatore CRIMI (*M5S*) chiede chiarimenti sulle misure di contenimento delle unità di personale che potranno essere assunte dal Ministero della giustizia e sull'eventuale copertura dei ruoli mediante procedure concorsuali.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritiene indispensabile, innanzitutto, una ricognizione complessiva delle piante organiche e delle professionalità necessarie, soprattutto con riferimento alle procedure di mobilità dei lavoratori provenienti dalle Province. Occorre tenere presente, infatti, che presso le cancellerie dei tribunali opera già un numero consistente di tirocinanti, i quali hanno un rapporto di lavoro precario e ricevono una retribuzione di poche centinaia di euro.

In secondo luogo, esprime perplessità sulla capacità della rete informatica di supportare l'innovazione tecnologica in atto.

La senatrice LO MORO (*PD*) esprime riserve sulla scelta, compiuta dal Governo, di disporre in merito all'assunzione di personale presso il Ministero della giustizia attraverso un provvedimento d'urgenza riguardante il processo amministrativo telematico. La questione, a suo avviso, assume particolare rilievo politico. Sarebbe stato preferibile, infatti, inserire tale misura in un disegno di legge, per consentire, seppur in tempi più congrui, un esame approfondito e organico della materia. Al contrario, l'inserimento inatteso delle nuove norme nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, peraltro alla immediata vigilia della pausa estiva, ha causato agitazione tra i tirocinanti, i quali si sono sottoposti a una lunga formazione in vista di un'assunzione definitiva. A tale riguardo, quindi, valuterà l'opportunità di presentare un atto di indirizzo per l'esame in Assemblea.

Condivide, invece, l'urgenza di differire i termini per l'attuazione del processo telematico, al fine di consentire un'adeguata sperimentazione a livello tecnico. Solo in questo modo, infatti, si potrà garantire un esito positivo al processo di digitalizzazione, che peraltro non incide sul rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, in quanto l'innovazione riguarda essenzialmente magistrati e avvocati.

Il sottosegretario MIGLIORE precisa, innanzitutto, che la proroga dei termini si è resa necessaria proprio al fine di superare le difficoltà tecniche emerse durante la prima fase della sperimentazione e garantire così che essa abbia esito positivo.

Sottolinea, quindi, che le misure per l'assunzione di personale da parte del Ministero della giustizia erano ormai indifferibili, dopo venti

anni di blocco del *turn over*. Infatti, il personale amministrativo ha un'età media elevata e necessita di aggiornamento professionale, per cui si è deciso di introdurre una deroga alla normativa vigente, prevedendo l'assunzione di 1.000 unità, nei limiti delle risorse disponibili per il Ministero della giustizia. A tal fine, si procederà attraverso lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità, per reperire personale già selezionato, e successivamente con il bando di nuovi concorsi pubblici, ai quali potranno partecipare anche i tirocinanti. Questi potranno far valere un titolo di preferenza, in ragione del percorso formativo effettuato e della importante funzione svolta per l'Amministrazione. In questo modo, si intende riaffermare il principio – di rango costituzionale – che l'accesso al pubblico impiego avviene mediante pubblico concorso.

Riguardo alle procedure di mobilità del personale proveniente dalle Province, precisa che la mobilità volontaria presso il Ministero della giustizia è stata molto inferiore alle attese, dunque insufficiente a garantire la copertura dell'organico richiesto. Pertanto, le nuove disposizioni sono volte a consentire successivi ingressi di personale, anche per evitare che lo stanziamento già disposto rimanga inutilizzato.

Sono poi autorizzate eventuali posizioni soprannumerarie a seconda della dotazione organica, in quanto alcuni profili professionali risultano in eccedenza, come gli autisti, a fronte di una carenza di tecnici informatici. Sono altresì già previsti percorsi di riqualificazione professionale. Sottolinea, quindi, che si tratta di misure positive e virtuose. Saranno, infatti, utilizzate risorse già disponibili, finora bloccate a causa di vincoli normativi.

Il senatore CRIMI (*M5S*) manifesta rilevanti perplessità in riferimento a quanto sostenuto dal rappresentante del Governo.

Pur essendo certamente apprezzabile lo sblocco del *turn over*, nota una riduzione delle unità di personale di cui si prevede l'assunzione, a fronte delle 1.943 inizialmente previste. In ogni caso, ritiene indispensabile un chiarimento sul numero di lavoratori precari impiegati presso gli uffici giudiziari, sulla loro retribuzione, sulla loro provenienza e qualifica professionale.

Il sottosegretario MIGLIORE assicura che il Ministero dispone di dati completi in relazione ai tirocinanti. Ribadisce che costoro potranno essere assunti, ma solo previo superamento del concorso pubblico, nell'ambito del quale potranno far valere un titolo preferenziale.

Tuttavia, in considerazione dell'urgenza di garantire il funzionamento degli uffici giudiziari e tenendo conto che l'espletamento delle procedure concorsuali richiede almeno tre anni, si ricorrerà in primo luogo al personale già selezionato mediante precedenti concorsi e ancora non assunto.

Precisa, quindi, che i dati relativi al personale proveniente dagli enti di area vasta da ricollocare sono in possesso del Ministero della funzione pubblica. Tuttavia, è accertato che la mobilità volontaria è stata finora as-

sorbita principalmente dalle Regioni, probabilmente preferite per la maggiore vicinanza geografica al domicilio dei lavoratori.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) ritiene che, dopo il ricorso allo scorrimento delle graduatorie in vigore, nelle piante organiche resteranno pochi posti per cui bandire un concorso pubblico, nel quale peraltro i tirocinanti avranno un titolo preferenziale.

Chiede quindi quali criteri siano stati previsti per l'accesso al tirocinio formativo e quante siano, rispetto alle esigenze dell'amministrazione, le unità di personale in esubero.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) osserva che molto probabilmente i 1.000 posti disponibili saranno coperti attraverso lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità e l'inserimento dei tirocinanti con titolo preferenziale, rendendo praticamente inutile il bando di concorsi pubblici.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritiene necessario un chiarimento sulla situazione relativa al personale proveniente dalle Province, dato che solo un numero limitato ha aderito alla mobilità presso il Ministero della giustizia.

Inoltre, in considerazione della previsione di assunzione di 1.000 unità, occorrerebbe capire quanti posti restano disponibili per il concorso pubblico, dopo lo scorrimento delle graduatorie in essere.

Il senatore CRIMI (*M5S*) rileva che un certo numero di unità di personale avrebbe preferito la collocazione presso il Ministero della giustizia e, tuttavia, non ha potuto aderire alla procedura di mobilità volontaria, avendo già scelto destinazioni diverse. A suo avviso, una diversa procedura di reperimento del personale avrebbe forse consentito una ottimizzazione dell'allocazione delle risorse disponibili.

Auspica, in ogni caso, che sia resa una corretta informazione all'opinione pubblica, per non creare inutili aspettative in merito al bando di un concorso pubblico.

Il sottosegretario MIGLIORE concorda con quanto rilevato dal senatore Crimi: probabilmente, una parte di personale avrebbe compiuto scelte differenti, se le fosse stata offerta – come prima opzione – la mobilità presso il Ministero della giustizia. Al riguardo, ritiene che in futuro sarà possibile consentire un ricollocamento di queste unità.

Ribadisce che l'iniziativa per l'assunzione di personale da parte del Ministero della giustizia è stata assunta dopo il completamento delle procedure di mobilità gestite dalla Funzione pubblica, nell'intento di utilizzare le risorse già stanziare quanto meno per ulteriori assunzioni, eventualmente anche attraverso procedure concorsuali, che tuttavia non sono state ancora bandite. In questo modo sarà possibile garantire la copertura degli organici e assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari.

Del resto, la carenza di personale rischia di compromettere il corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia. Per questo motivo, si ricorrerà in primo luogo allo scorrimento delle graduatorie in relazione a concorsi già espletati in tutti i rami della pubblica amministrazione. Si tratta, del resto, di persone già selezionate e immesse in un ruolo unico. Ovviamente, saranno prese in considerazione le qualifiche professionali corrispondenti alle necessità degli uffici giudiziari; per i posti residui, si bandiranno concorsi pubblici, in relazione alle specifiche esigenze.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) sottolinea l'opportunità di conoscere il numero degli idonei ancora inseriti nelle graduatorie in corso di validità per tutte le pubbliche amministrazioni. Infatti, se costoro sono più di 1.000, le capacità di assunzione da parte del Ministero della giustizia si esauriranno ancor prima di procedere al concorso pubblico.

Il sottosegretario MIGLIORE ribadisce che, in ogni caso, si tratta di persone che hanno già vinto un concorso pubblico e che comunque verranno prese in considerazione in base alle rispettive qualifiche professionali.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 12 di domani, martedì 2 agosto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

*(282) MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica*

*(453) CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria*

*(454) CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista*

*(1236) BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali*

- e petizioni nn. 440, 454, 1489 e 1563 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 luglio.

La senatrice FASIOLO (*PD*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G2271/3/1.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 2.152.

Si passa all'emendamento 2.153.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) ritiene indispensabile ridefinire il numero dei componenti del Consiglio dell'ordine. Se adesso la composizione può apparire pletorica, un Consiglio ridotto a soli 36 membri, come definito in prima lettura alla Camera dei deputati, sarebbe del tutto insufficiente, a fronte delle ulteriori e nuove competenze assegnate a tale organo.

Inoltre, sarebbe inopportuno limitare l'ingresso nell'Ordine solo ai pubblicisti che siano titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Infatti, costoro potrebbero essere iscritti presso altri istituti previdenziali, in ragione del carattere non esclusivo della loro attività. Peraltro, l'obbligo di iscrizione all'INPGI non è previsto neanche in capo ai giornalisti professionisti.

Chiede, quindi, al Governo di chiarire il proprio orientamento in materia.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) segnala, a tale proposito, l'emendamento 2.157 a propria firma, con il quale si propone di individuare in 62 il numero dei componenti del Consiglio, di cui la metà giornalisti professionisti e la metà pubblicisti. Verrebbe altresì garantita una corretta rappresentatività territoriale.

Il sottosegretario GIACOMELLI conferma la propria disponibilità, già espressa precedentemente, a valutare proposte di modifica del numero dei componenti del Consiglio. Ritiene eccessivo, tuttavia, fissare a 70 il numero massimo dei componenti, così come previsto nell'emendamento 2.153.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) si riserva di riformulare l'emendamento 2.153, accogliendo le indicazioni del rappresentante del Governo, purché sia possibile approvarlo già durante l'esame in Commissione.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) auspica che si giunga a un orientamento condiviso in Commissione, anche al fine di accelerare l'*iter* del provvedimento.



Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) si associa alle considerazioni del senatore Calderoli. Ribadisce, quindi, l'inopportunità di rendere obbligatoria l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per i componenti del Consiglio. Al riguardo, rileva che alcuni giornalisti versano i propri contributi previdenziali all'INPS.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritiene che l'unica soluzione condivisibile sarebbe quella di rendere obbligatoria l'iscrizione sia per i giornalisti professionisti sia per i pubblicitari.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) ribadisce la propria disponibilità ad accogliere proposte di modifica condivise, allo scopo di favorire una rapida conclusione dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2271

### Art. 2.

#### **2.500 (testo corretto)**

COCIANCICH, *relatore*

*Al comma 1, dopo le parole: «investimenti delle imprese editrici»,  
inserire le seguenti: «e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale».*

*Conseguentemente nella rubrica dell'articolo e nel titolo del disegno  
di legge, dopo le parole: «per il settore dell'editoria» inserire le seguenti:  
«e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale».*

---

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Lunedì 1° agosto 2016

### **Plenaria**

#### **184<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
LATORRE

*indi del Vice Presidente*  
SANTANGELO

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Lucio Caracciolo, direttore della rivista Limes.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente LATORRE, ripercorrendo le audizioni svolte fino ad oggi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui profili militari delle missioni internazionali di pace che vedono impegnati contingenti italiani, ricorda che quella odierna costituisce l'ultima del ciclo a suo tempo deliberato.

Poiché il tema era stato inizialmente trattato nell'ambito dell'affare assegnato n. 625, che aveva incluso l'audizione dei responsabili di diversi contingenti italiani all'estero, il Presidente propone di acquisire agli atti dell'indagine conoscitiva i resoconti sommari di tali audizioni.

La Commissione conviene.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto

audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui profili militari delle missioni internazionali di pace che vedono impegnati contingenti italiani: audizione del dottor Lucio Caracciolo, direttore della rivista Limes**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 4 maggio.

Il presidente LATORRE rivolge un indirizzo di saluto al professor Caracciolo, cedendogli contestualmente la parola.

Il professor CARACCIOLO premette che nell'attuale situazione geopolitica vi è una sempre più marcata distanza tra lo stato di fatto e lo stato di diritto. Preannuncia perciò che, nella propria esposizione, seguirà tre direzioni principali.

La prima parte dalla constatazione che è finita l'era delle alleanze e degli allineamenti, a favore di una situazione in cui vi è una competizione piuttosto libera tra gli Stati: la NATO è molto diversa da ciò che era in passato e, pur se in altri termini, lo stesso discorso vale per l'Unione europea.

La seconda concerne la sempre più accentuata disintegrazione istituzionale nell'area euro-mediterranea, laddove l'Italia si trova sul confine globale tra il mondo ordinato («ortolandia») e quello disgregato («caoslandia»).

La terza, infine, ha ad oggetto il conseguente venir meno dei vincoli esterni cogenti dai quali l'Italia ha sempre fatto determinare la propria posizione internazionale, anche a prescindere dagli interessi nazionali, che invece oggi debbono essere nuovamente posti alla base delle proprie decisioni.

Indipendentemente dai risultati, prossime elezioni presidenziali statunitensi, alle quali peraltro in Italia viene dato un rilievo eccessivo, queste avranno ripercussioni geopolitiche fondamentali per il nostro Paese in particolare nei rapporti con la Russia. Ricorda come l'Italia, a Varsavia, abbia deciso di schierare proprie unità militari nell'area baltica, a differenza di altri paesi NATO che non hanno inteso farlo: in tal modo il Paese ha fatto una scelta significativa, oggetto di valutazione sia da parte americana che russa, che contrasta invece con la linea politica italiana, particolarmente morbida, nei confronti di Mosca. La tensione con la Russia, infatti, in patria non è molto considerata nelle sue implicazioni, mentre lo è fin troppo nella fascia che va dal mar Baltico al mar Nero, dove passa una sorta di nuova cortina di ferro 800 chilometri più a est di quella del Novecento: un'evidente sconfitta strategica da parte russa, ma che, agli occhi della

NATO, è invece percepita come una minaccia strategica. Al riguardo, si segnala anche l'atteggiamento della Svezia che, pur non appartenendo all'Alleanza, si distingue per posizioni molto allineate.

Per quanto riguarda l'Unione europea, chi si aspettava che dopo la fine della Guerra fredda vi fosse una stagione di egemonia tedesca –rilevasi è sbagliato, non perché la Germania non costituisca il centro geo-economico d'Europa, ma perché essa, per ragioni soprattutto culturali, non esercita un'egemonia, condizione che presuppone anche la protezione degli interessi dell'intero gruppo. La tutela di interessi propri da parte tedesca è emersa chiaramente sia nella volontà di imporre ad altri, attraverso politiche di austerità, la condizione di *surplus* strutturale che la caratterizza e che, per definizione, non può essere generalizzata, sia nell'atteggiamento tenuto in occasione della crisi greca, laddove la priorità era costituita dal salvataggio delle proprie banche (unitamente a quelle francesi), nonché dal desiderio di acquisire infrastrutture a poco prezzo. Anche sulla crisi migratoria, la cancelliera Merkel ha deciso unilateralmente di aprire le frontiere, salvo richiuderle alcune settimane dopo, per ragioni interne, con il controverso accordo con la Turchia, il quale peraltro potrebbe avere ripercussioni sul nostro Paese con un'intensificazione dei flussi da sud.

In Europa, rileva, oggi non possiamo contare su un Paese *leader*. Da alcuni *paper* di studiosi tedeschi emerge che la Germania non può costituire da sola il centro dell'Unione, che lo stesso asse con la Francia ha fatto il suo tempo e che di conseguenza occorrerebbe rivolgersi ai paesi più piccoli del nord Europa, con i quali vi è una maggiore omogeneità culturale, al fine di costituire maggioranze variabili a tutela dei propri interessi.

Si sofferma poi sulla grande novità geopolitica delle ultime settimane, ossia il tentato colpo di Stato (e conseguente *contro-golpe*) in Turchia, dove si è evitata per un soffio una guerra civile, non si sa se definitivamente. In primo luogo, ciò ha umiliato il secondo esercito della NATO, nel quale è ancora in corso una forte epurazione, e che è entrato in una profonda crisi materiale, morale e di immagine: tutti i partiti turchi si sono schierati contro i militari, il che, in quel paese, non è per nulla ovvio. Ricorda che in Turchia vi sono basi dell'Alleanza atlantica, che a Inçirlik sono custodite cento testate nucleari americane e che ciò ha anche messo in crisi le velleità di espansionismo geopolitico turco: l'intervento in Siria inizialmente era proprio stato motivato dalla volontà di riappropriarsi del territorio di due prefetture, la cui perdita, avvenuta con la dissoluzione dell'impero ottomano, non era stata accettata da Ankara. La riduzione della presenza turca in quell'area è dovuta alla crisi dello strumento militare, ricomponibile ma non in tempi brevi. In secondo luogo, questi fatti hanno avviato e accelerato una politica di apertura verso est, in contraddizione con l'atteggiamento americano, sia nei confronti della Russia che dell'Iran. In questo vi è un'ampia componente strumentale, tuttavia una Turchia che si smarca dal resto dell'Alleanza rispetto alla Russia significa che l'accerchiamento è incompleto e invita ad interrogarsi su possibili scenari della regione ove si acuisce la crisi NATO-Russia, dal

momento che il rischio di un incidente fuori controllo è concreto, come del resto testimoniato dalle ultime accuse di Hillary Clinton a Putin.

Quanto alla disintegrazione di realtà statuali nel Mediterraneo, si sofferma innanzitutto sulla Libia, rispetto alla quale l'Italia deve evitare di essere colpita o addirittura assorbita dall'onda di instabilità che ne origina. Peraltro, non è immaginabile un ritorno alla statualità di un paese che, come concetto unitario, è invenzione dell'allora governatore Italo Balbo. L'Egitto invece, gigante della regione, è un paese in profondissima crisi economica, in particolare per la scomparsa del turismo, e che attualmente si regge solo grazie all'afflusso di finanziamenti dai paesi arabi del Golfo.

Con riferimento invece all'Isis, questo ha perso il 50 per cento del proprio territorio in Iraq e il 25 per cento in Siria, quando l'Italia si appresta ad avviare una delicata missione a difesa della diga di Mosul, vale a dire a 15-20 chilometri dalle postazioni del *Daesh*. Tuttavia, quanto più lo scontro perde la dimensione simmetrica, tanto più pericolosa diviene quella asimmetrica: ciò da un lato poiché i *foreign fighter*, trovando più difficoltoso l'accesso al fronte, colpiscono in Europa, dall'altro poiché lo stato islamico, nel momento in cui sente minacciata la propria esistenza, incentiva all'azione cellule dormienti e lupi solitari. A tale proposito, nota anche come gli atti terroristici non siano tutti riconducibili al cosiddetto califfo, ma anche a un'ideologia di matrice qaedista che si tende a dimenticare per via di un certo mito del «qaedista buono» diffusi all'inizio della guerra in Siria quando gruppi di tale connotazione iniziavano a combattere contro Assad.

Tornando al tema delle migrazioni, rileva come ad oggi gli ingressi in Italia attraverso il Mediterraneo siano di numero identico rispetto a quelli dell'anno scorso. Vi è tuttavia un cambiamento sostanziale dovuto al fatto che i maggiori controlli alle frontiere alpine hanno fatto sì che l'Italia non sia più un paese di transito verso il nord Europa ma una destinazione finale. Ciò determina preoccupazione se si considera che fino a tempi recentissimi i controlli da noi svolti allo sbarco non erano particolarmente accurati e perciò sul nostro territorio vi è un numero imprecisato di persone di cui non sappiamo nulla. I centri di accoglienza sono al limite della capienza: ufficialmente si parla di 135.000 persone, informalmente si individua in 200.000 il limite oltre il quale si prevedono disordini diffusi, il che rende la situazione particolarmente critica e a rischio esplosione. L'Italia si trova così schiacciata, a sud, da una pressione in aumento e, a nord, dalla fine, di fatto, di Schengen. A ciò occorre aggiungere le implicazioni di politica interna di grandissimo rilievo, date dall'assimilazione, a livello di opinione pubblica, tra emergenza migratoria e terrorismo.

In Germania attualmente si discute sul possibile impiego delle Forze armate a fini di sicurezza interna anti-terrorismo, un'opzione già seguita nel nostro Paese in particolare contro le minacce mafiose, e che sicuramente sarebbe posta all'ordine del giorno nella sfortunata ipotesi che sul territorio italiano si verificassero fatti simili a quelli tedeschi. Invita anche a riflettere sugli effetti paradossali del controllo del territorio da

parte delle mafie che, in questo specifico contesto, potrebbe rappresentare, in alcune zone del Paese, un fattore di sicurezza.

Passa poi a esaminare il tema dei profondi mutamenti nelle alleanze tradizionali, rilevando preliminarmente come la disposizione degli Stati Uniti non è più quella di un tempo e tenderà ad esserlo sempre meno, sia per motivi culturali, sia per fattori etnici, dal momento che una quota sempre crescente di popolazione americana non è più di origine europea ma latinamericana e perciò meno interessata alle sorti dell'Europa.

Si interroga perciò sulla persistente validità dell'implicito postulato per cui la partecipazione italiana alla NATO sia sovraordinata a tutto e, in tale contesto, si debbano utilizzare le Forze armate anche contro l'interesse nazionale. A suo avviso va rivista l'idea per la quale lo *status* sia più importante della strategia geopolitica: non è sufficiente essere ammessi ai tavoli, ma occorre anche farvi valere le proprie ragioni. Del resto, nella battaglia per ottenere un seggio al Consiglio di sicurezza ONU, i nostri alleati, *in primis* gli USA, non sono stati particolarmente d'aiuto. Occorre poi prendere una posizione chiara in merito alla Russia.

Con riferimento alla regione euro-mediterranea, l'interesse italiano è la stabilità, una condizione tuttavia da ricreare: la stessa Algeria è in un momento critico di successione. A tal fine occorre anche una scelta strategica nei confronti dei paesi arabi del Golfo, dove vi è l'origine storica delle minacce terroristiche, in particolare l'Arabia saudita, paese che gode di una sorta di franchigia geopolitica a motivo di interessi di tipo economico, in particolare di forniture militari: ritiene che quel paese sia più una minaccia che un alleato, nonostante gli atteggiamenti finora siano stati improntati alla seconda ipotesi, come quando gli Stati Uniti hanno finto che gli attacchi dell'11 settembre non fossero di origine saudita.

Rileva anche come, almeno a livello pubblico, auspicando che non sia altrettanto quanto ad attività di *intelligence*, sia stato abbandonato l'interesse per l'area balcanica, che invece è un noto crocevia di jihadisti, a pochi passi dall'Italia.

Per quanto riguarda invece lo scenario europeo, ritiene che un rapporto costruttivo con la Germania sia inevitabile: alleanze alternative come quella con la Francia non sono vantaggiose poiché, alla fine dei conti, questa si schiererebbe comunque con la Germania. Berlino ha in mano il futuro di Schengen, dell'Unione europea e dei rapporti con la Russia, con la quale peraltro, in pieno regime di sanzioni, ha sottoscritto un accordo per il raddoppio del gasdotto «*North Stream 2*» e che quindi potrebbe promuovere una posizione nei confronti della Russia diversa da quella degli Stati baltici. Sempre con la Germania occorre evitare il contagio della *Brexit*.

Il presidente LATORRE ringrazia il professor Caracciolo per l'esposizione e invita i senatori a porre quesiti all'auditore.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), ringraziando l'oratore, si sofferma sul braccio di ferro non dichiarato tra

Turchia ed Egitto, sorto quando, dopo che Erdogan aveva provato a fungere da riferimento per i Fratelli musulmani nell'area, Al-Sisi ha preso il potere, e domanda come dovrebbe porsi l'Italia per salvaguardare il proprio interesse.

Si sofferma poi sull'accordo, a proprio giudizio sciagurato, tra l'Unione europea e la Turchia: poiché il Mediterraneo è un bacino, rileva come, se si mette un tappo da una parte, la pressione si concentrerà inevitabilmente altrove, ciò che si sta verificando anche attraverso una nuova rotta che da est giunge direttamente a Capo d'Otranto. A questo riguardo chiede se, a parere dell'audito, sia ancora possibile emendare l'accordo con la Turchia nell'interesse dell'Italia.

Tocca infine il tema del confronto con la Russia, domandando che cosa possa fare l'Italia in tal senso, sia in sede NATO, dove aveva contribuito fattivamente alla nascita del Consiglio NATO-Russia, sia in sede di Unione europea.

Anche il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene sul rapporto tra NATO e Russia e sull'opportunità o meno di mantenere le sanzioni, evidenziando come in tutte le riunioni dell'Assemblea parlamentare NATO, di cui è componente, si evidenzi come l'Alleanza sia portatrice di una visione politica democratica, caratterizzata da diritti e libertà, inclusa quella di stampa, principi che tuttavia non trovano protezione da parte di Putin. La Russia peraltro è presente anche in Georgia dal 2008 e vi controlla due confini non riconosciuti dalla comunità internazionale. Lamenta anche la scarsa disponibilità europea nel condividere il peso dell'ondata migratoria, in particolare da parte dei paesi dell'Est, che hanno ottenuto notevoli benefici dall'appartenenza all'Unione ma che ora non accettano la ricollocazione di un numero pur esiguo di immigranti: l'Ungheria addirittura si appresta a celebrare un referendum in materia. Mentre nota come per quanto riguarda la riduzione dell'impegno americano in Europa la questione è nota da tempo, dal momento che il Congresso pretenderebbe un maggiore concorso finanziario europeo, si pone criticamente sulla significativa assenza delle Nazioni unite nell'attuale scenario.

Il senatore CORSINI (*PD*), nel condividere il titolo dato dal professor Caracciolo alla propria presentazione, «L'età dell'incertezza», si sofferma sulla distinzione ormai classica tra «cosmolandia» e «caoslandia», con due linee di frattura, una a sud e una ad est, causate da situazioni nelle quali è difficile distinguere torti e ragioni.

Si pone criticamente sulla politica della NATO verso l'Ucraina, la destabilizzazione di Yanukovich, la cui elezione fu assolutamente democratica, come ha avuto modo di verificare in qualità di osservatore Osce, così come sulla etnicizzazione della sovranità da parte della Russia con l'annessione della Crimea.



Il mondo, osserva, è caratterizzato da situazioni di egemonia riluttante, il che è vero sia per la Germania sia per la presidenza Obama.

Circa l'Arabia Saudita, ne sottolinea il carattere a doppia faccia, filo occidentale e distopico ad un tempo.

Un ulteriore elemento è rappresentato dalla nascita di stati ipersovrani come la Turchia e l'Egitto e stati iposovrani, caratterizzati dal fallimento dei processi di stabilizzazione.

Il Mediterraneo, a suo avviso, non è più *mare nostrum* ma *mare nullius*, crocevia di grandi tensioni, con l'ulteriore aggravante costituita dal terrorismo molecolare, che ora investe perfino i rifugiati.

Alla domanda su cosa possa fare l'Italia, ritiene che il Paese debba farsi attivo protagonista all'interno della sola potenza in grado di ristabilire l'ordine nella regione, e cioè l'Unione europea, attraverso una politica estera unitaria, che possa servirsi, quale proprio strumento, di un'efficace politica di difesa comune.

Il senatore MARTON (*M5S*), richiamando la motivazione alla base della iniziale richiesta, da parte del proprio Gruppo, di un affare assegnato in materia, e cioè la possibilità di verificare la fattibilità di un modello alternativo di difesa e di missioni internazionali, domanda se ad avviso dell'oratore sia o meno auspicabile per l'Italia l'esportazione forzata di modelli di democrazia e se, in caso affermativo, ciò non possa essere fatto con mezzi diversi da quelli finora utilizzati.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) si associa alle considerazioni sul ruolo ambiguo giocato dall'Arabia Saudita e domanda chi siano i fornitori di armamenti a quel paese.

Sulla Turchia rileva come fino a tempi recenti questa fosse considerata il modello di stato musulmano laico cui fare riferimento, mentre si è visto come alla prima occasione il modello kemalista sia venuto meno: domanda perciò se vi sia ora un altro paese islamico da prendere a modello.

Il senatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*) invita al ripensamento dei rapporti con la Russia, rilevando la necessità di adottare una chiara opzione tra la via delle sanzioni o altri strumenti, poiché l'attuale atteggiamento ambivalente potrebbe aggravare ulteriormente i rapporti.

Anche il senatore VATTUONE (*PD*) interviene in merito alla Russia, e in particolare ai rapporti con la NATO, chiedendo una valutazione sulla effettiva capacità degli accordi di Minsk di favorire una ricomposizione della situazione.

Replica agli intervenuti il professor CARACCILO, soffermandosi dapprima su tra Turchia ed Egitto. A tale riguardo ritiene che sia stato sopravvalutato il ruolo di Al-Sisi come stabilizzatore del proprio paese, poiché se così fosse, non si sarebbe dedicato alla liquidazione, anche fisica,

dei Fratelli musulmani, un movimento che riguarda milioni di persone. Occorre perciò un approccio più disincantato, consapevoli che il *rais* non è l'unica barriera contro il caos, funzione in questo momento svolta piuttosto dai finanziamenti da parte delle monarchie del Golfo. Quanto alla Turchia, nel condividere l'apprezzamento per la sua versione laica, rileva come tale dimensione non sia tuttavia compatibile con il consenso della maggioranza della popolazione, che invece è di altri sentimenti, il che si è visto quando nella scelta tra *golpe* e democrazia in occidente vi è stato un tendenziale appoggio per il primo. Poiché tuttavia quella prospettiva è stata definitivamente sconfitta occorre trovare una forma di compromesso per evitare che la Turchia assuma un pericoloso ruolo di superpotenza del Medio oriente: al riguardo si mostra nonostante tutto fiducioso poiché la NATO, in realtà, non è mai stata un'alleanza di sole democrazie.

Quanto all'Ucraina, ricordando come l'Occidente abbia sostenuto la rivolta, nota altresì come il paese sia tuttora dominato da oligarchi che, ancorché filo-occidentali, continuano a fare affari con Mosca. Quanto agli accordi di Minsk, ritiene che non siano stati sottoscritti per addivenire alla pace ma semplicemente per evitare che il già devastante conflitto degenerasse ulteriormente, e in questo senso vanno ritenuti un successo. Il punto, più che altro, è capire se gli Stati Uniti intenderanno armare l'Ucraina, scenario altamente probabile in caso della vittoria della Clinton, e se e come la Russia risponderà. Per questo motivo l'Italia non può assumere contemporaneamente un atteggiamento morbido in campo politico e duro in campo militare: questa seconda opzione implica infatti il prepararsi ad un eventuale conflitto. Si pone quindi assai criticamente sulla prospettiva di militarizzare il confine con la Russia, che non è mai stata una democrazia liberale e che, se non fosse guidata da Putin, difficilmente sarebbe più democratica di oggi.

In merito all'accordo tra UE e Turchia, di fatto un accordo tra Germania e Turchia, a proprio avviso è prossimo a saltare per la mancata soluzione della questione della liberalizzazione dei visti: da un lato infatti Erdogan ha promesso ai rifugiati siriani la cittadinanza turca, il che rischierebbe di vanificare l'accordo, dall'altro tuttavia, solo il 10-15 per cento dei turchi possiede un passaporto ma, trattandosi delle classi più benestanti, Ankara non intende arretrare sul punto. In aggiunta a ciò, Angela Merkel è in crisi nel suo paese e non è escluso che alle elezioni del 2017 il suo partito presenti una candidatura alternativa.

Quanto al quesito circa l'esportabilità della democrazia, ritiene che la risposta sia affermativa ma solo idealmente, poiché tale processo finora si è dimostrato controproducente, innanzitutto in quanto i destinatari stessi non aspirano alla democrazia. Le missioni militari, a suo avviso, dovrebbero essere coerenti a una visione geopolitica: occorre prima una strategia nazionale e poi l'uso dello strumento militare e non un suo utilizzo quale surrogato delle scelte politiche.

Il presidente SANTANGELO ringrazia l'oratore e dichiara infine conclusa l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## BILANCIO (5ª)

Lunedì 1° agosto 2016

### Plenaria

618ª Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
TONINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 12,10.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(Parere alla 1ª Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 26 luglio.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sull'assenza di profili finanziari problematici in relazione agli emendamenti 1.102 e relativi subemendamenti, 2.500 e 2.123 (testo 2). Quanto all'emendamento 2.500, in particolare, fa presente che la proposta amplia l'oggetto della delega legislativa, individuando ulteriori interventi che dovranno essere disposti a valere sull'unico fondo previsto dall'articolo 1. Ritiene pertanto di non dover svolgere alcuna osservazione atteso che la delega risulterà più ampia nell'ambito, tuttavia, delle medesime risorse disponibili. Auspica tuttavia che la Commissione di merito faccia notare che all'ampliamento oggetto della delega non corrisponde un'adeguata modifica dei criteri e dei principi direttivi.

Con riferimento all'emendamento 6.0.100, osserva che la proposta presenta un carattere ordinamentale da cui potrebbero risultare dei problemi di coordinamento con la normativa vigente, e in particolare con il decreto legislativo n. 177 del 2005, pur non ravvisando profili finanziari negativi.

La senatrice BULGARELLI (M5S) chiede al Governo di provvedere in ogni caso alla predisposizione di una relazione tecnica che asseveri il carattere ordinamentale dell'emendamento.

Il vice ministro MORANDO assicura che fornirà alla Commissione una relazione tecnica asseverata dalla Ragioneria generale dello Stato ed esprime altresì parere contrario su tutti i subemendamenti relativi alla proposta 6.0.100.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.102, 1.102/1, 2.500 e 2.123 (testo 2).

Il parere rimane sospeso sull'emendamento 6.0.100 e sui relativi subemendamenti.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

*(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati*

*(2032) Deputato MOLTENI ed altri. – Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei deputati*

*(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, approvato dalla Camera dei deputati*

*(176) SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

*(209) TORRISI. – Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*

- (286) MANCONI ed altri. – *Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*
- (299) COMPAGNA. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*
- (381) BARANI. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- (382) BARANI. – *Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*
- (384) BARANI. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*
- (385) BARANI. – *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*
- (386) BARANI. – *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*
- (387) BARANI. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»*
- (389) BARANI. – *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*
- (468) MARINELLO ed altri. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- (581) COMPAGNA. – *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- (597) CARDIELLO ed altri. – *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- (609) CARDIELLO ed altri. – *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- (614) CARDIELLO ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- (700) BARANI. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- (708) CASSON ed altri. – *Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*

(709) *DE CRISTOFARO ed altri.* – *Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*

(1008) *LO GIUDICE ed altri.* – *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

(1113) *CASSON ed altri.* – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.*

(1456) *LUMIA ed altri.* – *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*

(1587) *LO GIUDICE ed altri.* – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

(1681) *GIARRUSSO ed altri.* – *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*

(1682) *GIARRUSSO ed altri.* – *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*

(1683) *GIARRUSSO ed altri.* – *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*

(1684) *GIARRUSSO ed altri.* – *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*

(1693) *Nadia GINETTI ed altri.* – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*

(1713) *CAMPANELLA ed altri.* – *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*

(1824) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri.* – *Modifica della disciplina della prescrizione*

(1905) *BARANI.* – *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*

(1921) *Maria MUSSINI ed altri.* – *Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*

(2103) *CAPPELLETTI.* – *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione*

(2295) *Nadia GINETTI.* – *Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà*

(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti 13.10000 e 14.10000 dei relatori e i relativi subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sull'emendamento 13.10000 occorre acquisire una relazione tecnica, alla luce della quale valutare anche le proposte subemendative 13.10000/1, 13.10000/2 e 13.10000/3. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO sottolinea che anche l'emendamento 13.10000 ha natura ordinamentale in quanto la norma non tocca profili finanziari che riguardano l'attuazione delle norme sugli ospedali giudiziari. Analogamente esprime parere favorevole anche sui subemendamenti anch'essi di carattere ordinamentale.

Preso atto dei chiarimenti del Governo, il RELATORE propone l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 13.10000 e 14.1000 e sui relativi subemendamenti.».

La Commissione approva.

*(119) D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette*

*(1004) Loredana DE PETRIS. – Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

*(1034) CALEO. – Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

*(1931) PANIZZA ed altri. – Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

*(2012) Ivana SIMEONI ed altri. – Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 28 luglio.

Il vice ministro MORANDO esprime parere contrario sulla istituzione, prevista dal capoverso 1, lettera *c*) della proposta 5.1000, di un organismo monocratico di revisione dei conti che contrasta con le norme di contabilità (articoli 14 e 16 della legge n. 196 del 2009) che prevedono, al contrario, un collegio di revisori dei conti. Esprime invece un parere non ostativo sulla lettera *d*) del capoverso 1, che ritiene di carattere ordinamentale, in quanto non influisce sugli aspetti economici dell'incarico di direttore del parco.

Quanto al subemendamento 5.1000/54, riferisce che i primi due commi sono già presenti nella legislazione vigente, mentre sul terzo comma il Dipartimento del tesoro ha espresso un parere negativo atteso che la disposizione è in grado di bloccare le procedure in corso per la dismissione di immobili pubblici. Non ha invece obiezioni su tutti i restanti subemendamenti, ad eccezione della proposta 5.1000/23, che ha carattere oneroso.

In relazione all'emendamento 9.100, evidenzia che la proposta è volta a intervenire sulla ripartizione del fondo eliminando la disposizione



che ne regola l'afflusso di risorse. Stante l'attuale formulazione, il parere del Governo non può che essere contrario.

Reputa poi necessario acquisire una relazione tecnica dell'amministrazione competente in merito all'emendamento 9.105, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 12.1 in quanto elimina il riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze, per la ridotta efficacia dei meccanismi di valutazione degli oneri finanziari che ciò potrebbe implicare.

Evidenzia infine la necessità di esprimere un parere contrario sugli emendamenti 14.46 e 13.81. A questa ultima proposta sono associati effetti finanziari negativi per la riduzione di entrate da canone concessorio. Esprime infine un parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti segnalati dal relatore in quanto, fatti gli opportuni approfondimenti, risultano avere carattere ordinamentale.

Il senatore BROGLIA (*PD*) chiede notizie in merito alla relazione tecnica precedentemente richiesta sull'emendamento 9.200.

Il vice ministro MORANDO chiede di poter disporre di maggior tempo, in quanto la relazione tecnica predisposta dall'amministrazione di merito è tutt'ora priva di una verifica positiva della Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce che, in base alle informazioni in suo possesso, il Ministero competente avrebbe già inviato alla Ragioneria generale dello Stato una relazione tecnica sull'emendamento 20.041 (testo 2), della quale chiede notizie, dato che la Commissione ha espresso su tale testo un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il vice ministro MORANDO fa presente che la relazione tecnica non risulta pervenuta.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore DEL BARBA (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1000/23, 9.100, 9.105, 9.0.1, 12.1, 14.46 e 13.81. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 5.1000/54 e 9.108. Il parere non ostativo sull'emendamento 5.1000 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previsione che l'organismo di revisione dei conti previsto dal capoverso 1, lettera c), abbia carattere collegiale anziché monocratico. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

**(2036) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014**

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2466) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge è provvisto della relazione tecnica depositata in prima lettura, stante l'assenza di modifiche al testo da parte dell'altro Ramo del Parlamento. In assenza di elementi sul punto all'interno della citata relazione tecnica, occorre un chiarimento circa i possibili effetti finanziari derivanti dagli articoli 16, 18, 19 e 20 del testo della Convenzione. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO illustra una nota del Dipartimento delle finanze secondo cui gli effetti finanziari associabili agli articoli 16, 18, 19 e 20 del testo della Convenzione appaiono di entità trascurabile e comunque di difficile quantificazione.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante di Governo, il relatore SANTINI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 16, 18, 19 e 20 del testo della Convenzione siano di entità trascurabile.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(998-B) Paola TAVERNA ed altri. – Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie,** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare atteso che le uniche modifiche rilevanti apportate dalla Camera al testo approvato dal Senato consistono nel recepimento delle condizioni poste dalla V Commissione.

Propone, quindi, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere conforme del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi,** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 28 luglio.

Il vice ministro MORANDO riferisce che la procedura per la verifica della relazione tecnica da parte degli Uffici non è ancora terminata, in quanto le ulteriori integrazioni richieste all'amministrazione competente nel merito da parte della Ragioneria generale dello Stato non hanno ancora superato tale vaglio. Auspica una conclusione del processo per la giornata di oggi e di poter inoltre mettere a disposizione della Commissione una relazione tecnica aggiornata entro la seduta di domani.

Il senatore D'ALÌ (FI-PdL XVII) chiede se dalle precisazioni del vice ministro si possa dedurre che sarà necessario apportare delle modifiche al testo. Ritiene necessario valutare tale eventualità, in quanto il provvedimento risulta di cruciale importanza non solo per il settore, ma anche per una serie di istituzioni non governative che assolvono importanti funzioni di carattere pubblico.

Il vice ministro MORANDO dichiara di non poter dare, allo stato, tali rassicurazioni.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

**(2500) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Lai, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità, per poter valutare gli aspetti finanziari del provvedimento, con specifico riferimento alle procedure concorsuali previste dall'articolo 1, comma 2-*undecies* e seguenti del decreto-legge.

Per ulteriori informazioni rinvia alla nota di lettura n. 143 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO riferisce che una relazione tecnica risulta già pervenuta al Ministero dell'economia e ritiene plausibile che sia verificata in tempo utile per la seduta di domani.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (n. 307)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, osservando preliminarmente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica verificata positivamente. Per quanto di competenza, segnala che occorre valutare l'inserimento nel testo di una clausola di neutralità finanziaria che riduca il rischio dell'insorgere di nuovi o maggiori oneri, in particolare per effetto delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 13, 15, 32, 38, 41, 42, 56, 57, 60 e 62. Per ulteriori osservazioni rinvia alla Nota di lettura n. 139 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (n. 308)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre anzitutto acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 7, comma 4 circa le risorse di cui gli enti

pubblici dovranno avere disponibilità per sopportare i costi di asseverazione dei piani economico finanziari affidati in concessione. Occorre altresì avere chiarimenti in ordine ai mezzi con i quali dovrà l'Autorità garante della concorrenza e del mercato far fronte ai compiti ad essa attribuiti dal comma 5 del medesimo articolo. In relazione all'articolo 8, appare opportuno valutare se la durata dell'ammortamento per i servizi affidati in house non sia troppo breve. In relazione agli articoli 9 e 11 la relazione tecnica appare piuttosto lacunosa in quanto le conseguenze di carattere oneroso che potrebbero verificarsi con il cambio degli assetti proprietari delle reti non sono sufficientemente considerati ancorché segnalati chiaramente dal Consiglio di Stato nel parere allegato allo schema. Per quanto riguarda poi l'articolo 15, occorre valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria in considerazione dei nuovi compiti affidati alle autorità indipendenti di settore, anche in relazione alla definizione di costi standard dei diversi servizi pubblici locali. In relazione all'articolo 16 occorre acquisire conferma che la provvista di cui al comma 3 sia sufficiente a sostenere i costi ulteriori di funzionamento dell'Autorità di regolazione per energia, rifiuti e ambiente. Inoltre la norma in questione sembra contraddittoria rispetto alla clausola di invarianza di cui al comma 5. Altresì, occorre valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria in considerazione dei nuovi compiti, di cui all'articolo 17, affidati all'Autorità di regolazione dei trasporti. In ordine all'articolo 22, comma 7, andrebbero acquisiti chiarimenti al fine di escludere che, ove le tariffe non coprano i costi di gestione dei servizi a domanda individuale, un incremento della percentuale del costo di erogazione debba essere finanziato dalla fiscalità generale dell'ente locale. Altresì appare opportuno acquisire ulteriori chiarimenti in ordine al comma 4 dell'articolo 26 in quanto la «messa a disposizione» (data la genericità sul piano giuridico di tale nozione) di agenti e ufficiali da parte del Ministero dell'interno rende difficile valutare i possibili effetti onerosi che l'ente locale dovrebbe sopportare in caso di utilizzo di tale personale. Occorre acquisire poi chiarimenti in ordine all'articolo 27, comma 2, in quanto la norma, se rigorosamente applicata a tutto il trasporto pubblico locale, potrebbe comportare costi notevoli in termini di contenzioso oltre che di rimborsi. Occorre infine avere chiarimenti sui possibili effetti onerosi dell'articolo 32 in ordine alla vigilanza degli organi di revisione sul rispetto dei contratti di servizio, nonché da quelli derivanti dall'articolo 35 che, obbligando talune amministrazioni locali alla predisposizione di piani urbani per la mobilità sostenibile, appare piuttosto complesso anche per gli ulteriori effetti negativi derivanti dal comma 4 dell'articolo medesimo in caso di mancato monitoraggio. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota n. 137 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,25.*

## Plenaria

### 619ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
TONINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(2495) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di giovedì 28 luglio.

Il presidente TONINI (PD) comunica che sono stati presentati ulteriori ordini del giorno entro il termine delle ore 11 di oggi, come convenuto, e che i relativi testi sono pubblicati in allegato.

La relatrice ZANONI (PD) comunica di aver depositato l'ordine del giorno G/2495/55/5 (pubblicato in allegato), il quale, come concordato, ha carattere riassuntivo di diverse proposte presentate dai senatori e tra di loro legate dall'intento di venire incontro a diversi aspetti problematici riguardanti le province e le città metropolitane che non è stato possibile accogliere tra gli emendamenti al testo.

Il presidente TONINI suggerisce dunque di procedere all'esame di tutti gli ordini del giorno, ivi compreso quello da ultimo presentato dalla relatrice, per poi esaminare gli emendamenti ancora accantonati e valutare quali possano essere ritirati in relazione all'accoglimento del loro contenuto all'interno di ordini del giorno.

La RELATRICE esprime un parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/1/5, purché sia riformulato prevedendo l'aggiunta delle parole: «a valutare l'opportunità di» dopo: «impegna il Governo».

Il sottosegretario BARETTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore LANGELLA (*AL-A*), fatto proprio l'ordine del giorno, accetta la riformulazione proposta.

L'ordine del giorno nel testo 2 è quindi accolto dal rappresentante del GOVERNO e pubblicato in allegato.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/2/5, che è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

La RELATRICE si rimette al rappresentante del Governo per quanto riguarda l'ordine del giorno G/2495/3/5, che è accolto dal sottosegretario BARETTA.

La RELATRICE si rimette al rappresentante del Governo per quanto riguarda l'ordine del giorno G/2495/4/5.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/4/5, purché sia riformulato prevedendo l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di dare seguito al contenuto del medesimo.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) accetta la riformulazione proposta.

Il sottosegretario BARETTA accoglie l'ordine del giorno G/2495/4/5, come riformulato, pubblicato in allegato.

La RELATRICE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2495/5/5, G/2495/6/5 e G/2495/7/5, che sono accolti dal rappresentante del GOVERNO.

La RELATRICE si rimette alla valutazione del Governo per quanto riguarda l'ordine del giorno G/2495/8/5, che il sottosegretario BARETTA accoglie.

La RELATRICE esprime un parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/9/5, condizionato alla seguente riformulazione: «sopprimere al punto 1 del dispositivo le parole »la non obbligatorietà, ma«, nonché l'intero punto 5.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) accetta la riformulazione proposta.

Il sottosegretario BARETTA dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2495/9/5 così riformulato, pubblicato in allegato.

La RELATRICE si rimette al parere del rappresentante del Governo sugli ordini del giorno G/2495/10/5, G/2495/11/5 e G/2495/12/5.

Il sottosegretario BARETTA dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2495/10/5, mentre esprime un parere contrario sugli ordini del giorno G/2495/11/5 e G/2495/12/5, i quali, posti ai voti, risultano respinti dalla Commissione.

La RELATRICE esprime poi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/13/5 purché, all'interno del dispositivo, le parole: «ad intervenire» siano sostituite con le seguenti: «a valutare l'opportunità di intervenire».

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) accetta la proposta di riformulazione.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie pertanto l'ordine del giorno G/2495/13/5 nel testo riformulato (pubblicato in allegato).

La RELATRICE condiziona il parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/14/5 alla sostituzione, nel dispositivo, delle parole: «ad adottare» con le seguenti: «a valutare la possibilità di adottare» e delle parole: «a chiarire tempestivamente gli effetti dell'abrogazione» con le seguenti: «a eliminare gli effetti sanzionatori derivanti dall'abrogazione».

Il senatore DEL BARBA (*PD*) accetta la riformulazione proposta.

Il sottosegretario BARETTA accoglie l'ordine del giorno G/2495/14/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

La RELATRICE esprime parere favorevole all'accoglimento degli ordini del giorno G/2495/15/5, G/2495/16/5 e G/2495/17/5, che il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/18/5, purché siano soppresse le parole: «, nel prossimo provvedimento utile, ».

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) accetta la riformulazione proposta e l'ordine del giorno G/2495/18/5 (testo 2), pubblicato in allegato, viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

La RELATRICE esprime poi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/19/5, purché le parole da: «, anche attraverso l'aumento» fino al termine, vengano soppresse.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) accetta la riformulazione proposta e l'ordine del giorno G/2495/19/5 (testo 2), pubblicato in allegato, viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

La RELATRICE esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/20/5, purché all'impegno del Governo sia aggiunta la dici-



tura: «a valutare la possibilità di» e le parole: «ad implementare» siano sostituite con la seguente: «implementare».

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) accetta la riformulazione proposta e l'ordine del giorno G/2495/20/5 (testo 2), pubblicato in allegato, viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

La RELATRICE esprime poi parere favorevole sugli ordini del giorno G/2495/21/5, G/2495/22/5 e G/2495/23/5, che sono successivamente accolti dal rappresentante del GOVERNO.

La RELATRICE si esprime in senso favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G/2495/24/5, a condizione che siano soppresse le parole: «nel prossimo provvedimento».

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) accetta la riformulazione proposta e l'ordine del giorno G/2495/24/5 (testo 2), pubblicato in allegato, viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'ordine del giorno G/2495/25/5 che, posto ai voti, risulta respinto dalla Commissione.

Il sottosegretario BARETTA invita al ritiro dell'ordine del giorno G/2495/26/5, dal momento che norme su questo tema saranno a breve all'attenzione del Senato nell'ambito dell'attuazione della riforma della pubblica amministrazione. Invita, analogamente, al ritiro dell'ordine del giorno G/2495/27/5 e del successivo G/2495/35/5, dal momento che la problematica relativa all'assunzione degli educatori è già affrontata nell'articolo 17 del decreto-legge in esame.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira l'ordine del giorno G/2495/26/5 e sottoscrive e ritira l'ordine del giorno G/2495/35/5, mentre il senatore URAS (*Misto*) ritira l'ordine del giorno G/2495/27/5.

La RELATRICE esprime quindi parere contrario sugli ordini del giorno G/2495/28/5 e G/2495/29/5, il sottosegretario BARETTA annuncia parere conforme.

Con successive, separate votazioni, i due ordini del giorno sono pertanto respinti dalla Commissione.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/30/5 purché l'impegno del Governo sia limitato ad una valutazione della possibilità di dare attuazione agli impegni ivi richiamati.

Il senatore SANTINI (*PD*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno in questione e accetta la riformulazione proposta in un testo 2, pubblicato in allegato, che il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere.

La RELATRICE esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2495/31/5, il quale, con il parere conforme del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e respinto.

La RELATRICE esprime poi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/32/5, purché il Governo possa valutare l'opportunità di dar seguito agli impegni.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) fa proprio l'ordine del giorno e accetta la riformulazione proposta.

L'ordine del giorno G/2495/32/5 (testo 2), pubblicato in allegato, viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Su invito del sottosegretario BARETTA, la senatrice BULGARELLI (*M5S*) sottoscrive e ritira l'ordine del giorno G/2495/33/5.

La RELATRICE esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2495/34/5, G/2495/36/5 e G/2495/37/5, i quali, con il conforme parere del rappresentante del GOVERNO, sono respinti dalla Commissione con distinte votazioni.

La RELATRICE esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/38/5 purché le parole: «a considerare una deroga alla», siano sostituite dalle seguenti: «a considerare l'introduzione di una disciplina transitoria per l'applicazione della» e la parola: «prevedere» sia sostituita con le seguenti: «valutare l'opportunità».

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) accetta la riformulazione proposta.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara dunque di accogliere dunque l'ordine del giorno G/2495/38/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/39/5, purché vengano soppresse le parole da: «adoperandosi» fino a: «territorio».

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) accetta la riformulazione proposta, il rappresentante del GOVERNO accoglie dunque l'ordine del giorno G/2495/39/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

La RELATRICE si rimette al parere del Governo sull'ordine del giorno G/2495/40/5, che il sottosegretario BARETTA dichiara di accogliere. Esprime invece un parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/41/5 che è parimenti accolto dal rappresentante del GOVERNO. Si rimette, poi, al parere di quest'ultimo sull'ordine del giorno G/2495/42/5, sul quale il sottosegretario BARETTA si esprime in senso contrario.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/2495/42/5 risulta respinto.

La RELATRICE esprime un parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/43/5 purché sia data al Governo l'opportunità di valutare l'attuazione degli impegni.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) fa proprio l'ordine del giorno in discussione e accetta la riformulazione proposta.

L'ordine del giorno G/2495/43/5 (testo 2), pubblicato in allegato, viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/44/5, che il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere.

La RELATRICE esprime altresì parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/45/5, condizionando tale parere alla possibilità del Governo di valutare l'opportunità di agire sulla scorta dell'impegno medesimo.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) sottoscrive l'ordine del giorno e dichiara di accettare la riformulazione proposta.

L'ordine del giorno G/2495/45/5 (testo 2), pubblicato in allegato, viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

La RELATRICE esprime altresì parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/46/5, condizionato alla soppressione delle parole che propongono una modifica del decreto-legge nel dispositivo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) fa proprio l'ordine del giorno e accetta la riformulazione proposta.

L'ordine del giorno G/2495/46/5 (testo 2), pubblicato in allegato, viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

La RELATRICE esprime poi parere contrario sull'ordine del giorno G/2495/47/5, a cui segue un parere conforme del rappresentante del GOVERNO.

L'ordine del giorno G/2495/47/5, posto ai voti, risulta respinto.

Sull'ordine del giorno G/2495/48/5, la RELATRICE si rimette al parere del rappresentante del GOVERNO, il quale si esprime in senso contrario. L'ordine del giorno, posto ai voti, risulta respinto.

La RELATRICE si rimette altresì al parere del Governo sull'ordine del giorno G/2495/49/5, che il sottosegretario BARETTA dichiara di accogliere.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO l'ordine del giorno G/2495/50/5, posto ai voti, risulta respinto.

La RELATRICE esprime un parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/51/5, a condizione che le parole: «anticipare nel presente provvedimento» siano sostituite dalle seguenti: «adottare, in un prossimo provvedimento».

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) fa proprio l'ordine del giorno e accoglie la riformulazione proposta.

L'ordine del giorno G/2495/51/5 (testo 2), pubblicato in allegato, viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

La RELATRICE esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2495/52/5 e si rimette alle valutazioni del rappresentante del GOVERNO sul successivo G/2495/53/5.

Il sottosegretario BARETTA esprime un parere contrario su entrambi gli ordini del giorno che, con successive separate votazioni, sono respinti dalla Commissione.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/54/5, che il sottosegretario BARETTA dichiara di accogliere.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), intervenendo sull'ordine del giorno G/2495/55/5 della relatrice, chiede che all'ultimo capoverso del dispositivo siano aggiunte le seguenti parole: «, in particolare con riferimento al rispetto della data di approvazione degli strumenti di bilancio».

La RELATRICE accoglie la proposta di modifica avanzata dal senatore D'Alì e il testo 2 dell'ordine del giorno, pubblicato in allegato, con il parere favorevole del sottosegretario BARETTA, posto ai voti, risulta approvato.

Il PRESIDENTE sottolinea con soddisfazione l'unanimità registrata dall'approvazione dell'ordine del giorno in questione.

La RELATRICE si rimette alle valutazioni del rappresentante del GOVERNO sull'ordine del giorno G/2495/56/5 che dichiara di accoglierlo come raccomandazione.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/2495/56/5.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/57/5 purché sia lasciata al Governo l'opportunità di valutare come dar seguito alla parte dispositiva dell'ordine del giorno.

Il senatore SANTINI (*PD*) accetta la proposta di riformulazione.

Il sottosegretario BARETTA accoglie pertanto l'ordine del giorno G/2495/57/5, come riformulato (pubblicato in allegato).

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/58/5 che è accolto dal rappresentante del GOVERNO. Esprime, quindi, parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/59/5 a condizione che, nella parte dispositiva, siano soppresse le parole da: «anche in deroga» fino al termine.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa proprio l'ordine del giorno G/2495/59/5 e accetta la proposta di riformulazione.

Il sottosegretario BARETTA accoglie l'ordine del giorno G/2495/59/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'ordine del giorno G/2495/60/5 è posto ai voti e respinto.

La RELATRICE esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/61/5 a condizione che sia lasciata al Governo l'opportunità di valutare come dar seguito alla parte dispositiva dell'ordine del giorno.

Il senatore SANTINI (*PD*) accetta la proposta di riformulazione.

Il sottosegretario BARETTA accoglie l'ordine del giorno G/2495/61/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa proprio e ritira l'ordine del giorno G/2495/62/5.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/63/5 purché le parole: «impegna il Governo: ad» siano sostituite dalle seguenti: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di» e la lettera *d*) sia interamente soppressa.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) accetta la proposta di riformulazione.

Il sottosegretario BARETTA dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2495/63/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Con il conforme parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono successivamente e separatamente posti ai voti e respinti gli ordini del giorno G/2495/64/5, G/2495/65/5, G/2495/66/5, G/2495/67/5, G/2495/68/5 e G/2495/69/5.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/70/5 purché l'impegno del Governo sia limitato a valutare l'opportunità di dar seguito al dispositivo e al terzo capoverso della parte dispositiva, dopo le parole: «in conformità» siano inserite le seguenti: «con quanto disposto dall'articolo 24 del provvedimento in esame e».

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) fa proprio l'ordine del giorno G/2495/70/5 e accetta la proposta di riformulazione.

Il sottosegretario BARETTA dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2495/70/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/71/5, che il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere ove sia lasciata al Governo l'opportunità di valutare come dare attuazione al medesimo.

Poiché non vi sono osservazioni l'ordine del giorno G/2495/71/5 (testo 2), pubblicato in allegato, risulta pertanto accolto.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/72/5 purché sia lasciata al Governo l'opportunità di valutare come dar seguito alla parte dispositiva dell'ordine del giorno.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) accetta la riformulazione proposta.

Il sottosegretario BARETTA accoglie pertanto l'ordine del giorno G/2495/72/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'ordine del giorno G/2495/73/5, posto ai voti è respinto.

La RELATRICE esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/74/5 purché le parole: «impegna il Governo ad intervenire» siano sostituite dalle seguenti: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di intervenire» e le parole da: «destinando» fino al termine, siano soppresse.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) accetta la proposta di riformulazione.

Il sottosegretario BARETTA accoglie l'ordine del giorno G/2495/74/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'ordine del giorno G/2495/75/5 è posto ai voti e respinto dalla Commissione.

La RELATRICE esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/76/5 purché le parole: «impegna il Governo a modificare» siano sostituite dalle seguenti: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di modificare», le parole: «, nel solco di quanto proposto dall'ANCI» siano soppresse e siano soppressi, nella parte dispositiva, il secondo e il terzo capoverso.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) accetta la riformulazione.

Il sottosegretario BARETTA accoglie l'ordine del giorno G/2495/76/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

La RELATRICE esprime poi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/77/5 a condizione che il Governo possa valutare l'opportunità di dar seguito al dispositivo del medesimo.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) accetta la riformulazione.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie quindi l'ordine del giorno G/2495/77/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) dichiara quindi di sottoscrivere l'ordine del giorno G/2495/78/5.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'ordine del giorno G/2495/78/5, posto ai voti, risulta respinto.

Con il parere favorevole della RELATRICE, il sottosegretario BARETTA dichiara poi di accogliere l'ordine del giorno G/2495/79/5.

La RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'ordine del giorno G/2495/80/5.

Previo dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), l'ordine del giorno G/2495/80/5, posto ai voti, risulta respinto.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'ordine del giorno G/2495/81/5 è posto ai voti e respinto dalla Commissione

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/82/5 a condizione che l'impegno del Governo sia limitato a una valutazione dell'opportunità di assumere i provvedimenti indicati nel dispositivo.

Il senatore URAS (*Misto*) accetta la riformulazione proposta e il rappresentante del GOVERNO dichiara dunque di accogliere l'ordine del giorno G/2495/82/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'ordine del giorno G/2495/83/5, posto ai voti, è respinto.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/84/5 a condizione che l'impegno del Governo sia limitato a una valutazione dell'opportunità di dare seguito al dispositivo del medesimo.

Non essendovi obiezioni alla riformulazione proposta, il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2495/84/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Si passa dunque alla votazione degli emendamenti precedentemente accantonati.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO ricordano che il parere è contrario su tutti gli emendamenti accantonati. Invitano, pertanto, i presentatori a ritirare quelli i cui contenuti sono stati accolti negli ordini del giorno testé esaminati.

Gli emendamenti 1.0.1 e 2.0.2, 7.1, 9-ter.0.10, 13-ter.0.5, 15.13, 15-bis.0.2, 17.0.1 e 19.0.2 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Con successive e separate votazioni sono invece respinti tutti i restanti emendamenti accantonati.

Intervengono per annunciare il voto favorevole alla approvazione del provvedimento in titolo, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori SANTINI (*PD*) e FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), mentre annunciano il voto contrario, a nome dei rispettivi Gruppi, le senatrici BULGARELLI (*M5S*) e COMAROLI (*LN-Aut*) e il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*).

La Commissione conferisce, infine, mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sull'approvazione del disegno di legge in



titolo, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, autorizzandola al contempo a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere la relazione in forma orale.

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(2217 e 2119-A) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura*

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il PRESIDENTE avverte che sono pervenute le riformulazioni 8.251 (testo 2) e 9.0.203 (testo 2), trasmesse dall'Assemblea, relative al disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario BARETTA informa che sulla proposta 8.251 (testo 2) è stata predisposta una relazione tecnica positivamente verificata, che mette a disposizione dei senatori. Esprime, poi, un parere favorevole sull'emendamento 9.0.203 (testo 2), asserendo che esso non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il relatore SANTINI (*PD*), alla luce degli elementi forniti, propone l'espressione di un parere non ostativo su entrambi gli emendamenti.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**ORDINI DEL GIORNO E RIFORMULAZIONI DI  
ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 2495**

**(al testo del decreto-legge)**

**G/2495/54/5**

DEL BARBA, BELLOT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio,

premessi che:

il decreto ministeriale 2 gennaio 1985, recante Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri, ha determinato la durata della cosiddetta «vita tecnica complessiva massima» degli impianti a fune e, cioè, la durata oltre la quale detti impianti dovevano essere rinnovati o, comunque, sostituiti;

l'articolo 145, comma 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, come da ultimo modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha stabilito che: «Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali, nonché quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali "Torino 2006" potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di quattro anni dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 del 31 gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali»;

considerato che:

l'articolo 31-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cosiddetto "Sblocca Italia", ha stabilito che: «i termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

per effetto della summenzionata disposizione, è di fatto venuto meno il concetto di «vita tecnica complessiva massima» degli impianti a fune;

in attuazione di tale ultima disposizione normativa è stato adottato il decreto del Ministero delle infrastrutture 10 dicembre 2015, n. 203, che, al paragrafo 2.5 dell'allegato 1, ha disciplinato la serie di verifiche e controlli che devono essere svolti per il proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza complessiva massima della vita tecnica di un impianto. Il medesimo decreto, al punto 6 dell'allegato 1, ha inoltre stabilito che: «ai sensi dell'articolo 31-*bis* della legge 11 novembre 2014, n. 164 e dell'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni, non può essere concessa la proroga nel caso non venga rinnovato o sostituito l'impianto al termine della vita tecnica»;

impegna il Governo:

ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica e della conservazione del patrimonio, ad adottare ogni provvedimento utile a chiarire tempestivamente che:

1) le disposizioni di cui all'articolo 31-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano anche agli impianti detenuti direttamente e indirettamente dagli enti locali che stanno già godendo del periodo di proroga di cui all'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni, a partire dalla data di completamento del medesimo periodo di proroga;

2) i nuovi termini di vita tecnica si applicano in ogni caso a far data dalla scadenza originale di vita tecnica dell'impianto.

---

**G/2495/55/5 (testo 2)**

LA RELATRICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (A.S. 2495),

premessso che,

il decreto-legge in esame prevede positivamente un insieme di misure in favore di comuni, province e città metropolitane finalizzate a dare attuazione agli interventi previsti nella legge di stabilità 2016 e per risolvere talune problematiche di funzionamento dei medesimi enti;

in relazione ai comuni, fra le altre misure, sono state previste disposizioni in materia di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale e di attenuazione delle sanzioni previste a carico degli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per il 2015, nonché l'istituzione di Fondo per l'erogazione di contributi per l'estinzione di mutui e prestiti obbligazionari;

in relazione alle città e alle province metropolitane si segnala la completa rideterminazione delle sanzioni previste per i suddetti enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015, a cui si aggiungono l'assegnazione di risorse alle province delle regioni a statuto ordinario per svolgimento delle funzioni fondamentali e la ripartizione tra le province e le città metropolitane dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016;

tali misure vanno ad aggiungersi a quelle adottate dapprima nel decreto-legge sugli enti locali del 2015 e nella legge di stabilità per il 2010 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, commi 756 e 758) che hanno previsto per province e città metropolitane una serie di interventi di carattere straordinario fra cui: la possibilità di predisporre il bilancio di previsione 2016 solo annuale; la possibilità di applicare, in fase previsionale, e per il mantenimento degli equilibri finanziari, l'avanzo libero e destinato; la possibilità di applicare anche l'avanzo vincolato, per l'equilibrio della situazione corrente 2016, derivante da trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuito dalle regioni a province e città metropolitane affluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato 2015;

si tratta di un insieme di interventi che è stato emanato in coerenza con la fase di riordino istituzionale determinato dalla legge 8 aprile 2015, n. 56 e con i recenti provvedimenti in materia di equilibrio di bilancio riguardanti proprio gli enti territoriali, e che, come evidenziato da più parti, non si esaurisce con il provvedimento al nostro esame;

si tratta di un processo in divenire che necessita di ulteriori passaggi per definire le condizioni della sostenibilità finanziaria e del normale funzionamento dei suddetti enti, ed in particolare delle Città metropolitane a cui sono affidate funzioni di particolare rilevanza istituzionale;

considerato che,

per quanta riguarda i comuni restano aperte le questioni relative alla tassazione locale che ha visto in questi anni il sovrapporsi di numerose norme che allo stato attuale necessitano di semplificazione e richiedono il ritorno ad una autonomia impositiva locale, a maggior ragione che ora si deve rispettare il vincolo dell'equilibrio di bilancio;

per quanta riguarda le province e le città metropolitane si evidenzia la necessità di concludere rapidamente la fase di transizione istituzionale e organizzativa che ha caratterizzato questi ultimi anni;

numerose proposte emendative sono state depositate proprio allo scopo di risolvere nel provvedimento al nostro esame gran parte delle problematiche che ancora riguardano comuni, province e città metropolitane;

impegna il Governo:

a proseguire nell'azione di riordino complessivo della disciplina degli enti territoriali che superi l'attuale frammentazione e sovrapposizione di disposizioni in tema di funzionamento di tali enti e che sia caratterizzata da semplificazione e riconoscimento della loro autonomia finanziaria, anche attraverso un'attualizzazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale;

ad adottare, nei prossimi provvedimenti, tutte le misure necessarie a garantire, in coerenza con la fase di riordino istituzionale determinato dalla legge 8 aprile 2015, n. 56 e con i recenti provvedimenti in materia di armonizzazione di bilancio, il pieno funzionamento dei suddetti enti locali, ed in particolare delle Città metropolitane, e il ripristino di condizioni «normali» di programmazione della loro attività, in particolare con riferimento al rispetto della data di approvazione degli strumenti di bilancio.

---

### **G/2495/55/5**

LA RELATRICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (A.S. 2495),

premesso che,

il decreto-legge in esame prevede positivamente un insieme di misure in favore di comuni, province e città metropolitane finalizzate a dare attuazione agli interventi previsti nella legge di stabilità 2016 e per risolvere talune problematiche di funzionamento dei medesimi enti;

in relazione ai comuni, fra le altre misure, sono state previste disposizioni in materia di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale e di attenuazione delle sanzioni previste a carico degli enti che non hanno

rispettato il patto di stabilità interno per il 2015, nonché l'istituzione di Fondo per l'erogazione di contributi per l'estinzione di mutui e prestiti obbligazionari;

in relazione alle città e alle province metropolitane si segnala la completa rideterminazione delle sanzioni previste per i suddetti enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015, a cui si aggiungono l'assegnazione di risorse alle province delle regioni a statuto ordinario per svolgimento delle funzioni fondamentali e la ripartizione tra le province e le città metropolitane dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016;

tali misure vanno ad aggiungersi a quelle adottate dapprima nel decreto-legge sugli enti locali del 2015 e nella legge di stabilità per il 2010 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, commi 756 e 758) che hanno previsto per province e città metropolitane una serie di interventi di carattere straordinario fra cui: la possibilità di predisporre il bilancio di previsione 2016 solo annuale; la possibilità di applicare, in fase previsionale, e per il mantenimento degli equilibri finanziari, l'avanzo libero e destinato; la possibilità di applicare anche l'avanzo vincolato, per l'equilibrio della situazione corrente 2016, derivante da trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuito dalle regioni a province e città metropolitane affluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato 2015;

si tratta di un insieme di interventi che è stato emanato in coerenza con la fase di riordino istituzionale determinato dalla legge 8 aprile 2015, n. 56 e con i recenti provvedimenti in materia di equilibrio di bilancio riguardanti proprio gli enti territoriali, e che, come evidenziato da più parti, non si esaurisce con il provvedimento al nostro esame;

si tratta di un processo in divenire che necessita di ulteriori passaggi per definire le condizioni della sostenibilità finanziaria e del normale funzionamento dei suddetti enti, ed in particolare delle Città metropolitane a cui sono affidate funzioni di particolare rilevanza istituzionale;

considerato che,

per quanta riguarda i comuni restano aperte le questioni relative alla tassazione locale che ha visto in questi anni il sovrapporsi di numerose norme che allo stato attuale necessitano di semplificazione e richiedono il ritorno ad una autonomia impositiva locale, a maggior ragione che ora si deve rispettare il vincolo dell'equilibrio di bilancio;

per quanta riguarda le province e le città metropolitane si evidenzia la necessità di concludere rapidamente la fase di transizione istituzionale e organizzativa che ha caratterizzato questi ultimi anni;

numerose proposte emendative sono state depositate proprio allo scopo di risolvere nel provvedimento al nostro esame gran parte delle problematiche che ancora riguardano comuni, province e città metropolitane;

impegna il Governo:

a proseguire nell'azione di riordino complessivo della disciplina degli enti territoriali che superi l'attuale frammentazione e sovrapposizione di disposizioni in tema di funzionamento di tali enti e che sia caratterizzata da semplificazione e riconoscimento della loro autonomia finanziaria, anche attraverso un'attualizzazione della legge n. 42 del 2009 sui federalismo fiscale;

ad adottare, nei prossimi provvedimenti, tutte le misure necessarie a garantire, incoerenza con la fase di riordino istituzionale determinato dalla legge 8 aprile 2015, n. 56 e con i recenti provvedimenti in materia di armonizzazione di bilancio, il pieno funzionamento dei suddetti enti locali, ed in particolare delle Città metropolitane, e il ripristino di condizioni «normali» di programmazione della loro attività.

---

**G/2495/56/5**

ORRÙ, SANTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio» (AS 2495),

premesso che,

l'aeroporto di Trapani Birgi è stato sottoposto, nel 2011, a forti limitazioni del traffico aereo civile imposte per lo svolgimento dalle attività connesse alla Risoluzione ONU n. 1973;

impegna il Governo:

a dare attuazione a quanto previsto dall'emendamento 13-ter.0.5, al fine di garantire alla società di gestione dell'Aeroporto di Trapani, a titolo di compensazione, il ristoro parziale dei danni economici subiti a seguito delle attività operative di cui alla Risoluzione ONU n. 1973.

---

**G/2495/57/5 (testo 2)**

PADUA, SANTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante mi-

sure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio» (AS 2495),

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

prevedere che gli enti locali che non abbiano presentato il piano di riequilibrio entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti ovvero per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti o delle sezioni riunite, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possano riproporre, entro il 30 settembre 2016, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del citato decreto legislativo;

prevedere che la suddetta facoltà sia subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione sia come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato;

prevedere che, nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applichino le disposizioni in tema di esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e di controllo della relativa attuazione di cui all'articolo 243-*quater*, del predetto testo unico.

---

#### **G/2495/57/5**

PADUA, SANTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio» (AS 2495),

impegna il Governo:

a prevedere che gli enti locali che non abbiano presentato il piano di riequilibrio entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti ovvero per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti o delle sezioni riunite, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possano riproporre, entro il 30 settembre 2016, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del citato decreto legislativo;

a prevedere che la suddetta facoltà sia subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione sia come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato;



a prevedere che, nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applichino le disposizioni in tema di esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e di controllo della relativa attuazione di cui all'articolo 243-*quater*, del predetto testo unico.

---

**G/2495/58/5**

RUTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio» (AS 2495),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che alle camere di commercio industria, artigianato ed agricoltura che abbiano concluso la procedura di accorpamento non si applichino, al fine di finanziare programmi di sostegno delle imprese delle rispettive circoscrizioni territoriali, le norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

---

**G/2495/59/5 (testo 2)**

SAGGESE, SANTINI

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 16 del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio» (AS 2495),

premessi che,

il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e ne ha trasferito le relative funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac);

all'Anac sono stati recentemente assegnati diversi ulteriori compiti; tra i quali quelli di vigilanza in materia di appalti, Expo Milano 2015, Mose e Roma capitale;

a norma dell'articolo 19, comma 3, del richiamato decreto legge il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione ha presentato il 30 dicembre 2014 al Presidente del Consiglio dei ministri un piano di riordino della medesima Autorità;

il piano ha previsto una nuova dotazione organica con 350 dipendenti, a fronte del personale in servizio, che, alla data del 10 gennaio 2016, risultava essere di sole 313 unità;

la nota di aggiornamento al piano di riordino del 28 gennaio 2016 evidenzia, tra l'altro, che: «il Piano di riordino, dopo la sua approvazione, dovrà essere tempestivamente attuato» e che: «il bilancio dell'Autorità sconta una rigidità della spesa tale da non consentire per il futuro, a quadro normativo vigente, ulteriori norme di contenimento oltre quelle finora adottate se non a prezzo di una ridotta funzionalità dell'Anac che, nella circostanza, non sarebbe tra l'altro coerente con l'implementazione delle funzioni avvenuta proprio nelle more dell'approvazione del Piano»;

il piano di riordino è stato infine approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2016;

l'Autorità opera tuttora con un organico inferiore a quello previsto dal piano di riordino e, comunque, non sufficiente all'adempimento delle svariate competenze previste dalla legge;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure di sua competenza, al fine di rendere operativo il piano di riordino, attuarlo e consentire all'Autorità nazionale anticorruzione di avere a disposizione una dotazione di risorse umane commisurata alle funzioni assegnate dalla legge.

---

**G/2495/59/5**

SAGGESE

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 16 del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio» (AS 2495),

premesso che,

il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori; servizi e forniture, e ne ha trasferito le relative funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac);

all'Anac sono stati recentemente assegnati diversi ulteriori compiti; tra i quali quelli di vigilanza in materia di appalti, Expo Milano 2015, Mose e Roma capitale;

a norma dell'articolo 19, comma 3, del richiamato decreto legge il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione ha presentato il 30 dicembre 2014 al Presidente del Consiglio dei ministri un piano di riordino della medesima Autorità;

il piano ha previsto una nuova dotazione organica con 350 dipendenti, a fronte del personale in servizio, che, alla data del 10 gennaio 2016, risultava essere di sole 313 unità;

la nota di aggiornamento al piano di riordino del 28 gennaio 2016 evidenzia, tra l'altro, che: «il Piano di riordino, dopo la sua approvazione, dovrà essere tempestivamente attuato» e che: «il bilancio dell'Autorità sconta una rigidità della spesa tale da non consentire per il futuro, a quadro normativo vigente, ulteriori norme di contenimento oltre quelle finora adottate se non a prezzo di una ridotta funzionalità dell'Anac che, nella circostanza, non sarebbe tra l'altro coerente con l'implementazione delle funzioni avvenuta proprio nelle more dell'approvazione del Piano»;

il piano di riordino è stato infine approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2016;

l'Autorità opera tuttora con un organico inferiore a quello previsto dal piano di riordino e, comunque, non sufficiente all'adempimento delle svariate competenze previste dalla legge;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure di sua competenza, al fine di rendere operativo il piano di riordino, attuarlo e consentire all'Autorità nazionale anticorruzione di avere a disposizione una dotazione di risorse umane commisurata alle funzioni assegnate dalla legge, anche in deroga al vincolo di spesa previsto dall'articolo 19, comma 3, lettera c) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, e senza nessun aggravio sul bilancio dello Stato.

---

**G/2495/60/5**

SAGGESE

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 19 del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 133, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio» (AS 2495),

premessi che,

l'articolo 16, comma 5, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha stabilito che il Commissario *ad acta* della Regione Campania, nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali, deve effettuare una ricognizione della consistenza dei debiti e dei crediti delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario e delle società capogruppo;

impegna il Governo ad adottare tutte le misure di sua competenza al fine di:

consentire che le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della società di trasporto regionale ferroviario EAV s.r.l., di cui all'atto aggiuntivo approvato con delibera della Giunta regionale della Campania n. 143 del 5 aprile 2016, siano svolte in regime di ordinarietà dalla predetta società di gestione, sotto la vigilanza della Regione Campania, a decorrere dalla data di scadenza del mandato del Commissario *ad acta*, e che la Regione Campania garantisca la necessaria copertura dei costi del servizio pubblico di trasporto locale;

attribuire alla Regione Campania un contributo straordinario di 200 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 non ancora programmate, a copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

stabilire che la Regione Campania accerti e riconosca i debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di EAV e, per l'effetto, paghi tali debiti in modo che le corrispondenti somme siano vincolate al soddisfacimento dei creditori di EAV;

autorizzare la Regione Campania ad attivare, per le medesime finalità ed entro il 30 marzo 2017, le risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nei limiti degli importi ancora disponibili.

---

## **G/2495/61/5 (testo 2)**

SANTINI, PAGLIARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante mi-

sure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio» (AS 2495),

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità per le Regioni o i soggetti istituzionali preposti, sentiti il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e l'Anpal, di:

poter procedere, al fine di garantire «la continuità e il rafforzamento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale da destinare ai soggetti preposti all'erogazione dei servizi sulla base delle sopra citate convenzioni, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale;

di poter procedere, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito dei servizi per l'impiego e valorizzare la professionalità acquisita dal personale impiegato a tempo determinato, sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015, negli anni 2016-2017-2018, all'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato e con altre forme contrattuali atipiche che abbia svolto funzioni e compiti nelle materie di cui all'articolo 11 e 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, purché assunto con procedure selettive ad evidenza pubblica, nonché del personale inserito in idonee graduatorie di natura concorsuale esistenti a livello regionale, anche in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, destinate alle assunzioni presso i sopra citati servizi;

prevedere, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale, per le amministrazioni che possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale destinatario delle assunzioni, di poter utilizzare le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei contratti a termine;

prevedere che le Regioni e i soggetti istituzionali definiti dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nelle more delle suddette procedure, possano stipulare fino al 31 dicembre 2018 contratti a tempo determinato con i lavoratori di cui alla lettera b), fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini

di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale;

prevedere che le Regioni ed i soggetti preposti, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, possano subentrare nelle graduatorie concorsuali vigenti delle province relative al personale impiegato nei servizi di cui all'articolo 11 e 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015, con contestuale proroga di tali graduatorie fino al 31 dicembre 2018».

---

### **G/2495/61/5**

SANTINI, PAGLIARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio» (AS 2495),

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità per le Regioni o i soggetti istituzionali preposti, sentiti il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e l'Anpal, di:

– poter procedere, al fine di garantire «la continuità e il rafforzamento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale da destinare ai soggetti preposti all'erogazione dei servizi sulla base delle sopra citate convenzioni, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale;

di poter procedere, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito dei servizi per l'impiego e valorizzare la professionalità acquisita dal personale impiegato a tempo determinato, sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015, negli anni 2016-2017-2018, all'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato e con altre forme contrattuali atipiche che abbia svolto funzioni e compiti nelle materie di cui all'articolo 11 e 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, purché assunto con procedure selettive ad evidenza pubblica, nonché del personale inserito in idonee graduatorie

di natura concorsuale esistenti a livello regionale, anche in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, destinate alle assunzioni presso i sopra citati servizi;

a prevedere, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale, per le amministrazioni che possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale destinatario delle assunzioni, di poter utilizzare le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei contratti a termine;

a prevedere che le Regioni e i soggetti istituzionali definiti dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nelle more delle suddette procedure, possano stipulare fino al 31 dicembre 2018 contratti a tempo determinato con i lavoratori di cui alla lettera *b*), fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale;

a prevedere che le Regioni ed i soggetti preposti, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, possano subentrare nelle graduatorie concorsuali vigenti delle province relative al personale impiegato nei servizi di cui all'articolo 11 e 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015, con contestuale proroga di tali graduatorie fino al 31 dicembre 2018».

---

### **G/2495/62/5**

FORNARO, SANTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (A.S. 2495),

premesso che,

nei mesi di ottobre e novembre del 2014 un vasto sistema di precipitazioni piovose ha colpito parte delle regioni settentrionali, interessando con particolare violenza la Liguria e il Piemonte;

tali eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati, nonché ingenti danneggiamenti ad imprese private ed infrastrutture;

a seguito di tali eventi sono stati avviati gli interventi urgenti di ripristino dei danneggiamenti, con particolare riguardo alle infrastrutture pubbliche;

considerato che,

nei territori colpiti dalle alluvioni verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del 2014, le amministrazioni locali, la popolazione e le imprese hanno a più riprese evidenziato l'esigenza di ulteriori interventi per il ripristino dei danneggiamenti subiti e la ripresa delle attività;

impegna il Governo:

a verificare la situazione e lo stato di avanzamento dei lavori di ripristino dei danneggiamenti nei territori delle Regioni Liguria e Piemonte, colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2014 e ad adottare i provvedimenti ritenuti necessari per il completamento dei medesimi;

a prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, l'adozione di adeguate misure finanziarie e normative per consentire un efficace e tempestivo intervento a sostegno dei soggetti privati, e in particolare delle imprese, colpite dagli eventi meteorologici dell'ottobre e novembre 2014, verificatisi nelle regioni Liguria e Piemonte, che non abbiano finora avuto alcun sostegno per il ripristino dei danni subiti.

---

**G/2495/63/5 (testo 2)**

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»

premessi che:

l'articolo 2 reca disposizioni per una applicazione graduale a partire dal 2017 del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotto per finalità di contenimento della spesa pubblica dai commi 435 e 436 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, nei confronti di quei comuni colpiti da eventi sismici che ne sono stati esentati negli anni 2015 e 2016, nonché per un progressivo aumento del taglio per quelli che ne hanno avuto finora una applicazione ridotta,



impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare ogni iniziativa necessaria al fine di ridurre l'indebitamento degli enti locali e liberare risorse da destinate allo svolgimento delle funzioni dei medesimi mediante lo strumento della rinegoziazione dei mutui e l'estinzione anticipata, definendo, d'intesa con l'ANCI, la Cassa depositi e prestiti e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, modalità e criteri generali di rinegoziazione ed estinzione anticipata dei mutui in essere contratti dagli enti locali e territoriali da effettuare entro il 31 dicembre 2016, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

a) riapertura della rinegoziazione dei mutui non rinegoziati per tutti gli enti locali, ivi inclusi quelli contratti con la Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali e quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

b) riduzione dei tassi di interesse applicati sulla base delle condizioni di mercato vigenti, senza prolungamento della scadenza naturale del mutuo, se non richiesto espressamente dall'ente richiedente;

c) oneri della rinegoziazione a carico del bilancio dello Stato;

d) estinzione anticipata dei mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze senza applicazione di alcuna penale di recesso.

---

### **G/2495/63/5**

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»

premesso che:

l'articolo 2 reca disposizioni per una applicazione graduale a partire dal 2017 del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotto per finalità di contenimento della spesa pubblica dai commi 435 e 436 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, nei confronti di quei comuni colpiti da eventi sismici che ne sono stati esentati negli anni 2015 e 2016, nonché per un progressivo aumento del taglio per quelli che ne hanno avuto finora una applicazione ridotta.

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di ridurre l'indebitamento degli enti locali e liberare risorse da destinate allo svolgimento delle funzioni dei medesimi mediante lo strumento della rinegoziazione

dei mutui e l'estinzione anticipata, definendo, d'intesa con l'ANCI, la Cassa depositi e prestiti e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, modalità e criteri generali di rinegoziazione ed estinzione anticipata dei mutui in essere contratti dagli enti locali e territoriali da effettuare entro il 31 dicembre 2016, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

a) riapertura della rinegoziazione dei mutui non rinegoziati per tutti gli enti locali, ivi inclusi quelli contratti con la Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali e quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

b) riduzione dei tassi di interesse applicati sulla base delle condizioni di mercato vigenti, senza prolungamento della scadenza naturale del mutuo, se non richiesto espressamente dall'ente richiedente;

c) oneri della rinegoziazione a carico del bilancio dello Stato;

d) estinzione anticipata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti con applicazione, ai fini della penale di recesso, del tasso di interesse pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell'ammortamento del debito da estinguere, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma dell'estinzione;

e) estinzione anticipata dei mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze senza applicazione di alcuna penale di recesso.

---

### **G/2495/64/5**

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premesso che:

l'articolo 9-ter, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, istituisce un Fondo per l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei Comuni, con dotazione complessiva di 110 milioni nel triennio 2016-2018.

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di non prevedere alcun indennizzo in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti.

---

**G/2495/65/5**

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premessi che:

l'articolo 15 prevede la possibilità per gli enti locali, in alcuni casi, di rimodulare o riformulare il Piano di riequilibrio finanziario. Con il comma 1, modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati, si proroga al 30 settembre 2016 il termine entro il quale gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 (nonché del 2015, come disposto presso la Camera) hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione possono – ferma restando la durata massima decennale del piano – provvedere a rimodularlo o riformularlo. Con il comma 2, si concede agli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario o ne hanno conseguito l'approvazione la facoltà di riformularlo o rimodularlo – con delibera da adattarsi entro la data del 30 settembre 2016 – per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio. La durata originaria del piano deve comunque restare invariata.

Impegna il governo ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di prevedere:

a) che il ripiano del disavanzo o la copertura di nuovi debiti fuori bilancio avvenga nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 188 e 194 del TUEL, ma senza superare la durata del piano;

b) che durante il perfezionamento e l'approvazione del nuovo piano riformulato o rimodulato non si sospendano:

1. la possibilità per la Corte dei conti di assegnare il termine per l'adozione delle eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (articolo 243-bis, comma 3, del TUEL);

2. le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente (articolo 243-bis, comma 4, del TUEL).

---

**G/2495/66/5**

BLUNDO

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premessi che:

l'articolo 3 prevede l'assegnazione di un contributo straordinario, per l'esercizio 2016, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nel limite complessivo di 18,5 milioni di euro, così ripartito:

16 milioni di euro per il Comune dell'Aquila (comma 1);

2,5 milioni di euro per gli altri comuni del cratere sismico (comma 2). Tale importo è stato incrementato di 1 milione di euro nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati (il testo iniziale prevede infatti un contributo pari a 1,5 milioni di euro. In conseguenza di una modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera, inoltre, si specifica che tale contributo è comprensivo di una quota pari a 500 mila euro finalizzata alle spese di personale impiegato presso gli UTR – Uffici Territoriali per la Ricostruzione – per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori cratere.

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di fare in modo che l'istruttoria delle pratiche presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) debba essere espletata entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Decorso il predetto termine, in caso di inerzia per eccessivo carico di lavoro, ai medesimi fini venga consentito il ricorso, con appositi contratti, a professionisti esterni qualificati.

**G/2495/67/5**

BLUNDO

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premessi che:

l'articolo 3 prevede l'assegnazione di un contributo straordinario, per l'esercizio 2016, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nel limite complessivo di 18,5 milioni di euro. Il citato contributo straordinario è attribuito a valere sulle risorse previste dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013 che prevede la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati;

il comma 1-ter, inserito dalla Camere dei deputati, interviene sulle disposizioni dell'articolo 67-quater, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 83 del 2012, che riguardano gli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi. La disciplina vigente prevede che tali interventi debbano essere iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal Comune, decorso il quale il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, mediante procedimento ad evidenza pubblica, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri. La modifica prevista dal comma in esame è volta a sopprimere il riferimento al ricorso a procedure di evidenza pubblica, ma consente al Comune di continuare i «procedimenti in essere per la ricostruzione privata» e con quelli provvedere ad affidare la progettazione e l'esecuzione dei lavori, sempre in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri.

Il comma 1-quater abroga gli ultimi due periodi del comma 5 dell'articolo 67-quater, del decreto-legge n. 83 del 2012, al fine di disciplinare le modalità per usufruire delle agevolazioni previste dal medesimo comma per la riparazione e per il miglioramento sismico delle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale ubicate nei centri storici, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009.

Impegna il governo ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di fare in modo che:

a) gli interventi di ricostruzione edilizia vengano effettuati mediante gare ad evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente dettata dal codice degli appalti;

b) gli enti locali siano tenuti a segnalare le specifiche irregolarità degli stati di avanzamento dei lavori entro 30 giorni dalla presentazione ed in assenza a provvedere al pagamento degli stessi;

c) i pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, emessi dal Direttore dei lavori, successivi al primo SAL, potranno essere liquidati dal Presidente del consorzio, dall'Amministratore del condominio, o dal Proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, solo al fronte di copia del bonifico bancario vidimato dall'istituto di credito con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fat-

ture dei fornitori e dei subappaltatori relative ai lavori effettuati nel precedente SAL, ed anche l'ultimo SAL»;

d) in caso di inadempienza da parte delle imprese appaltatrici nel pagamento dei fornitori e dei subappaltatori, il Presidente del Consorzio, l'Amministratore del condominio, o il Proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, dovranno procedere al pagamento diretto per l'importo dovuto, ai fornitori nonché ai subappaltatori, previa dichiarazione del direttore dei lavori per la regolare esecuzione degli stessi.

---

### **G/2495/68/5**

BLUNDO

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 2495 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio;

preso atto della attuale importante carenza di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la quale, pur mitigata in modo importante dal provvedimento in esame e da analoghi provvedimenti legislativi degli ultimi anni, risulta ancora, a causa dei tagli ormai decennali, attestarsi, in circa 3 mila unità tra tutti i ruoli operativi, tenendo conto dei previsti pensionamenti, come riferito dal sindacato di categoria Conapo;

preso atto che, effettuate le assunzioni straordinarie previste nel presente provvedimento l'unica graduatoria non esaurita dalla quale sarà possibile attingere personale idoneo all'assunzione nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, risulta essere quella relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, la cui scadenza è prevista al 31 dicembre 2016;

visto che ad oggi non risultano emanati ulteriori bandi di concorso per l'assunzione nella qualifica iniziale dei ruoli di Vigile del Fuoco e che, verosimilmente, i tempi tecnici per addivenire ad una nuova graduatoria di idonei si appalesano non brevi;

viste le crescenti emergenze del paese che vedono ampliare i compiti assegnati ai Vigili del Fuoco, nonché l'attribuzione di ulteriori importanti funzioni di concorso nella lotta attiva agli incendi boschivi affidate dalla legge n. 124 del 2015;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di reperire risorse finanziarie aggiuntive da destinare ad ulteriori assunzioni straordinarie di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel numero massimo ritenuto dal Go-

verno compatibile con la situazione finanziaria, al fine di recuperare, almeno in parte, la pesante attuale carenza di organico del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, valutando altresì la possibilità di proroga ulteriore, almeno al 31 dicembre 2017, della graduatoria degli idonei al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90;

ad effettuare una verifica sul possesso di mezzi e strumenti, da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di valutarne l'effettiva consistenza e congruità in modo da consentire agli stessi di poter effettivamente operare in linea con le necessarie esigenze di efficienza e sicurezza.

---

### **G/2495/69/5**

BLUNDO

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premessi che:

l'articolo 6-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede alcune misure finalizzate al potenziamento dell'attività dei vigili del fuoco, quali:

- l'autorizzazione all'assunzione straordinaria di 193 vigili del fuoco nei ruoli iniziali del Corpo per l'anno 2016 (comma 1);
- l'ampliamento di 400 unità della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e all'autorizzazione all'assunzione di un corrispondente numero di unità di personale (comma 2);
- l'autorizzazione della spesa di 10 milioni per l'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo dei vigili del fuoco (commi 3 e 4).

Vista l'esigenza di garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale.

impegna il Governo:

al fine di diminuire l'esistente carenza di organico di vigili del fuoco, a prevedere l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di ulteriori 500 unità per l'anno 2017, attingendo in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ot-

tobre 2013, n. 125. In caso di incapacienza della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 40 serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, di attingere dalla sola graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 40 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. A tale scopo il termine di validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 40 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, deve essere prorogato al 31 dicembre 2007.

---

**G/2495/70/5 (testo 2)**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

La Commissione,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2495, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio,

premesso che:

con l'articolo 24 del provvedimento in oggetto, recante misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali e turistiche, s'intende affrontare il complesso percorso di risanamento delle gestioni per il rilancio dell'attività delle fondazioni lirico sinfoniche;

tali fondazioni hanno fatto registrare, in buona parte dei casi, gestioni poso oculate e gravi crisi patrimoniali e finanziarie; insistiti interventi normativi hanno cercato di tamponare la grave situazione venutasi a creare, avviando un processo virtuoso di risanamento e prevedendo la rinegoziazione e ristrutturazione del debito, senza tuttavia riuscire a rilanciare le Fondazioni lirico-sinfoniche per farle tornare, in prospettiva più moderna, non semplici imprese commerciali ma centri di elevata cultura;

considerato che:

attualmente le Fondazioni che hanno avviato procedure di risanamento del debito hanno incontrato non poche difficoltà, vedendosi costrette a significativi tagli e riduzioni di personale;

i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 24 sopra citato prevedono la revisione con uno o più regolamenti di delegificazione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico sinfoniche al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario;



in particolare il comma 3-bis, lettera b), prevede – sulla base dei requisiti posseduti – l'inquadramento di tali enti, alternativamente, come «fondazione lirico-sinfonica» o «teatro lirico-sinfonico», con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento: detto inquadramento, oltre a ingenerare un doppio binario circa l'appartenenza e la natura stessa delle istituzioni, si tradurrebbe inevitabilmente in una sorta di declassamento dei «teatri lirico sinfonici» a discapito delle «fondazioni», con pesanti ricadute occupazionali e su quei principi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità che si vorrebbero salvaguardare;

il comma 3-quater, lettera a) stabilisce che, nel caso in cui le fondazioni non raggiungano il pareggio di bilancio, al personale anche direttivo non sono riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello;

la lettera b) del comma 3-quater prosegue disponendo che le fondazioni che «non raggiungano il pareggio di bilancio sono tenute a prevedere opportune riduzioni dell'attività, comprese la chiusura temporanea o stagionale e la conseguente trasformazione temporanea del rapporto di lavoro del personale, anche direttivo, da tempo pieno a tempo parziale»;

valutato in fine che:

il disegno di legge n. 2287, 649 e 1835-A, recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo prevede all'articolo 34, comma 3, una delega legislativa per il riordino delle fondazioni lirico sinfoniche, oggetto di stralcio in Commissione che potrebbe, qualora sia confermata in Aula, contenere misure di risanamento di tali enti;

occorrono, non solo misure di risanamento economiche, ma anche interventi a tutela dei lavoratori delle Fondazioni;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

individuare modelli organizzativi e gestionali efficaci, idonei a garantire la stabilità economico-finanziaria, che valorizzino la qualità e la specificità delle singole Fondazioni, senza ricorrere tuttavia a «inquadramenti» e ripartizioni di sorta in «teatri lirico sinfonici» e «fondazioni»;

prevedere e adottare misure che incentivino le Fondazioni ad attuare modelli di gestione più virtuosi, evitando tuttavia il ricorso a misure penalizzanti che – legate al mancato pareggio economico – risultino a danno della forza lavoro e del personale senza incarichi di gestione;

adottare misure necessarie, in conformità con quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge in esame e l'annunciato provvedimento derivante dallo stralcio dell'articolo 34 nel disegno di legge n. 2287, 649 e 1835-A, recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo, affinché al personale delle Fondazioni lirico-sinfoniche, di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, che risultino in possesso dei necessari requisiti anagrafici e contributivi alla data del 31 dicembre 2019, si applichino la disciplina in materia di decor-

renza del trattamento pensionistico vigenti anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, attualmente previste solo per gli enti assoggettati alle disposizioni di cui al decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

---

**G/2495/70/5**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

La Commissione,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2495, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio,

premessso che:

con l'articolo 24 del provvedimento in oggetto, recante misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali e turistiche, s'intende affrontare il complesso percorso di risanamento delle gestioni per il rilancio dell'attività delle fondazioni lirico sinfoniche;

tali fondazioni hanno fatto registrare, in buona parte dei casi, gestioni poso oculate e gravi crisi patrimoniali e finanziarie; insistiti interventi normativi hanno cercato di tamponare la grave situazione venutasi a creare, avviando un processo virtuoso di risanamento e prevedendo la rinegoziazione e ristrutturazione del debito, senza tuttavia riuscire a rilanciare le Fondazioni lirico-sinfoniche per farle tornare, in prospettiva più moderna, non semplici imprese commerciali ma centri di elevata cultura;

considerato che:

attualmente le Fondazioni che hanno avviato procedure di risanamento del debito hanno incontrato non poche difficoltà, vedendosi costrette a significativi tagli e riduzioni di personale;

i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 24 sopra citato prevedono la revisione con uno o più regolamenti di delegificazione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico sinfoniche al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario;

in particolare il comma 3-bis, lettera b), prevede – sulla base dei requisiti posseduti – l'inquadramento di tali enti, alternativamente, come «fondazione lirico-sinfonica» o «teatro lirico-sinfonico», con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento: detto inquadramento, oltre a ingenerare un doppio binario circa l'appartenenza e la natura stessa delle istituzioni, si tradurrebbe inevitabilmente in una sorta di declassamento dei «teatri lirico sinfonici» a discapito delle

«fondazioni», con pesanti ricadute occupazionali e su quei principi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità che si vorrebbero salvaguardare;

il comma 3-*quater*, lettera *a*) stabilisce che, nel caso in cui le fondazioni non raggiungano il pareggio di bilancio, al personale anche direttivo non sono riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello;

la lettera *b*) del comma 3-*quater* prosegue disponendo che le fondazioni che «non raggiungano il pareggio di bilancio sono tenute a prevedere opportune riduzioni dell'attività, comprese la chiusura temporanea o stagionale e la conseguente trasformazione temporanea del rapporto di lavoro del personale, anche direttivo, da tempo pieno a tempo parziale»;

valutato in fine che:

il disegno di legge n. 2287, 649 e 1835-A, recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo prevede all'articolo 34, comma 3, una delega legislativa per il riordino delle fondazioni lirico sinfoniche, oggetto di stralcio in Commissione che potrebbe, qualora sia confermata in Aula, contenere misure di risanamento di tali enti;

occorrono, non solo misure di risanamento economiche, ma anche interventi a tutela dei lavoratori delle Fondazioni;

impegna il Governo:

a individuare modelli organizzativi e gestionali efficaci, idonei a garantire la stabilità economico-finanziaria, che valorizzino la qualità e la specificità delle singole Fondazioni, senza ricorrere tuttavia a «inquadramenti» e ripartizioni di sorta in «teatri lirico sinfonici» e «fondazioni»;

a prevedere e adottare misure che incentivino le Fondazioni ad attuare modelli di gestione più virtuosi, evitando tuttavia il ricorso a misure penalizzanti che – legate al mancato pareggio economico – risultino a danno della forza lavoro e del personale senza incarichi di gestione;

ad adottare misure necessarie, in conformità con l'annunciato provvedimento derivante dallo stralcio dell'articolo 34 nel disegno di legge n. 2287, 649 e 1835-A, recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo, affinché al personale delle Fondazioni lirico-sinfoniche, di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, che risultino in possesso dei necessari requisiti anagrafici e contributivi alla data del 31 dicembre 2019, si applichino la disciplina in materia di decorrenza del trattamento pensionistico vigenti anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, attualmente previste solo per gli enti assoggettati alle disposizioni di cui al decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

---

**G/2495/71/5 (testo 2)**

Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI, BELLOT, SIMEONI, BIGNAMI, MUSSINI, BOCCHINO, FUCXSIA

La Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 2495 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio;

premesso che:

l'articolo 21 del disegno di legge in esame reca misure di governo della spesa farmaceutica e di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco;

ad oggi, almeno 350.000 italiani soffrono di infezione cronica derivante da virus dell'epatite C (HCV). Circa il 20 per cento di tutti i pazienti con infezione cronica HCV è affetto da cirrosi, o da estesa fibrosi del fegato, che negli anni può causare emorragia digestiva, esaurimento funzionale e tumore del fegato. Per questa ragione i pazienti con cirrosi, e sue complicanze, hanno avuto accesso prioritario ai farmaci anti epatite C orali, limitati come quantità per mantenere la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale;

a fine giugno 2016 circa 50 mila italiani sono stati trattati con farmaci orali, con tassi di guarigione superiore al 90-95 per cento. Tuttavia, un certo numero di pazienti, guariti dalla infezione HCV, in fase avanzata di cirrosi, ha avuto e potrà ancora sviluppare complicanze, come lo scompenso clinico ed il tumore di fegato e, se di età inferiore a 70 anni, potrà manifestare la necessità di trapianto di fegato. Tutto questo non ridimensiona i meriti delle nuove, costose cure antivirali (poiché le complicanze mortali della cirrosi sono molto più frequenti nei pazienti non trattati) ma introduce la necessità di anticipare le cure antivirali nei pazienti con infezioni più recenti e minore malattia epatica associata;

ad oggi non è consentita la commercializzazione dei farmaci generici, il cui prezzo di acquisto è 40400 volte inferiore a quello dei *brand*, al di fuori delle nazioni per le quali vige un contratto commerciale di esclusiva territoriale; nel nostro Paese, l'accesso universale ai trattamenti orali HCV è limitato anche dalla capacità di trattamento del sistema Italia: come da intese con l'AIFA, in 18 mesi sono stati trattati 50.000 pazienti, saturando le capacità di erogare servizi ambulatoriali in ospedali qualificati;

a partire dal dicembre 2014 l'AIFA ha avviato il disegno dei registri di monitoraggio dei nuovi farmaci antivirali ad azione diretta per l'epatite C. A dicembre 2015 erano stati avviati 31.069 trattamenti. La spesa del Servizio sanitario nazionale per i farmaci anti HCV per l'anno 2015 ammonta a 1,7 miliardi di euro (7,8 per cento della spesa farmaceutica del SSN), corrispondente ad un consumo di 7,3 milioni di dosi giornaliere. Sofosbuvir è il primo principio attivo per spesa seguito dall'associazione sofosbuvir/ledipasvir. Al 20 giugno 2016 (data dell'ultimo aggiornamento

dei registri di monitoraggio AIFA), i trattamenti avviati con i nuovi farmaci per la cura dell'epatite C sono 49.715;

la spesa farmaceutica in Italia si attesta intorno ai 25 miliardi di euro e secondo le previsioni arriverà a 35 miliardi di euro nel 2020, anche a causa della produzione di nuovi e costosi farmaci;

considerato che:

è in aumento il ricorso all'automedicazione dei singoli cittadini italiani, che non ricevono cure dallo Stato, nonché il procurarsi i farmaci necessari per la cura della propria patologia attraverso *internet*, purtroppo non solo quelli garantiti dai *brand*, ma anche quelli non garantiti;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

attivare un percorso di sperimentazione dei farmaci generici per la cura del virus dell'epatite C (HCV), già in produzione presso aziende farmaceutiche autorizzate in altri Paesi, attraverso i policlinici nazionali, che prendano in carico pazienti in varie fasi della malattia, per l'accesso alle cure orali e che accettano spontaneamente di sottoporsi alla sperimentazione clinica;

stipulare un protocollo di intesa per la sperimentazione su volontari tra il Ministero della salute e le aziende produttrici dei farmaci generici.

---

#### **G/2495/71/5**

Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI, BELLOT, SIMEONI, BIGNAMI, MUSSINI, BOCCHINO, FUCSIA

La Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 2495 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio;

premesso che:

l'articolo 21 del disegno di legge in esame reca misure di governo della spesa farmaceutica e di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco;

ad oggi, almeno 350.000 italiani soffrono di infezione cronica derivante da virus dell'epatite C (HCV). Circa il 20 per cento di tutti i pazienti con infezione cronica HCV è affetto da cirrosi, o da estesa fibrosi del fegato, che negli anni può causare emorragia digestiva, esaurimento funzionale e tumore del fegato. Per questa ragione i pazienti con cirrosi, e sue complicanze, hanno avuto accesso prioritario ai farmaci anti epatite C orali, limitati come quantità per mantenere la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale;

a fine giugno 2016 circa 50 mila italiani sono stati trattati con farmaci orali, con tassi di guarigione superiore al 90-95 per cento. Tuttavia, un certo numero di pazienti, guariti dalla infezione HCV, in fase avanzata di cirro si, ha avuto e potrà ancora sviluppare complicanze, come lo scompenso clinico ed il tumore di fegato e, se di età inferiore a 70 anni, potrà manifestare la necessità di trapianto di fegato. Tutto questo non ridimensiona i meriti delle nuove, costose cure antivirali (poiché le complicanze mortali della cirro si sono molto più frequenti nei pazienti non trattati) ma introduce la necessità di anticipare le cure antivirali nei pazienti con infezioni più recenti e minore malattia epatica associata;

ad oggi non è consentita la commercializzazione dei farmaci generici, il cui prezzo di acquisto è 40400 volte inferiore a quello dei *brand*, al di fuori delle nazioni per le quali vige un contratto commerciale di esclusiva territoriale; nel nostro Paese, l'accesso universale ai trattamenti orali HCV è limitato anche dalla capacità di trattamento del sistema Italia: come da intese con l'AIFA, in 18 mesi sono stati trattati 50.000 pazienti, saturando le capacità di erogare servizi ambulatoriali in ospedali qualificati;

a partire dal dicembre 2014 l'AIFA ha avviato il disegno dei registri di monitoraggio dei nuovi farmaci antivirali ad azione diretta per l'epatite C. A dicembre 2015 erano stati avviati 31.069 trattamenti. La spesa del Servizio sanitario nazionale per i farmaci anti HCV per l'anno 2015 ammonta a 1,7 miliardi di euro (7,8 per cento della spesa farmaceutica del SSN), corrispondente ad un consumo di 7,3 milioni di dosi giornaliere. Sofosbuvir è il primo principio attivo per spesa seguito dall'associazione sofosbuvir/ledipasvir. Al 20 giugno 2016 (data dell'ultimo aggiornamento dei registri di monitoraggio AIFA), i trattamenti avviati con i nuovi farmaci per la cura dell'epatite C sono 49.715;

la spesa farmaceutica in Italia si attesta intorno ai 25 miliardi di euro e secondo le previsioni arriverà a 35 miliardi di euro nel 2020, anche a causa della produzione di nuovi e costosi farmaci;

considerato che:

è in aumento il ricorso all'automedicazione dei singoli cittadini italiani, che non ricevono cure dallo Stato, nonché il procurarsi i farmaci necessari per la cura della propria patologia attraverso *internet*, purtroppo non solo quelli garantiti dai *brand*, ma anche quelli non garantiti;

impegna il Governo:

ad attivare un percorso di sperimentazione dei farmaci generici per la cura del virus dell'epatite C (HCV), già in produzione presso aziende farmaceutiche autorizzate in altri Paesi, attraverso i policlinici nazionali, che prendano in carico pazienti in varie fasi della malattia, per l'accesso alle cure orali e che accettano spontaneamente di sottoporsi alla sperimentazione clinica;

a stipulare un protocollo di intesa per la sperimentazione su volontari tra il Ministero della salute e le aziende produttrici dei farmaci generici.

---

**G/2495/72/5 (testo 2)**

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, DEL BARBA

La Commissione,

in sede di esame del capo IV, «Norme in materia di agricoltura»,

premesso che:

con l'entrata in vigore della riforma della Politica agricola comune (PAC), l'Unione Europea ha disposto, dopo trentadue anni di applicazione, a decorrere dal 10 aprile 2015, la soppressione del regime di contingentamento della produzione di latte, denominato «quote latte»;

la riforma del settore, a compimento di un percorso applicativo controverso che aveva già danneggiato gravemente la zootecnia italiana, ha determinato condizioni di ulteriore sofferenza per gli allevatori che si trovano a dover fronteggiare, in assenza di strumenti idonei di tutela, un calo verticale, attorno al 30 per cento, del prezzo del prodotto all'origine, con valori ormai costantemente al di sotto dei costi di produzione;

la situazione di crisi ha già condotto in sofferenza migliaia di aziende, con chiusure che rasentano la media di 1.500 unità all'anno, ed appare ancora più difficilmente sostenibile nelle zone svantaggiate che presentano, inevitabilmente, costi di produzione del latte più elevati. Le misure di supporto recentemente messe in campo dal Governo, con il cosiddetto «Fondo Latte» e la sospensione temporanea dei mutui disposta d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, non appaiono in grado di consentire il sostentamento di attività che pure rivestono primaria rilevanza ambientale, in particolare nelle zone di montagna, dove il pascolo e l'allevamento estensivo costituiscono un fattore decisivo per il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

al fine di potenziare e garantire il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico e la valorizzazione turistica delle aree montane, di predisporre, nella prossima legge di stabilità, misure di sostegno per le aziende zootecniche operanti nelle province interamente montane confinanti con Paesi stranieri, che introducano agevolazioni per la remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali, ai sensi l'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a favore degli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal regolamento UE n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, utilizzando come

parametro di riferimento le unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU).

---

**G/2495/72/5**

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, DEL BARBA

La Commissione,

in sede di esame del capo IV, «Norme in materia di agricoltura»,

premesso che:

con l'entrata in vigore della riforma della Politica agricola comune (PAC), l'Unione Europea ha disposto, dopo trentadue anni di applicazione, a decorrere dal 10 aprile 2015, la soppressione del regime di contingentamento della produzione di latte, denominato «quote latte»;

la riforma del settore, a compimento di un percorso applicativo controverso che aveva già danneggiato gravemente la zootecnia italiana, ha determinato condizioni di ulteriore sofferenza per gli allevatori che si trovano a dover fronteggiare, in assenza di strumenti idonei di tutela, un calo verticale, attorno al 30 per cento, del prezzo del prodotto all'origine, con valori ormai costantemente al di sotto dei costi di produzione;

la situazione di crisi ha già condotto in sofferenza migliaia di aziende, con chiusure che rasentano la media di 1.500 unità all'anno, ed appare ancora più difficilmente sostenibile nelle zone svantaggiate che presentano, inevitabilmente, costi di produzione del latte più elevati. Le misure di supporto recentemente messe in campo dal Governo, con il cosiddetto «Fondo Latte» e la sospensione temporanea dei mutui disposta d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, non appaiono in grado di consentire il sostentamento di attività che pure rivestono primaria rilevanza ambientale, in particolare nelle zone di montagna, dove il pascolo e l'allevamento estensivo costituiscono un fattore decisivo per il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;

impegna il Governo:

al fine di potenziare e garantire il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico e la valorizzazione turistica delle aree montane, a predisporre, nella prossima legge di stabilità, misure di sostegno per le aziende zootecniche operanti nelle province interamente montane confinanti con Paesi stranieri, che introducano agevolazioni per la remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali, ai sensi l'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a favore degli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal regolamento UE n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, utilizzando come



parametro di riferimento le unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU).

---

**G/2495/73/5**

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

La Commissione,

in sede di esame dell'articolo 6-*bis*,

premessi che:

l'articolo 6-*bis* introdotto durante l'esame alla Camera dei Deputati, al fine di assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in situazioni emergenziali, autorizza, al comma 1, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo di 193 unità, per l'anno 2016 a valere sulle facoltà assunzionali del 2017 e al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio, prevede, al comma 2, rincremento di 400 unità della dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco;

per l'assunzione straordinaria delle 193 unità è previsto che «in caso di incapienza della graduatoria relativa alla procedura selettiva, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, si attingerà dalla sola graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008;

per la copertura dei 400 posti portati in aumento è disposto si attinga mediante ricorso, in parti uguali, alle graduatorie relative alla procedura selettiva di cui al decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007 e al concorso pubblico a 814 posti di cui al decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008;

al fine di potenziare la capacità di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il comma 3 dello stesso articolo 6-*bis* autorizza, nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, per provvedere all'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del suddetto Corpo;

per recuperare parte della cronica carenza del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è quanto mai indispensabile prevedere per il 2017 l'assunzione di ulteriori 500 delle circa 3000 unità operative mancanti, prorogando a tal fine la graduatoria degli idonei al concorso pubblico;

a causa dei continui e consistenti tagli alle risorse finanziarie subiti negli ultimi anni e alle nuove emergenze che è chiamato a fronteggiare, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco necessita di maggiori investimenti per

l'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale rispetto a quelli previsti nel decreto in esame;

impegna il Governo,

a predisporre, anche in successivi provvedimenti normativi (o nella prossima legge di stabilità), misure dirette ad autorizzare, in via eccezionale e in deroga alle normative vigenti, l'assunzione straordinaria nei moli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di ulteriori 500 unità per l'anno 2017, attingendo in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 nonché a prevedere che, in caso di incapienza della graduatoria relativa al decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, si attinga alla sola graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008 prorogandola, a tale scopo, al 31 dicembre 2017;

a prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi (o nella prossima legge di stabilità), lo stanziamento di adeguate risorse aggiuntive, nella misura di almeno 5 milioni di euro a decorrere dal 2017, finalizzati ad investimenti per l'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale.

---

#### **G/2495/74/5 (testo 2)**

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante- «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premesso che:

nel 2015 l'economia dell'Italia ha fatto segnare *performance* deboli nel confronto europeo (crescita del-PIL dello 0,8%);

è necessario evitare che a questa situazione negativa a livello nazionale si aggiungano, nell'anno finanziario 2016, criticità di bilancio a livello locale, generate da decisioni a livello nazionale, che possano ulteriormente compromettere la ripresa sociale ed economica del Paese,

il gettito IMU non acquisito dai Comuni già considerati montani e collinari nel 2015 per l'IMU dovuta sui terreni agricoli ha determinato problemi di bilancio alle Amministrazioni locali che si ripercuotono anche sull'erogazione dei servizi, problematicità che necessitano di essere superate attraverso l'intervento dello Stato con un ammontare di risorse che sia appropriato,

impegna il Governo:

ad intervenire, a parziale ristoro del gettito non acquisito dai Comuni già considerati montani e collinari nel 2015 per l'IMU dovuta sui terreni agricoli.

---

### **G/2495/74/5**

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante- «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premesso che:

nel 2015 l'economia dell'Italia ha fatto segnare *performance* deboli nel confronto europeo (crescita del-PIL dello 0,8%);

è necessario evitare che a questa situazione negativa a livello nazionale si aggiungano, nell'anno finanziario 2016, criticità di bilancio a livello locale, generate da decisioni a livello nazionale, che possano ulteriormente compromettere la ripresa sociale ed economica del Paese,

il gettito IMU non acquisito dai Comuni già considerati montani e collinari nel 2015 per l'IMU dovuta sui terreni agricoli ha determinato problemi di bilancio alle Amministrazioni locali che si ripercuotono anche sull'erogazione dei servizi, problematicità che necessitano di essere superate attraverso l'intervento dello Stato con un ammontare di risorse che sia appropriato,

impegna il Governo:

ad intervenire, a parziale ristoro del gettito non acquisito dai Comuni già considerati montani e collinari nel 2015 per l'IMU dovuta sui terreni agricoli, destinando un contributo di complessivi 65 milioni di euro, da ripartirsi tra i Comuni, al fine di ristorare parzialmente anche per il 2015 i rilevanti scostamenti tra stime ministeriali e gettiti effettivi, in misura proporzionalmente identica all'analogo ristoro attuato per il 2014.

---

**G/2495/75/5**

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premessi che:

l'eccezionalità della situazione finanziaria di province e città metropolitane, nonché la modifica, a decorrere dal 2016, delle nuove regole di finanza pubblica, impongono una seria riflessione sulle conseguenze dell'applicazione delle sanzioni per il patto di stabilità 2015;

l'articolo 31 (Patto di stabilità interno degli enti locali) della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), al comma 26 elenca le sanzioni a carico degli enti locali inadempienti, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno;

tra queste, rientrano quella di cui alla lettera *b*) relativa al limite di spesa corrente rapportato all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. Tale limite è ontologicamente impossibile da rispettare, poiché dal 2014 in poi, con il dl 66/14 e la legge n. 190/14, si è imposto alle Province e Cm un versamento (spesa corrente) allo Stato pari a oltre 1600 milioni; quella di cui alla lettera *d*), relativa al divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Occorre ricordare che per le Province tale divieto è già previsto dalla legislazione specifica, e che le Province hanno già provveduto a ridimensionare al 50% le proprie dotazioni organiche; quella di cui alla lettera *e*) relativa alle indennità di funzione e gettoni di presenza, già risolta dalla disciplina vigente che prevede gratuità per gli amministratori delle Province e città metropolitane,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a prevedere l'eliminazione delle predette sanzioni.

---

**G/2495/76/5 (testo 2)**

MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premessi che:

i processi di razionalizzazione delle spese, «*Spending review*», hanno determinato nel periodo 2011-2015 una diminuzione di risorse per le Regioni e gli enti locali attraverso una riduzione dei trasferimenti dallo Stato di poco superiore ai 25 miliardi di euro. Un valore importante che i Presidenti delle Regioni e Sindaci hanno dovuto, spesso, bilanciare aumentando la tassazione locale o diminuendo i servizi per i cittadini;

è opportuno intervenire, con riguardo alle Regioni e agli enti locali, sulla legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) introducendo disposizioni relative al saldo di competenza 2016, al ripristino premialità, ai patti di solidarietà e in materia di facilitazione della programmazione degli investimenti;

l'Associazione Comuni Italiani ha presentato delle proposte emendative per superare alcune criticità riscontrate dagli Amministratori locali;

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

modificare la legge di stabilità 2016 al fine di:

– riattribuire al comparto gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni comminate agli enti non rispettosi dei vincoli di finanza pubblica assegnati al comparto stesso, al fine di evitare che a ciascun comparto degli enti locali sia attribuito un surplus di manovra nell'anno in corso, attraverso un meccanismo che escluda gli enti che non hanno contribuito a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica, recuperando così uno strumento di flessibilità per il governo della finanza locale;

– potenziare l'effetto dei patti regionali e nazionale orizzontale, favorendo un utilizzo equo degli strumenti di flessibilità previsti dal legislatore per la regolazione in corso d'anno dei vincoli di finanza pubblica, permettendo, in particolare, agli enti locali di rimodulare le richieste rivolte all'orizzontale nazionale (dopo la prima scadenza del 15 giugno) alla luce degli spazi successivamente ottenuti con i patti regionali;

– prevedere una riapertura dei termini per l'assegnazione di spazi finanziari relativi ad opere di bonifica di siti minerari che potrebbe soddisfare ulteriori istanze territoriali nel frattempo intervenute;

– prevedere, limitatamente al 2016, che le risorse accertate relative a voci di spesa contenute nei quadri economici riguardanti spese di investimento confluite nel corso del 2015 nel fondo pluriennale vincolato, pur in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'esercizio 2016, rimangono iscritte nel fondo pluriennale vincolato, purché la progettazione dell'investimento sia a livello esecutivo.

**G/2495/76/5**

MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premessi che:

i processi di razionalizzazione delle spese, «*Spending review*», hanno determinato nel periodo 2011-2015 una diminuzione di risorse per le Regioni e gli enti locali attraverso una riduzione dei trasferimenti dallo Stato di poco superiore ai 25 miliardi di euro. Un valore importante che i Presidenti delle Regioni e Sindaci hanno dovuto, spesso, bilanciare aumentando la tassazione locale o diminuendo i servizi per i cittadini;

è opportuno intervenire, con riguardo alle Regioni e agli enti locali, sulla legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) introducendo disposizioni relative al saldo di competenza 2016, al ripristino premialità, ai patti di solidarietà e in materia di facilitazione della programmazione degli investimenti;

l'Associazione Comuni Italiani ha presentato delle proposte emendative per superare alcune criticità riscontrate dagli Amministratori locali;

impegna il Governo:

a modificare, nel solco di quanto proposto dall'ANCI, la legge di stabilità 2016 al fine di:

– riattribuire al comparto gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni comminate agli enti non rispettosi dei vincoli di finanza pubblica assegnati al comparto stesso, al fine di evitare che a ciascun comparto degli enti locali sia attribuito un surplus di manovra nell'anno in corso, attraverso un meccanismo che escluda gli enti che non hanno contribuito a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica, recuperando così uno strumento di flessibilità per il governo della finanza locale;

– potenziare l'effetto dei patti regionali e nazionale orizzontale, favorendo così un utilizzo equo degli strumenti di flessibilità previsti dal legislatore per la regolazione in corso d'anno dei vincoli di finanza pubblica, permettendo agli enti locali di rimodulare le richieste rivolte a livello nazionale;

– neutralizzare, per l'anno in corso, gli effetti negativi sui bilanci degli enti fino allo scorso anno esclusi dai vincoli del Patto di stabilità interno, dovuti al sopravvenuto obbligo di conseguire un saldo finale di competenza non negativo, escluse le risorse rivenienti da debito e senza l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, introducendo un incentivo finanziario a favore delle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia che intendano attivare sul proprio territorio lo strumento del cosiddetto patto verticale,

implementato, negli scorsi anni, essenzialmente in virtù di un apposito contributo erariale;

– potenziare l'effetto dei patti regionali e nazionale orizzontale, favorendo un utilizzo equo degli strumenti di flessibilità previsti dal legislatore per la regolazione in corso d'anno dei vincoli di finanza pubblica, permettendo, in particolare, agli enti locali di rimodulare le richieste rivolte all'orizzontale nazionale (dopo la prima scadenza del 15 giugno) alla luce degli spazi successivamente ottenuti con i patti regionali;

– prevedere una riapertura dei termini per l'assegnazione di spazi finanziari relativi ad opere di bonifica di siti minerari che potrebbe soddisfare ulteriori istanze territoriali nel frattempo intervenute;

– prevedere, limitatamente al 2016, che le risorse accertate relative a voci di spesa contenute nei quadri economici riguardanti spese di investimento confluite nel corso del 2015 nel fondo pluriennale vincolato, pur in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'esercizio 2016, rimangono iscritte nel fondo pluriennale vincolato, purché la progettazione dell'investimento sia a livello esecutivo.

---

#### **G/2495/77/5 (testo 2)**

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premesso che:

i Comuni di minore dimensione, assoggettati dal 2013 alle regole del Patto di stabilità interno, gravati in misura particolarmente pesante dalle riduzioni di risorse del biennio 2014-15, e caratterizzati da bilanci strutturalmente rigidi, presentano situazioni finanziarie di generale e grave criticità;

sarebbe opportuno prevedere che, nel caso in cui le rate dei mutui in scadenza presentino un'incidenza particolarmente elevata sulle entrate correnti dell'ente, il relativo pagamento venga differito agli anni immediatamente successivi al periodo di ammortamento senza cumulare il pagamento di più annualità in un medesimo esercizio,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di prevedere la possibilità per i Comuni di minore dimensione di posticipare il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo nel

caso in cui queste presentino un'incidenza superiore al 12 per cento sul complesso delle entrate correnti.

---

**G/2495/77/5**

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premessi che:

i Comuni di minore dimensione, assoggettati dal 2013 alle regole del Patto di stabilità interno, gravati in misura particolarmente pesante dalle riduzioni di risorse del biennio 2014-15, e caratterizzati da bilanci strutturalmente rigidi, presentano situazioni finanziarie di generale e grave criticità;

sarebbe opportuno prevedere che, nel caso in cui le rate dei mutui in scadenza presentino un'incidenza particolarmente elevata sulle entrate correnti dell'ente, il relativo pagamento venga differito agli anni immediatamente successivi al periodo di ammortamento senza cumulare il pagamento di più annualità in un medesimo esercizio,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità per i Comuni di minore dimensione di posticipare il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo nel caso in cui queste presentino un'incidenza superiore al 12 per cento sul complesso delle entrate correnti.

---

**G/2495/78/5**

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN, Giovanni MAURO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premessi che:

l'articolo 11 del decreto-legge reca disposizioni che regolano i rapporti finanziari tra Stato e regione Siciliana, in attuazione del recente Ac-



cordo in materia di finanza pubblica firmato tra il Governo e la regione Siciliana il 20 giugno 2016, nelle more dell'approvazione delle modifiche da apportare dal 2016 alle norme di attuazione allo statuto della regione Siciliana;

le disposizioni in esso contenute producono una grave intromissione nelle prerogative autonome della Regione Siciliana,

impegna il Governo:

a sopprimere la previsione di cui all'articolo 11 sopra citato, dal momento che le garanzie costituzionali di autonomia degli Enti regionali non possono essere derogate tramite intese bilaterali.

---

#### **G/2495/79/5**

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premesso che:

i Comuni di piccole dimensioni versano, più di altri, in una situazione finanziaria di generale e grave criticità;

sarebbe opportuno dare impulso al processo di semplificazione dei documenti e delle comunicazioni contabili dei piccoli Comuni al fine di pervenire in tempi brevi ad un quadro effettivamente rinnovato ed efficace;

impegna il Governo:

a prevedere una semplificazione degli adempimenti contabili richiesti dall'ordinamento ai Comuni, sulla base della considerazione che documenti dai contenuti simili vengono spesso richiesti da diversi soggetti istituzionali, anche attraverso modalità, tempi e formati differenti, obbligando le amministrazioni comunali ad impegnare risorse umane, che devono recuperare, elaborare e fornire i dati utilizzando sistemi informatici spesso non uniformi.

---

**G/2495/80/5**

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premessi che:

tra il 2007 e il 2014, il personale dei comuni si è ridotto di 60.000 unità, con conseguente venir meno dei profili professionali cui far riferimento per gli organici per i servizi di protezione civile, e pregiudizio per le conseguenti attività di protezione civile da porre in essere in situazioni di emergenza, ma anche nella fase di preparazione alle emergenze e previsione e prevenzione dei rischi, è indispensabile garantire la continuità dei servizi comunali della polizia urbana e della Protezione civile, considerata l'importanza del loro appoggio ai compiti svolti dalle Forze dell'ordine,

impegna il Governo:

a prevedere che il personale assunto nell'ambito della funzione di protezione civile non sia computato ai fini delle limitazioni assunzionali nei comuni interessati, e la spesa per il personale impiegato in tale funzione non sia computata nei limiti della spesa di personale fissati dalle vigenti disposizioni di legge, nei limiti fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con la conferenza Stato Città e Autonomie locali.

---

**G/2495/81/5**

RIZZOTTI, D'ALÌ

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premessi che:

il sistema del *pay back*, per come è attualmente strutturato, è paradossale per tutte le aziende, che si vedono costrette a ripianare sforamenti di cui non hanno alcuna responsabilità, ma lo è ancor di più per le aziende che producono farmaci generici – le uniche che contribuiscono a ridurre la spesa farmaceutica, in virtù del prezzo più basso, imposto per legge a tali medicinali;

mettere sullo stesso piano farmaci fuori brevetto (cioè tutto il segmento che include generici e farmaci *brand* non più protetti da un brevetto) e *originator* significa porre un tetto al risparmio che il SSN potrebbe perseguire attraverso un maggior utilizzo dei generici. Il paradosso è tanto più evidente se si considera che molte regioni hanno adottato provvedimenti mirati ad incentivare l'utilizzo dei generici, per cui da una parte si spinge verso l'utilizzo di farmaci che generano risparmi per SSN, mentre dall'altra si pone un limite alla crescita dei generici e quindi ai risparmi possibili per il Sistema Sanitario Nazionale;

considerato che:

tra il 2017 ed il 2023 andranno a scadenza brevetti di farmaci che generano, conservativamente, una spesa di oltre 3,7 miliardi di euro annui pari a oltre 22 miliardi di euro in 6 anni. Solo nei prossimi 30 mesi con l'arrivo dei farmaci equivalenti di diverse molecole in scadenza di brevetto, si raggiungeranno risparmi pari a quasi un miliardo di euro. Vincolare con una norma la destinazione di queste risorse al Fondo per i farmaci innovativi, evitando che le Regioni li dirottino verso altri capitoli di spesa, risolverebbe già buona parte del problema relativo al finanziamento del Fondo per gli innovativi, non solo nel breve periodo;

un recente studio realizzato da Nomisma («Il sistema dei farmaci generici in Italia – Scenari per una crescita sostenibile»), sulla base di una simulazione basata sui dati del 2013 (ultimi dati AIFA disponibili) ha evidenziato che per il 2013 un terzo del *pay-back* sarebbe stato a carico delle aziende produttrici di farmaci generici, pur rappresentando queste ultime soltanto il 13 per cento circa del mercato complessivo. Di qui la necessità di modificare l'attuale meccanismo del *pay-back* che per le sue caratteristiche, non consente alle aziende produttrici di farmaci generici di acquisire importanti quote di mercato, circostanza che rischia seriamente di rallentare l'espansione e, conseguentemente, di ridurre i risparmi a beneficio del Servizio Sanitario Nazionale,

impegna il Governo:

ad apportare modifiche alla procedura di ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera volte a eliminare gli effetti penalizzanti a carico delle industrie produttrici di farmaci generici collegati alla normativa vigente;

ad introdurre un correttivo nel sistema di calcolo del ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, prevedendo la distribuzione dell'onere del ripiano tra le aziende in base alla rispettiva quota di mercato conseguita nell'anno di riferimento del ripiano;

al fine di decongestionare il *deficit* della spesa farmaceutica, a valutare la necessità di finanziamenti aggiuntivi per il Fondo riservato al rimborso dei farmaci innovativi istituito dalla legge di stabilità 2015.

**G/2495/82/5 (testo 2)**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

La Commissione,

premesso che:

nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati mentre è stato approvato un emendamento che istituisce un nuovo fondo statale per favorire l'estinzione anticipata di mutui e obbligazioni locali, non è stato accolto l'emendamento gli emendamenti, tra i quali uno presentato dal Gruppo di Sinistra Italiana a prima firma Fassina, per consentire la rinegoziazione dei mutui contratti dagli enti territoriali con la Cassa depositi e prestiti;

è necessario ed urgente, pena il blocco delle attività di molti comuni a partire dalla Capitale, alleggerire i bilanci dagli oneri di ammortamento di finanziamenti nati anni fa, e quindi gravati da tassi anche del 5 per cento e oltre, lontanissimi dai livelli attuali;

la stessa Anci aveva chiesto di replicare per i Comuni più grandi le modalità di ristrutturazione del debito concesse l'anno scorso alle Regioni dall'articolo 45 del decreto legge n. 66/2015. In particolare, la norma proposta dall'Ani prevedeva che il Ministero dell'economia e delle finanze potesse effettuare la ristrutturazione dei mutui contratti anche dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero stesso o la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

attualmente, ad esempio, il debito del Comune di Roma costa dal 4,2 al 5,6 per cento, in una fase storica in cui i finanziamenti hanno un costo vicino allo zero. Oggi, la stessa Cassa Depositi e Prestiti concede mutui agli enti territoriali che oscillano tra l'1,240 e l'1,750 per cento a secondo della tipologia dei prestiti;

le periferie dei grandi comuni sono i luoghi dove in maniera più acuta si fanno sentire la crisi occupazionale, la precarietà, la carenza di servizi essenziali a partire dal trasporto pubblico locale;

se, ad esempio, il Comune di Roma potesse risparmiare una parte di quelle risorse e si abbattesse il costo del debito del 50 per cento e più, ci sarebbe un margine per risparmiare 130-170 milioni, che potrebbero essere tradotti in riduzione delle imposte o in investimenti,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di prendere gli opportuni provvedimenti, anche legislativi, al fine di consentire la rinegoziazione dei mutui contratti dai Comuni con la Cassa depositi e prestiti per adeguare i tassi di eresse agli attuali valori di mercato.

---

**G/2495/82/5**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

La Commissione,

premesso che:

nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati mentre è stato approvato un emendamento che istituisce un nuovo fondo statale per favorire l'estinzione anticipata di mutui: e obbligazioni locali, non è stato accolto l'emendamento gli emendamenti, tra i quali uno presentato dal Gruppo di Sinistra Italiana a prima firma Fassina, per consentire la rinegoziazione dei mutui contratti dagli enti territoriali con la Cassa depositi e prestiti;

è necessario ed urgente, pena il blocco delle attività di molti comuni a partire dalla Capitale, alleggerire i bilanci dagli oneri di ammortamento di finanziamenti nati anni fa, e quindi gravati da tassi anche del 5 per cento e oltre, lontanissimi dai livelli attuali;

la stessa Anci aveva chiesto di replicare per i Comuni più grandi le modalità di ristrutturazione del debito concesse l'anno scorso alle Regioni dall'articolo 45 del decreto legge n. 66/2015. In particolare, la norma proposta dall'AnCi prevedeva che il Ministero dell'economia e delle finanze potesse effettuare la ristrutturazione dei mutui contratti anche dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero stesso o la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

attualmente, ad esempio, il debito del Comune di Roma costa dal 4,2 al 5,6 per cento, in una fase storica in cui i finanziamenti hanno un costo vicino allo zero. Oggi, la stessa Cassa Depositi e Prestiti concede mutui agli enti territoriali che oscillano tra l'1,240 e l'1,750 per cento a secondo della tipologia dei prestiti;

le periferie dei grandi comuni sono i luoghi dove in maniera più acuta si fanno sentire la crisi occupazionale, la precarietà, la carenza di servizi essenziali a partire dal trasporto pubblico locale;

se, ad esempio, il Comune di Roma potesse risparmiare una parte di quelle risorse e si abbattesse il costo del debito del 50 per cento e più, ci sarebbe un margine per risparmiare 130-170 milioni, che potrebbero essere tradotti in riduzione delle imposte o in investimenti,

impegna il Governo:

a prendere gli opportuni provvedimenti, anche legislativi, al fine di consentire la rinegoziazione dei mutui contratti dai Comuni con la Cassa depositi e prestiti per adeguare i tassi di eresse agli attuali valori di mercato.

---

**G/2495/83/5**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

La Commissione,

premesso che:

la Corte di Cassazione, con sentenza 24 febbraio 2016, n. 3618, ha ritenuto che le piattaforme petrolifere siano soggette ad accatastamento e quindi assoggettabili ad ICI, e conseguentemente, anche ad IMU e Tasi;

il suddetto pronunciamento è molto importante perché pone fine ad una diatriba in corso da anni in materia di applicazione dei tributi immobiliari, che ha visto i comuni contrapporsi da una parte con le società petrolifere e dall'altra con l'Agenzia delle entrate che nei fatti ha sempre ritenuto che le piattaforme petrolifere non fossero da iscrivere in catasto, con ciò alimentando ancora di più il contenzioso tributario;

l'importanza della questione è evidenziata anche dalla presentazione in parlamento di diverse interrogazioni parlamentari con le quali si lamenta l'incapacità della giurisprudenza di merito di pervenire ad una soluzione uniforme e si dà conto degli elevati importi coinvolti nel contenzioso;

la suddetta pronuncia della Corte va oltre il caso specifico oggetto del giudizio, enunciando principi di diritto molto importanti, come l'obbligatorietà dell'assoggettamento all'imposta dei fabbricati non iscritti in catasto, indipendentemente dalle eventuali problematiche collegate alla determinazione del loro valore imponibile;

con riferimento all'accatastabilità delle piattaforme petrolifere, la Corte ha affrontato preliminarmente il problema della natura delle piattaforme petrolifere, ritenendo che queste ultime debbano essere considerate come «immobili», ai sensi dell'articolo 812 del codice c.c., essendo *saldamente infisse nel sottosuolo marino*»;

si tratta di beni immobili che insistono sul territorio dello Stato, visto che il fondo marino appartiene al demanio dello Stato ed il diritto al suo sfruttamento minerario è soggetto a concessione. Essi soddisfano quindi il presupposto dell'ICI, così come definito dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, che si realizza con il possesso di fabbricati *siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali ....* »;

l'obbligo di accatastamento delle piattaforme petrolifere deriva direttamente dall'articolo 4, del regio decreto-legge n. 652 del 1939 che qualifica come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili «di qualunque materiale costituite» ed include tra questi anche *gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo*»;

dalle norme richiamate, secondo la Cassazione, consegue che le piattaforme stabilmente assicurate al suolo demaniale marino debbono essere accatastate;

nelle medesima sentenza la Suprema Corte affronta anche il problema della categoria catastale da attribuire, visto che il giudice di secondo grado aveva ritenuto che le piattaforme potessero essere annoverate tra gli immobili con destinazione B/9 e quindi comunque essere ritenute esenti dalle imposte patrimoniali di immobiliari perché riconosciute di pubblica utilità;

secondo la Suprema Corte, invece, «le piattaforme petrolifere, così come le centrali cui sono annesse, sono classificabili nella categoria catastale-D/7, svolgendo operazioni qualificabili quali, attività industriale»;

per quanto attiene il soggetto attivo d'imposta, la commissione tributaria regionale aveva escluso la potestà impositiva del Comune sulle acque territoriali e quindi l'assoggettabilità ad ICI delle piattaforme in ragione della loro allocazione a mare;

la Corte, dopo aver rilevato che «non può concepirsi un luogo del territorio nazionale che non «appartenga» ad un Comune» ha ritenuto che esiste una naturale potestà degli enti locali nell'ambito del mare territoriale, paragonabile a quella esercitata sul proprio territorio, fino ad una distanza di 12 miglia marine, «con estensione della sovranità dello Stato e, per esso, dei relativi Comuni, sul mare territoriale, pur con i limiti derivanti dalle convenzioni internazionali»,

dopo aver individuato la competenza territoriale comunale, la Cassazione ha affrontato il problema dell'inquadramento del caso di specie tra le ipotesi di soggettività passiva, individuandola nel «possesso a titolo di concessione». Secondo la Corte, «anche se il mare non è ricompreso tra i beni del demanio marittimo, che concernono solo il lido, la spiaggia e le terre emerse, tuttavia i beni infissi nel fondo del mare territoriale sono equiparabili a quelli del demanio marittimo». Conseguentemente, le strutture stabilmente infisse nel fondo del mare territoriale sono soggette al potere impositivo comunale, in quanto possedute in base ad una concessione demaniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992;

per quanto attiene alla determinazione del valore imponibile, ad avviso della parte intimata (ENI SpA), il Comune sarebbe carente del potere di «determinare il valore delle piattaforme ai fini ICI, essendo la base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale», con conseguente competenza dell'Agenzia delle entrate. Su tale punto la Corte enuncia principi molto importanti, che vanno al di là del caso concreto analizzato, in quanto, come noto, a seguito della incomprendibile abrogazione del quarto comma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992, che autorizzava l'uso della rendita presunta, parte della giurisprudenza di merito sembra ritenere che al Comune sia preclusa l'attività di accertamento con riferimento a fabbricati non iscritti in catasto o iscritti con rendita non più adeguata, pur nei casi di inerzia sia dell'intestatario catastale sia dell'Agenzia delle entrate, la quale anche in caso di attivazione della procedura ex articolo 1, comma 336, della legge finanziaria 2005, in molti casi non opera con la necessaria tempestività;

quanto esposto dimostra che si è configurata una situazione che stride con la logica e con la piena applicazione dei principi che regolano l'imposizione fiscale, perché la debenza del tributo, pur in presenza di fabbricato che ne soddisfa il presupposto, dipenderebbe dalla volontà del contribuente di procedere all'aggiornamento catastale, ovvero dalla tempestività dell'intervento in surroga dell'Agenzia delle entrate, senza che tali fattori aleatori derogino espressamente al termine decadenziale entro il quale il Comune può notificare atti di accertamento per recuperare gli importi dovuti;

in merito a quest'ultima questione la sentenza in commento effettua una significativa precisazione, laddove afferma che «tutti i fabbricati siti nel territorio dello Stato sono imponibili, soggiacciono all'imposta ICI e non può considerarsi "condicio sine qua non" ai fini impositivi, la iscrizione catastale in mancanza di una correlazione normativa tra "imponibilità" e accatastabilità essendo soggetti ad ICI tutti gli immobili, ancorché non accatastati e potendo essere determinata imposta in base ai criteri residuali». L'affermazione appare perfettamente aderente al dettato normativo, laddove è previsto che soddisfa il presupposto d'imposta il possesso di fabbricati iscritti o che devono essere iscritti in catasto;

per quanto riguarda le modalità di determinazione del valore, va anche considerato che le fattispecie in questione ricadono tra i fabbricati riconducibili al gruppo catastale D e interamente posseduti da imprese, fin quando la rendita catastale non sia attribuita. In mancanza di rendita, la determinazione della base imponibile deve essere, come è noto, effettuata utilizzando i valori ai bilancio, così come previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992;

individuato il criterio di determinazione della base imponibile, la Corte si preoccupa anche di quali sono gli impianti da valorizzare nella base imponibile;

dopo aver chiarito che le piattaforme costituiscono un cespite economico indipendente e distinto rispetto alla centrale di terra, e quindi soggetto ad accatastamento autonomo e non quale pertinenza della centrale di terra, la Corte rigetta la tesi della non valorizzazione delle condotte petrolifere, in quanto poste nei fondali marini, così come previsto dalla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6 del 2012. Sul punto la Corte ritiene che non possa considerarsi quale *ius superveniens* la disposizione di cui all'articolo 1, comma 244 della legge n. 190 del 2014, la quale prevede che nelle more dell'attuazione della revisione del catasto si applicano le istruzioni impartite con la circolare n. 6 del 2012, della soppressa Agenzia del territorio;

secondo la Corte, «premessa l'anomalia e gli evidenti profili di incostituzionalità di una legge che si limita a rinviare, ai fini della applicazione di una normativa, senza altra specificazione, alle istruzioni di una circolare ministeriale, emanata da una delle parti del giudizio, tuttavia tale circolare, «normativizzata», a prescindere dalla sua eventuale efficacia retro attiva, anche nel caso di valenza di interpretazione autentica della normativa indicata, non trova applicazione per le piattaforme petrolifere,



non menzionate nella citata circolare». Ed in particolare non trova applicazione il paragrafo 3 della suddetta circolare (paragrafo, peraltro, poi «abrogato» dall’Agenzia delle entrate con circolare n. 2 del 10 febbraio 2016) che ha in generale previsto la valorizzazione nella rendita catastale delle condotte petrolifere, ma solo se ubicate nel territorio dello Stato, con esclusione di quelle poste nei fondali marini. Ad avviso della Corte la circolare «normativizzata» non fa riferimento alle piattaforme petrolifere, ma solo alle «condotte petrolifere» che sono ontologicamente diverse dalle prime;

i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione autorizzano i Comuni che finora non abbiano provveduto ad accertare le piattaforme petrolifere a condurre tale attività con riferimento sia all’ICI che all’IMU-Tasi. L’attività non necessita dell’intervento preventivo dell’Agenzia delle entrate, in quanto la base imponibile può essere valorizzata sulla base delle scritture contabili della società proprietaria, ed in caso di mancata collaborazione, sulla base dei dati di bilancio pubblicati dalla Camera di Commercio;

per quanto riguarda l’ICI, trattandosi di omessa denuncia, nel corso del 2016 sono accertabili le annualità 2010 e 2011. Purtuttavia, in controtendenza a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, recentissimamente il Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 3/DF ha rilevato che ai fini dell’applicabilità dell’imposta municipale propria IMU alle piattaforme petrolifere serve uno specifico intervento normativo atto a consentire non solo il censimento delle costruzioni (dotate di autonomia funzionale e reddituale) site nel mare territoriale, anche con riferimento alla relativa

delimitazione, georeferenziazione e riferibilità ad uno specifico Comune censuario; ma anche l’ampliamento del presupposto impositivo dell’IMU e della TASI;

con la suddetta risoluzione n. 3/DF del 10 giugno 2016, infatti il Dipartimento delle Finanze ha risposto al quesito di un’associazione in merito all’applicabilità dell’IMU alle piattaforme petrolifere a seguito dell’entrata in vigore della legge di Stabilità 2016, che ha introdotto nuovi criteri per l’individuazione della rendita catastale dei fabbricati iscrivibili nei gruppi catastali D ed E;

le motivazioni da cui trae origine il quesito scaturiscono proprio dalla citata sentenza n. 3618 del 24 febbraio 2016, con cui la Corte di Cassazione ha ritenuto le piattaforme petrolifere assoggettabili all’ICI, nonostante la loro allocazione nel mare territoriale;

sulla questione concernente l’assoggettamento all’IMU delle piattaforme petrolifere, inoltre, il Governo aveva risposto all’interrogazione n. 5-08070 del 2016 in cui veniva chiesto se, alla luce della sentenza e della normativa vigente, «le piattaforme petrolifere italiane sono soggette o meno all’imposta» precisando che per quanto attiene l’assoggettabilità a IMU e ICI – delle stesse, considerato anche che la sentenza n. 3618/2016 è di recente emanazione, sarà compito degli Uffici tecnici dell’Am-

ministrazione finanziaria approfondire la problematica per proporre al Governo un'eventuale soluzione normativa;

nella risoluzione n. 3/DF, il Dipartimento delle Finanze ricorda che le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale presentano le caratteristiche di un immobile a destinazione speciale e particolare che le farebbero rientrare, quali impianti, in una delle categorie catastali dei gruppi D ed E per le quali, a partire dal 2016, sono stati dettati nuovi criteri per la determinazione della rendita di cui all'articolo 1, comma 21, della legge di Stabilità 2016, che esclude dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo e dove si legge: «A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo». Tuttavia, sottolinea il Dipartimento delle Finanze, secondo le vigenti disposizioni normative che regolano il sistema catastale, tali cespiti non sono oggetto di inventariazione negli atti del Catasto, poiché è l'Istituto idrografico della Marina – e non "l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali" – l'Organo Cartografico dello Stato designato al rilievo sistematico dei mari italiani;

l'IMU ha per presupposto il possesso di immobili e a tali fini vengono espressamente richiamate «le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» il quale stabilisce che: «a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano». Facendo, quindi, la norma riferimento esplicito al catasto edilizio urbano, la risoluzione n. 3/DF del 2016 conclude che per applicare i criteri di calcolo del valore contabile di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992 occorre uno specifico intervento normativo atto a consentire non solo il censimento delle costruzioni (dotate di autonomia funzionale e reddituale) site nel mare territoriale, anche con riferimento alla relativa delimitazione, georeferenziazione e riferibilità ad uno specifico Comune censuario, ma anche l'ampliamento del presupposto impositivo dell'IMU e della TASI;

impegna il governo

ad apportare puntuali modifiche normative alla legge di stabilità 2016 ed al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al fine di stabilire il pieno assoggettamento delle piattaforme petrolifere ad accatastamento e ad ICI, e conseguentemente, anche ad IMU e Tasi, stabilendo che a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo, delle costruzioni e, a differenza da quanto previsto attualmente dalla legge di stabilità 2016, delle piattaforme petrolifere situate nel mare

territoriale, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, escludendo dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, ma che tale ultima esclusione non operi in riferimento alle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale;

a modificare la lettera *a*), dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel senso di prevedere che per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, nonché le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale;

a prevedere che le piattaforme petrolifere, come inventariate dall'Istituto Cartografico della Marina, siano classificabili nella categoria catastale D/7e che, in mancanza di definizione della rendita catastale, la base imponibile delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale, classificabili nella categoria D/7 sia costituita dal valore di bilancio, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, articolo 6, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 33.

---

### **G/2495/84/5 (testo 2)**

BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Il Senato,

in sede di esame della Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio,

premessi che:

l'8 luglio 2015 alcuni territori del Veneto sono stati investiti da gravi eventi atmosferici per i quali è stata dichiarata lo stato di calamità naturale;

molte imprese hanno subito danni rilevanti a seguito di tali eventi compromettendo la produzione e le prospettive economiche delle stesse imprese;

considerato che:

le stesse imprese rivestono un ruolo essenziale per il tessuto economico e sociale di quei territori;

i danni subiti comprometterebbero l'attività di tali aziende e di conseguenza le capacità di reddito di molte famiglie;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di adottare immediate misure al fine di ammettere in deduzione dalla determinazione del valore della produzione relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive del 2016, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione sostenute dalle imprese per il ripristino di beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi l'8 luglio 2015, indipendentemente che tali spese risultino nel bilancio imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

---

**G/2495/84/5**

BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Il Senato,

in sede di esame della Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio,

premesso che:

l'8 luglio 2015 alcuni territori del Veneto sono stati investiti da gravi eventi atmosferici per i quali è stata dichiarata lo stato di calamità naturale;

molte imprese hanno subito danni rilevanti a seguito di tali eventi compromettendo la produzione e le prospettive economiche delle stesse imprese;

considerato che:

le stesse imprese rivestono un ruolo essenziale per il tessuto economico e sociale di quei territori;

i danni subiti comprometterebbero l'attività di tali aziende e di conseguenza le capacità di reddito di molte famiglie;

impegna il Governo:

ad adottare immediate misure al fine di ammettere in deduzione dalla determinazione del valore della produzione relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive del 2016, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione sostenute dalle imprese per il ripristino di beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi l'8 luglio 2015, indipendentemente che tali spese risultino nel bilancio imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

---

**G/2495/1/5 (testo 2)**

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE, LANGELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2495 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio»,

premessò che:

in alcuni provvedimenti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stato individuato come il soggetto ideale per promuovere presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi mirati all'educazione alimentare, alla produzione alimentare ecosostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco alimentare;

il Ministero della salute ha già individuato in diversi documenti programmatici il rapporto tra stato di salute e alimentazione;

la competenza sull'educazione alimentare è, e deve rimanere in capo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali al fine di evitare sovrapposizioni e possibili discordanze tra strumenti che perseguono gli stessi obiettivi;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di prevedere che al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sia rimessa la competenza della promozione, presso le istituzioni scolastiche, di percorsi mirati all'educazione alimentare e alla sensibilizzazione contro lo spreco, nonché sia coinvolto nella predisposizione delle linee di indirizzo riguardanti la «buona alimentazione», e la promozione di iniziative per l'incremento di consumo degli alimenti, «a Km zero»;

di prevedere l'emanazione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali delle indicazioni rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali per prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti, nonché all'evidenziazione dei fattori alimentari che possono influire negativamente sull'insorgenza di patologie a carico del metabolismo umano.

**G/2495/4/5 (testo 2)**

GAETTI, TAVERNA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

il Senato,

premessò che:

l'articolo 20 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio modifica i tempi per l'approvazione in via definitiva del decreto di riparto delle ri-

sorse destinate al Servizio sanitario nazionale, con l'intento di consentire una programmazione regionale più efficiente dei servizi sanitari;

la disposizione interviene quindi sulla procedura indicata dal decreto legislativo n. 68 del 2011 per indicare i termini entro cui devono essere individuate le regioni in equilibrio economico e la definizione dei pesi nonché le regioni di riferimento (regioni benchmark), così da determinare i costi *standard* e dei fabbisogni sanitari regionali, ovvero il riparto fra le regioni del fabbisogno sanitario nazionale, che dal 2017, dovrà essere adottato in via definitiva al massimo entro il termine del 30 settembre;

qualora non sia raggiunta l'intesa sulle tre regioni entro tale termine, le stesse sono automaticamente individuate nelle prime tre. Qualora i dati relativi alle regioni in equilibrio economico e i dati relativi ai pesi non siano disponibili in tempo utile a garantire il rispetto del termine, le regioni in equilibrio e i pesi sono individuati rispettivamente sulla base dei risultati e dei valori ultimi disponibili;

per il solo 2016, viene autorizzata l'erogazione alle regioni del finanziamento del SSN 2014 e 2015 eccedente la quota premiale, non ancora trasferito alle regioni, mediante anticipazioni di tesoreria nel corso degli esercizi di riferimento, per la mancata tempestività della ripartizione delle risorse destinate allo stesso SSN e per la conseguente impossibilità di determinazione della compartecipazione all'IVA;

per tali anni, 2014 e 2015, la popolazione pesata regionale è stata calcolata utilizzando i pesi del riparto del Fondo sanitario nazionale anno 2011 e quanto eccedente la quota premiale è stato stimato in circa 1,5 miliardi di euro per il 2014 e in circa 2,4 miliardi di euro per il 2015;

dal 2017 la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali è effettuata entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento ed è aggiornata in caso di eventuale ridefinizione del livello del finanziamento per il SSN e, se l'intesa di riparto non viene raggiunta entro tale data, la determinazione in via provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard è fissata da un decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF entro il 15 marzo dell'anno di riferimento e tale determinazione diviene definitiva entro il 30 settembre dell'anno di riferimento qualora non venga raggiunta l'intesa di riparto e per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard è adottata in via definitiva la proposta di riparto del Ministero della salute presentata in Conferenza Stato-regioni, assegnando alle singole regioni il valore regionale individuato nella medesima proposta, al netto dello 0,5 per cento; con il medesimo decreto si provvede all'assegnazione alle regioni del 95 per cento del finanziamento degli obiettivi strategici e prioritari (obiettivi contenuti nel Piano sanitario nazionale) sui quali far convergere, in accordo con le Regioni, una quota del Fondo sanitario nazionale;

il decreto legislativo n. 68 del 2011 attualmente prevede che dal 2013, il fabbisogno sanitario nazionale *standard* ossia l'ammontare di risorse necessarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza (Lea) in condizione di efficienza e appropriatezza, è determinato, d'intesa con la

Conferenza Stato-regioni, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria;

le regioni di riferimento sono individuate, ai sensi del decreto legislativo n. 68/2011 nella maniera che segue:

definizione con DPCM dei criteri di qualità, appropriatezza ed efficienza previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

individuazione, da parte del Ministro della salute, di concerto con il MEF, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, delle cinque migliori regioni elegibili che abbiano garantito l'erogazione dei Lea in condizione di equilibri economico, che rispettino criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza e che non siano assoggettate a piani di rientro;

scelta, da parte della Conferenza Stato-Regioni, tra le cinque regioni elegibili, di tre- regioni quali regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* del settore sanitario;

la determinazione dei costi *standard* è calcolata a livello aggregato- per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza (collettiva, distrettuale e ospedaliera) in condizione di efficienza ed appropriatezza quali «media pro capite pesata del costo registrato dalle regioni di riferimento»;

il costo *standard* è stato introdotto per dare attuazione al federalismo fiscale e per controllare gli sprechi nella sanità ove si concentrano importanti sperperi della spesa pubblica che, come rilevati dall'Agenas, ammontano a circa 4 miliardi;

nonostante le previsioni normative l'adozione dei costi *standard* della sanità non è mai stata attuata con coerenza e, di fatto, il ritardo nel riparto del fondo sanitario nazionale ha determinato gravi squilibri nelle contabilità regionali;

come sottolineato dalla Corte dei conti: «Il ritardo con il quale viene approvato in via definitiva il riparto del FSN comporta una gestione "provvisoria" tra le contabilità speciali delle anticipazioni ricevute, con regolazioni contabili che intervengono in esercizi successivi»;

la conseguenza evidente, più volte lamentata dal gruppo M5S, è il fallimento di una vera lotta agli sprechi in sanità più volte annunciata dal governo e dal Ministro della salute, fallimento a cui si rimedia con i tagli lineari al SSN;

numerose e approfondite rilevazioni fanno emergere differenze rilevanti a livello regionale (si pensi ad esempio che i costi per la pulizia di taluni ospedali di Napoli sono più del doppio rispetto a quelli emiliani);

la spesa degli ospedali si aggira intorno ai 50 miliardi l'anno con una rilevante incidenza sul bilancio dello Stato e delle Regioni e l'introduzione dei costi *standard* ha l'auspicio di ottenere dei risparmi;

il problema è che nell'individuazione dei costi *standard* e nella individuazione dei «costi ottimali» prendendo a riferimento le Regioni «modello» non si è mai tenuto conto delle condizioni di partenza delle Regioni e della perequazione-esistente tra le diverse regioni anche a livello di infrastrutture né si è mai tenuto della necessità di- introdurre meccanismi di

rilevazione della situazione socioeconomica che dovrebbero dovrebbe far affluire più risorse alle Regioni meno sviluppate;

di fatto nonostante i diversi tentativi e propositi l'applicazione dei costi *standard* è stata caratterizzata da un affanno tale che la Conferenza delle Regioni non ha adottato nei tempi previsti le opportune intese e dinanzi a tale quadro quindi il Governo ha di fatto adottato, nei diversi provvedimenti finanziari, il sistema dei tagli lineari sul personale del servizio sanitario nazionale ovvero una politica di riduzione drastica del fondo sanitario nazionale o di accorpamento/soppressione di strutture sanitarie pubbliche con conseguente vantaggio e beneficio per il sistema sanitario privato;

l'articolo del decreto legge in esame cerca quindi di superare questo stallo con la fissazione di tempi certi per l'approvazione in via definitiva del decreto di riparto delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale e, dunque, vengono indicati i termini certi per l'individuazione delle regioni in equilibrio economico e per la definizione dei pesi nonché per l'individuazione delle regioni di riferimento (regioni benchmark), adempimenti propedeutici per la determinazione dei costi standard e dei fabbisogni sanitari regionali, ovvero per il riparto fra le regioni del fabbisogno sanitario nazionale, che, dal 2017, dovrà essere adottato in via definitiva al massimo entro il termine del 30 settembre dell'anno di riferimento;

l'articolo non affronta però la necessità che nell'ambito della definizione del fabbisogno standard sanitario regionale, è necessario tener conto di ulteriori variabili come quelle determinate dalle carenze strutturali presenti in alcune aree territoriali e atte ad incidere sui costi delle prestazioni, individuandole sulla base di specifici indicatori socio-economici, ambientali, culturali e di deprivazione;

le misure di «deprivazione», come formulate da studi e ricerche dell'ISTAT «sono utilizzate come indice di uno stato di svantaggio in relazione alle condizioni di vita della comunità alle quali un individuo, una famiglia o un gruppo appartengono, ben possono essere utilizzati tra i metodi di pianificazione sanitaria nella fase di allocazione delle risorse e sintetizzano le caratteristiche socio-economiche di aree geografiche, attraverso l'elaborazione di indici aggregati correlati con un esito di salute della popolazione».

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

tener conto, nell'ambito della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali e sulla base dei principali indicatori ambientali, socio economici, culturali e di deprivazione, come individuati annualmente dall'ISTAT, delle carenze strutturali presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione, che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie;

introdurre dei correttivi nella determinazione dei fabbisogni standard delle regioni italiani più in difficoltà, in cui le carenze strutturali inevitabilmente determinano variazioni sui costi delle prestazioni ed in parti-



colare tali correttivi dovrebbero tener conto delle condizioni geomorfologiche e demografiche nonché delle condizioni di deprivazione e di povertà sociale ed il fa bisogno epidemiologico dovrebbe quindi essere ad ampio spettro.

---

**G/2495/9/5 (testo 2)**

PANIZZA, FRAVEZZI, ORELLANA, BATTISTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio,

premessi che:

il comma 11 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012 «decreto Balduzzi», ha introdotto l'obbligo per le società sportive, anche di natura dilettantistica, di dotare gli impianti sportivi di defibrillatore semi automatico (DAE) e di assumere l'onere della manutenzione;

l'entrata in vigore della legge è stata recentemente prorogata di ulteriori 4 mesi, rispetto al 20 luglio 2016, perché non ancora completate, su tutto il territorio nazionale, le attività di formazione degli operatori del settore sportivo dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semi automatici;

considerato che:

installare un DAE senza pianificare le verifiche, i controlli, le manutenzioni periodiche e gli obblighi formativi espone le società sportive e i suoi amministratori a responsabilità civili e penali; la dotazione e l'impiego di DAE da parte di società sportive sono previsti e disciplinati dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge e dal decreto del Ministero della salute del 24 aprile 2013 (art. 5 e allegato E);

la specifica regolamentazione in vigore per le società sportive impone la massima serietà e diligenza nel pianificare le attività di controllo e manutenzione. Infatti, il decreto ministeriale prevede espressamente che «la società è responsabile della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo» (punto 4.5 «Responsabilità» delle linee guida sulla dotazione ed utilizzo dei DAE, allegato E al decreto ministeriale 24 aprile 2013) e che «I DAE devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali» (punto 4.3 «Manutenzione e segnaletica» delle linee guida);

eventuali negligenze o imperizie nelle attività di manutenzione e verifica del DAE possono infatti addirittura impedire che siano attribuite responsabilità in capo al costruttore in caso di malfunzionamento del dispositivo. Non è neppure esclusa la configurabilità di una responsabilità

da omessa o incompleta manutenzione dei DAE ai sensi della normativa in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008);

in definitiva, i legali rappresentanti di società sportive, soprattutto dilettantistiche (generalmente volontari, che si prestano normalmente a titolo del tutto gratuito ad assumere cariche dirigenziali per periodi connessi all'attività propria o dei figli), si trovano caricati di responsabilità di natura civile (in parte risolvibili mediante la stipula di polizze assicurative), ma anche di natura penale, nel malaugurato caso di «crisi» di natura cardiocircolatoria degli atleti. In moltissimi casi, inoltre, l'assunzione di cariche dirigenziali all'interno delle società sportive non è connessa ad una costante pratica sportiva o ad una costante presenza negli impianti in occasione delle attività sociali;

in caso di società sportive che operano in uno stesso impianto sportivo l'onere dell'installazione e conseguente manutenzione e verifica di funzionalità dell'apparecchiatura potrebbe risultare a carico

dei proprietari delle strutture sportive, nella maggioranza dei casi, i Comuni, che, in relazione alla loro dimensione o articolazione territoriale, potrebbero avere difficoltà organizzative ed economiche a garantire la costante, quotidiana verifica dello stato di funzionalità di apparecchiature messe in dotazione di molteplici strutture sportive. Ciò anche in relazione alla diversificata articolazione delle modalità di gestione delle strutture stesse (società di gestione «di scopo»; gestione diretta; gestione affidata ad una delle società sportive operanti, eccetera);

in sostanza, poiché la normativa nazionale non attribuisce in modo chiaro e certo la responsabilità della manutenzione e disponibilità delle apparecchiature di defibrillazione, in caso di contenzioso penale, i legali responsabili delle società sportive o delle amministrazioni pubbliche proprietarie degli impianti rischiano di trovarsi coinvolti in procedure particolarmente onerose dal punto di vista economico, personale e giudiziario;

oltre a tali problematiche, va riconosciuto che il «decreto Balduzzi» lascia molte incertezze applicative e «zone d'ombra» che, per un verso, rischiano di lasciare ampiamente insoluto il problema delle crisi cardiocircolatorie improvvise (che, naturalmente, non riguardano solo gli iscritti a società sportive, bensì l'intera popolazione, compresa quella che pratica attività sportive anche solo in modo occasionale), e, per altro verso, alimentano incertezze interpretative che, nel momento in cui dovessero essere portate in sede giudiziaria, rischiano di coinvolgere pesantemente soggetti; enti, aziende che presumevano di essere esenti da responsabilità in ordine alla dotazione e manutenzione di DAE;

tenuto conto che:

qualsiasi provvedimento normativo o soluzione operativa deve tenere conto del fatto che il problema delle morti per arresto cardiocircolatorio improvviso è serio e diffuso, tanto da rappresentare la terza causa di morte più frequente nel mondo, dopo il cancro e le altre patologie cardiovascolari. Tale patologia ogni anno costa la vita ad almeno 60.000 persone in Italia e a 700.000 persone in Europa e negli Stati Uniti;

senza entrare in aspetti di carattere giuridico, risulta difficile ipotizzare una modifica «puntuale» del decreto Balduzzi tale da rimuovere eventuali conseguenze civili e penali per le società sportive o per gli enti proprietari di impianti sportivi indicate nello stesso decreto, mantenendone l'impianto originario;

è infatti evidente che l'obbligo della dotazione di apparecchiature DAE comporta in capo al soggetto obbligato, chiunque esso sia (inevitabilmente e per ragioni di diritto civile e penale di carattere generale), anche responsabilità in ordine alla loro effettiva disponibilità, conservazione e manutenzione;

in questo senso, anche l'ipotizzata attribuzione generalizzata dell'onere della dotazione di apparecchiature DAE in capo ai soli proprietari delle strutture, nella grande maggioranza dei piccoli Comuni, sembra difficilmente sostenibile dal punto di vista organizzativo ed economico, considerato che tali enti pubblici si troverebbero gravati di oneri di controllo e verifica costante delle apparecchiature tali da risultare difficilmente gestibili e, in ultima analisi, non in grado di garantire il conseguimento degli obiettivi primari della normativa;

il decreto Balduzzi dovrebbe, invece, essere meglio e più efficacemente raccordato con quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, recante «Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191 del 2009», finalizzato alla tutela non solo della salute degli iscritti a società sportive, bensì dell'intera popolazione;

forte continua a rimanere la preoccupazione da parte delle società sportive dilettantistiche, in particolare quelle che operano nei piccoli centri e nelle zone periferiche, per il modo con cui la norma può disincentivare il volontariato sportivo e la pratica sportiva, intesa soprattutto come un'occasione di socialità;

vista la proroga di ulteriori quattro mesi dell'entrata in vigore della norma, concessa anche alla luce delle notevoli difficoltà di applicazione emerse,

impegna il Governo:

nell'ambito del varo dei decreti di attuazione, e nelle more di un eventuale procedimento di modificazione della normativa, in considerazione dell'evidente rilevanza sociale della problematica, a ricercare una soluzione operativamente praticabile, ed efficace che preveda:

1) un meccanismo di incentivo, circa la presenza dell'operatore abilitato all'utilizzo del DAE durante le sedute di preparazione e di allenamento e in tutte quelle situazioni in cui non vi è il coinvolgimento organizzato delle società sportive, ma dove le strutture sono date in uso per qualche ora ad appassionati e che, pertanto, in alcun modo si prefigurano come competizioni agonistiche autorizzate o promosse dalle società o dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva; ciò non significa, da parte dell'interrogante né da parte delle società sportive, un disimpegno rispetto alla doverosa sensibilizzazione, preparazione e forma-

zione alla prevenzione sanitaria, che è un atto dovuto, bensì la presa d'atto che non si può far gravare sul volontariato sportivo dilettantistico ulteriori responsabilità che contribuirebbero a favorirne l'allontanamento dei volontari, con le negative conseguenze sull'attività sportiva di base, specie nei centri più piccoli e nelle zone marginali o periferiche, che si possono facilmente immaginare;

2) la diffusione, localizzazione e accessibilità degli apparecchi DAE, ossia l'attivazione di un sistema di geolocalizzazione dei soggetti abilitati all'utilizzo dei DAE e degli stessi apparecchi siano in grado di fornire agli operatori dei servizi di primo soccorso (servizi 118 e 112), informazioni in tempo reale (su desk e su dispositivi mobili) in merito: *a*) alla localizzazione sul territorio delle persone abilitate all'utilizzo degli apparecchi DAE; *b*) alla localizzazione degli apparecchi DAE e al loro stato di disponibilità e di manutenzione; *c*) al profilo dei soggetti che, a norma di legge, sono tenuti a dotare le rispettive strutture o impianti di defibrillatore semi automatico e alla loro manutenzione e funzionalità;

3) la disponibilità ed efficienza degli apparecchi DAE, ossia l'utilizzo di un sistema di controllo e manutenzione degli apparecchi da parte di tutti i soggetti che, a norma di legge, sono tenuti a dotare le rispettive strutture o impianti di defibrillatore semiautomatico e alla loro manutenzione e funzionalità, con funzione di trasmissione ad una «centrale unica» di informazioni in merito all'effettiva collocazione, stato di manutenzione e integrità degli apparecchi e «tutela» di carattere legale del soggetto legalmente responsabile in caso di coinvolgimento in procedimenti giudiziari, che, attraverso la documentazione di sistema, è in condizione di dimostrare l'avvenuta verifica dello stato di integrità e funzionalità;

4) la formazione, individuazione e rintracciabilità delle persone abilitate all'utilizzo corretto degli apparecchi DAE.

---

### **G/2495/13/5 (testo 2)**

TAVERNA, GAETTI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 21 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio prevede, nelle more di una revisione del «sistema di governo» del settore farmaceutico, da compiersi entro il 31 dicembre 2016, una serie di misure per procedere al ripiano della spesa farmaceutica che come noto, negli anni 2013, 2014 e 2015, ha superato i limiti di spesa previsti dalle norme vigenti;

in particolare il comma 2 del succitato articolo dispone che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende farmaceutiche corrispondano una quota di acconto, pari al 90 per cento per gli

anni 2013 e 2014 ed all'80 per cento per il 2015, rispetto al totale da esse dovuto in base alle nuove norme in esame;

rispetto agli importi definiti provvisoriamente dall'Aifa le aziende farmaceutiche e quelle della filia distributiva interessate, nonché le relative associazioni di categoria, possono presentare richieste o istanze di rettifica, ai fini del calcolo degli importi definitivi delle quote;

nel caso di mancata istanza di rettifica, i dati diventano definitivi sia per l'azienda sia per le regioni e province autonome e l'importo corrisposto nella misura del 90% per gli anni 2013 e 2014 e dell'80% per l'anno 2015 è trattenuto a titolo definitivo senza necessità di conguaglio o di pretese da parte delle regioni;

in sostanza, con il provvedimento all'esame, si intende porre fine ad un contenzioso andato avanti per anni e riguardante i calcoli sul ripiano a carico delle aziende farmaceutiche per lo sfioramento dei tetti della farmaceutica territoriale ed ospedaliera;

è chiaro ed evidente che quanto previsto nella disposizione rappresenta uno sconto di quanto dovuto da parte delle aziende farmaceutiche e la misura è stata fortemente contestata dal M5S che ritiene questa disposizione un vero e proprio regalo alle imprese farmaceutiche che potrebbe essere anche superiore a 300 mln, a danno dei cittadini;

con questo decreto legge il Governo continua a tamponare la grave situazione che esso stesso ha creato non ipotizzando, neanche lontanamente, di adottare misure finalizzate ad abbattere, anche nell'immediato, i costi della spesa farmaceutica;

un'ipotesi in tal senso potrebbe essere quella di incidere sulle modalità di distribuzione di alcuni farmaci ad alto costo ed in tal senso il vigente articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, relativo alla dispensazione dei farmaci ad alto costo, prevede che la scelta sia operata tra Asl, Ospedali o Farmacie convenzionate;

si cita l'esperienza di alcuni farmacisti di una ASL imperiese che, in ottemperanza alla succitata legge che prevede la distribuzione diretta di farmaci ad alto costo anche attraverso le farmacie ospedaliere, hanno deciso di avvalersi di detta normativa per dispensare direttamente alcune specialità medicinali ad alto costo;

la Determina AIFA 29.10.2004 istituisce il PHT ovvero il prontuario della distribuzione diretta per la-presenza in carico e la continuità assistenziale ospedale-territorio e a tale determina è allegato un elenco di farmaci ad alto costo i cui criteri di inserimento sono quelli della diagnostica differenziale, della criticità terapeutica e del controllo periodico da parte della struttura specialistica, criteri che determinano le condizioni per una maggiore appropriatezza diagnostico-assistenziale, una verifica della compliance del paziente e uno strumento di monitoraggio del profilo di beneficio/rischio e di sorveglianza epidemiologica dei nuovi farmaci;

la Determina AIFA del 02.11.2010 che ha modificato il succitato elenco, prevede testualmente che: «I farmaci di cui all'allegato elenco vanno dispensati attraverso le strutture individuate dalle regioni per una

continuità assistenziale tra soggetto prescrittore ed unità dispensatrice del farmaco, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e precisa altresì che la modalità operativa della distribuzione scelta dalla regione, per i farmaci di cui al citato elenco, non deve costituire aggravio di spesa per il SSN rispetto ai costi attualmente sostenuti dalla regione;

la ASL imperiese, sulla base della legge citata e delle determinazioni dell'Aifa succitate, ha provveduto, dal 2001 fino ad oggi, ad effettuare una distribuzione totale dei farmaci ad alto costo esclusivamente attraverso le proprie strutture, avvalendosi anche, per casi particolari, di una consegna a domicilio (circa 1500 assistiti);

le altre ASL liguri hanno invece optato per un sistema misto utilizzando maggiormente la dispensazione di detti farmaci attraverso le farmacie private, come peraltro previsto all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e che detta modalità ha comportato però un aggravio di spesa per la Regione Liguria, dovuto all'onorario professionale corrisposto alla farmacia privata, ovvero euro 5.50 per confezione (IVA esclusa) fino ad un limite di confezioni (variabile per ogni ASL) oltre il quale il corrispettivo viene ricalcolato in euro 4.50 per confezione (IVA esclusa), talché l'aggravio di spesa per l'anno 2015 è stato quantificato in circa euro 6.000.000 a fronte di un risparmio della ASL imperiese citata, quantificabile per il 2015 in euro 1.087.378;

l'articolo 21 del decreto-legge all'esame introduce disposizioni concernenti i criteri e le procedure per il ripiano – con riferimento alle quote a carico delle aziende farmaceutiche – del superamento, negli anni 2013-2015, del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e di quello per la spesa farmaceutica ospedaliera ed introduce altresì disposizioni concernenti anche la determinazione delle quote a carico dei grossisti e dei farmacisti, quote sulle quali per l'appunto incide anche la modalità operativa scelta dalla regione per la distribuzione dei farmaci:

impegna il Governo:

al fine di incidere con urgenza sul problema del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica e al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di intervenire affinché la scelta della modalità di erogazione di medicinali agli assistiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, non debba costituire un aggravio di spesa per il servizio sanitario nazionale rispetto ai costi sostenuti dalla regione includendovi anche tutti i costi accessori connessi alla dispensazione dei farmaci.

---

**G/2495/14/5 (testo 2)**

DEL BARBA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio,

premessso che:

l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge in conversione abroga la disposizione – di cui all'articolo 1, comma 557, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – che vincola gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno ad intraprendere, nell'ambito della propria autonomia, azioni rivolte (tra le altre cose) alla «riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile»;

fin dalla sua entrata in vigore, la suddetta disposizione è stata oggetto di controversie interpretative e contrasti giurisprudenziali, che hanno dato luogo a non concordi pronunciamenti di diverse sezioni regionali di controllo circa la sua effettiva portata precettiva e, da ultimo nel 2016, a una pronuncia della Corte dei Conti (deliberazione 3 maggio 2016, n. 16), che ha sostanzialmente affermato la percettività della disposizione normativa, escludendone la natura meramente programmatica;

considerato che:

l'abrogazione della disposizione normativa, disposta con il decreto-legge in conversione, interviene opportunamente per porre fine a una prolungata condizione di incertezza circa il quadro normativo applicabile agli enti locali soggetti al Patto di stabilità interno, con ciò consentendo agli stessi – almeno pro futuro – un'adeguata autonomia nella programmazione di bilancio della spesa per il lavoro flessibile;

impegna il Governo:

a beneficio della piena funzionalità delle amministrazioni locali, a valutare la possibilità di adottare ogni provvedimento utile a eliminare gli effetti sanzionatori derivanti dall'abrogazione dell'articolo 1, comma 557, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare per gli enti locali che, già soggetti all'applicazione della norma abrogata, non abbiano ridotto l'incidenza delle spese di personale negli esercizi di bilancio precedenti a quello in corso.

---

**G/2495/18/5 (testo 2)**

TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, COMAROLI

Il Senato,

in sedi di esame del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 recante Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio;

premessi che:

l'articolo 22 fa confluire in una contabilità speciale di una struttura commissariale, appositamente costituita, tutte le risorse ancora non impegnate destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014;

allo scopo di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione dei interventi di bonifica, la norma prevede la revoca delle risorse già trasferite alle regioni;

in alcuni casi, il mancato impegno delle risorse dipende dalle difficoltà incontrate dalle regioni nella gestione operativa degli interventi di bonifica e risanamento ambientale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere disposizioni volte a permettere la prosecuzione delle procedure avviate ed il mantenimento delle correlate risorse alle regioni che, pur non avendo impegnato le risorse finanziarie di cui all'articolo in premessa, possono provare di aver attivato procedure per l'impegno e avviato le attività operative per la messa in sicurezza delle discariche oggetto di contestazione, secondo quanto indicato nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014.

**G/2495/19/5 (testo 2)**

COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante la «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento stabilisce una completa rideterminazione delle sanzioni per le città metropolitane, le province e i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015;

il nuovo articolo ora prevede l'attenuazione delle sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto



ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015, escludendo in particolare l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo;

prevede poi l'esclusione, a decorrere dal 2016, della possibilità di sanzionare province e regioni a statuto ordinario non rispettosi del patto di stabilità fino al 2015;

prevede altresì una serie di esclusioni, per i comuni, dall'applicazione delle sanzioni, quali la sanzione riguardante le risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, la cui riduzione deve essere pari al 30 per cento della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 e il saldo conseguito nello stesso anno;

sono stati infine esclusi dalle sanzioni anche i comuni che hanno sfiorato il patto, ma che risultano estinti in seguito a fusioni e la possibilità, per le province e le città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità 2015, di erogare, nel 2016, le risorse aggiuntive, già previste nel bilancio di previsione 2015, destinate alla contrattazione integrativa, seppur nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni;

l'unica disciplina ragionevole riguardante l'esclusione dalle sanzioni sembra essere quella che prevede l'eliminazione del divieto di assunzioni per i comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, ma che hanno trasmesso in ritardo la certificazione attestante il rispetto del patto, purché l'abbiano fatto entro il 30 aprile 2016;

a fronte di un così ampio spettro di esclusione dalle sanzioni non corrisponde, però, alcun regime premiale per i comuni virtuosi che, operando una razionale ed oculata gestione delle proprie risorse, hanno invece rispettato i patti di stabilità contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dalla normativa interna e dall'appartenenza dell'Italia alla zona euro,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di intraprendere iniziative legislative al fine di predisporre una disciplina premiale per le province, le città metropolitane e le regioni che hanno invece rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 o i patti relativi agli anni precedenti.

---

**G/2495/20/5 (testo 2)**

COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante la «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento stabilisce una completa rideterminazione delle sanzioni per le città metropolitane, le province e i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015;

il nuovo articolo ora prevede l'attenuazione delle sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015, escludendo in particolare l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo;

prevede poi l'esclusione, a decorrere dal 2016, della possibilità di sanzionare province e regioni a statuto ordinario non rispettosi del patto di stabilità fino al 2015;

prevede altresì una serie di esclusioni, per i comuni, dall'applicazione delle sanzioni, quali la sanzione riguardante le risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, la cui riduzione deve essere pari al 30 per cento della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 e il saldo conseguito nello stesso anno;

sono stati infine esclusi dalle sanzioni anche i comuni che hanno sfiorato il patto, ma che risultano estinti in seguito a fusioni e la possibilità, per le province e le città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità 2015, di erogare, nel 2016, le risorse aggiuntive, già previste nel bilancio di previsione 2015, destinate alla contrattazione integrativa, seppur nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni;

l'unica disciplina ragionevole riguardante l'esclusione dalle sanzioni sembra essere quella che prevede l'eliminazione del divieto di assunzioni per i comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, ma che hanno trasmesso in ritardo la certificazione attestante il rispetto del patto, purché l'abbiano fatto entro il 30 aprile 2016;

contestualmente l'articolo 1, recante norme in tema di Fondo di solidarietà comunale interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni *standard*;

l'aggiustamento statistico si è reso necessario al fine di mitigare gli effetti della distribuzione tra i comuni della quota del 30 per cento del Fondo con il meccanismo della perequazione, in favore dei comuni che

in sede di prima assegnazione hanno registrato un differenziale negativo tra la dotazione standard del Fondo di solidarietà comunale e la dotazione storica del Fondo in percentuale delle risorse complessive di riferimento inferiore o uguale al 2 per cento;

secondo quanto definito nella Nota metodologica del Ministero dell'economia, facente parte integrante dell'Accordo del 24 marzo 2016 in sede di Conferenza Stato Città e autonomie locali, la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà dei comuni delle regioni a statuto ordinario è ripartita per una quota pari al 70 per cento (circa 1,9 mld) secondo il criterio di compensazione delle risorse storiche e per una quota pari al 30 per cento (563,3 milioni) secondo il criterio basato sulle risorse *standard*; a cui si aggiunge il rimborso relativo alle agevolazioni/esenzioni IMU e TASI disposte dalla legge di stabilità (3,5 mld);

dunque, da un lato, a fronte di un così ampio spettro di esclusione dalle sanzioni non corrisponde, però, alcun regime premiale per i comuni virtuosi che, operando una razionale ed oculata gestione delle proprie risorse, hanno invece rispettato i patti di stabilità contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dalla normativa interna e dall'appartenenza dell'Italia alla zona euro;

dall'altro, il criterio basato su risorse *standard* rimane sempre comunque minoritario,

considerato che:

al fine di addivenire alla migliore gestione finanziaria possibile, il superamento del patto di stabilità andrebbe accompagnato ad una serie di altri provvedimenti in merito ad una più razionale riduzione e ad un mirato contenimento della spesa pubblica generale, recuperando gli sprechi per indirizzare casi le risorse reperite in investimenti utili al bene dell'intera collettività;

la pubblica amministrazione è il fronte sul quale va combattuta la principale battaglia per l'efficienza e il risparmio: il tasso di spreco medio è nell'ordine del 20-25 per cento, il che significa che, se si adottassero pratiche incisive, si potrebbero risparmiare almeno 100 miliardi l'anno;

gli sprechi della pubblica amministrazione non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa. Parliamo, ovviamente di situazioni nelle quali la spesa, sebbene utilizzata dagli attori per finalità pubbliche, non è impiegata nel modo migliore, più produttivo e più efficace, a causa di un approccio non rigoroso, sul piano del metodo, alla progettazione delle politiche e dei servizi pubblici,

considerato inoltre che:

la riforma del federalismo fiscale segna una svolta senza precedenti nel nostro sistema previsto nella legge 42 del 2009 di attuazione della delega costituzionale sul federalismo dell'articolo 119 della Costituzione, ma

mai attuato Stato. Una riforma che contiene un rinnovato *corpus* volto a definire un sistema di finanza multilivello che declina in modo nuovo ed originale i rapporti tra Stato, Autonomie ed Unione europea, al fine di assicurare un coordinamento unitario e coerente non solo della finanza pubblica, ma delle stesse politiche pubbliche che si dipanano oggi tra i diversi livelli di governo;

per poter tagliare la spesa in maniera selettiva occorre rispettare un principio basilare che è quello dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e dell'applicazione consequenziale dei costi *standard*;

i tagli non devono essere previsti sui bilanci consuntivi ma su quelli preventivi, cosa che ad oggi non viene fatta. Il passaggio dalla spesa storica al costo *standard* orienterà la politica delle amministrazioni verso una nuova logica meritocratica che eviti le note inefficienze del passato;

è necessario attivare il circuito della responsabilità, favorendo la trasparenza delle decisioni di spesa e la loro imputabilità attraverso il pieno compimento del passaggio dalla spesa storica (che finanzia servizi e sprechi) al costo/fabbisogno *standard* (che finanzia i servizi) al fine di garantire un elevatissimo grado di solidarietà e di gestione responsabile del pubblico denaro,

considerato infine che:

neanche la riforma costituzionale che il Governo ha portato avanti assicura una effettiva e certa applicazione di questi indicatori, perché il coordinato disposto dei nuovi articoli 70 e 117, con il conferimento alla potestà legislativa esclusiva statale della materia del coordinamento della finanza pubblica, senza procedimento legislativo bicamerale, se sommato all'impatto che la legge costituzionale n. 1 del 2012 e che la legge rinforzata n. 243 del 2012 hanno avuto sull'impianto dell'autonomia finanziaria locale, vedrà ridursi, ancor più, la possibilità di manovra delle istanze territoriali in nome del rispetto, prima, del patto di bilancio e del raggiungimento; oggi, del pareggio di bilancio, segnando un'ulteriore battuta d'arresto del federalismo fiscale,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

implementare, attraverso la previsione di provvedimenti *ad hoc* o anche attraverso i prossimi provvedimenti utili, la riforma del federalismo fiscale al fine di completare l'attuazione dell'articolo 119 che prevede non soltanto l'equilibrio dei bilanci degli enti locali e territoriali, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, ma anche l'autonomia di entrata e di spesa di cui non è mai stata completata l'attuazione, come specificato in premessa, e al fine di tenere sempre in dovuto conto, nella predisposizione delle normative che riguardano il tema della fiscalità territoriale, delle disposizioni della legge 42 del 2009.

**G/2495/24/5 (testo 2)**

COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante la «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 13, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»;

premesse che:

l'articolo 7 del provvedimento stabilisce una completa rideterminazione delle sanzioni per le città metropolitane, le province e i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015;

il nuovo articolo ora prevede l'attenuazione delle sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015, escludendo in particolare l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo;

prevede poi l'esclusione, a decorrere dal 2016, della possibilità di sanzionare province e regioni a statuto ordinario non rispettosi del patto di stabilità fino al 2015;

prevede altresì una serie di esclusioni, per i comuni, dall'applicazione delle sanzioni, quali la sanzione riguardante le risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, la cui riduzione deve essere pari al 30% della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 e il saldo conseguito nello stesso anno;

sono stati infine esclusi dalle sanzioni anche i comuni che hanno sfiorato il patto, ma che risultano estinti in seguito a fusioni e la possibilità, per le province e le città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità 2015, di erogare, nel 2016, le risorse aggiuntive, già previste nel bilancio di previsione 2015, destinate alla contrattazione integrativa, seppur nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni;

l'unica disciplina ragionevole riguardante l'esclusione dalle sanzioni sembra essere quella che prevede l'eliminazione del divieto di assunzioni per i comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, ma che hanno trasmesso in ritardo la certificazione attestante il rispetto del patto, purché l'abbiano fatto entro il 30 aprile 2016;

contestualmente l'articolo 1, recante norma in tema di Fondo di solidarietà comunale interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni *standard*;

l'aggiustamento statistico si è reso necessario al fine di mitigare gli effetti della distribuzione tra i comuni della quota del 30 per cento del Fondo con il meccanismo della perequazione, in favore dei comuni che

in sede di prima assegnazione hanno registrato un differenziale negativo tra la dotazione *standard* del Fondo di solidarietà comunale e la dotazione storica del Fondo in percentuale delle risorse complessive di riferimento inferiore o uguale al 2%;

secondo quanto definito nella Nota metodologica del Ministero dell'economia, facente parte integrante dell'Accordo del 24 marzo 2016 in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà dei comuni delle regioni a statuto ordinario è ripartita per una quota pari al 70 per cento (circa 1,9 mld) secondo il criterio di compensazione delle risorse storiche e per una quota pari al 30 per cento (563,3 milioni) secondo il criterio basato sulle risorse *standard* a cui si aggiunge il rimborso relativo alle agevolazioni/esenzioni- IMU e TASI disposte dalla legge di stabilità (3,5 mld);

dunque, da un lato, a fronte di un così ampio spettro di esclusione dalle sanzioni non corrisponde, però, alcun regime premiale per i comuni virtuosi che, operando una razionale ed oculata gestione delle proprie risorse, hanno invece rispettato i patti di stabilità contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dalla normativa interna e dall'appartenenza dell'Italia alla zona euro;

dall'altro, il criterio basato su risorse *standard* rimane sempre comunque minoritario e non è stato dato adeguato rilievo, nella nota metodologica del 2016 sopra citata, al differenziale positivo o negativo del residuo fiscale comunale che, segnando la differenza tra tutte le entrate e le risorse che in quel territorio vengono spese, sono anche un indicatore della virtuosità degli enti locali nel razionalizzare le spese di soldi pubblici;

in aggiunta, l'articolo 2 prevede un'applicazione graduale, a partire dal 2017, del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale nei confronti di quei comuni colpiti da eventi sismici che ne sono stati esentati negli anni 2015 e 2016, nonché un progressivo aumento del taglio per quelli che ne hanno avuto finora una applicazione ridotta;

la disciplina riguarda territori martoriati da eventi calamitosi e sismici di importante proporzione, quali i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia Romagna), i comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (Abruzzo) e i comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 (Lucca e Massa Carrara), ai quali la riduzione del Fondo di solidarietà negli anni 2015-2016 si è applicata nella misura del 50 per cento;

sarebbe certo opportuno, al contrario, continuare a sostenere la ripresa economica e la ricostruzione di questi territori, non soltanto per ragioni di responsabilità politica e dovere etico di uno stato centrale, ma anche per ragioni di crescita economica, essendo questi parte, per diverse ragioni, dei territori produttivi del paese, dal comparto industriale a quello turistico, tenuto conto anche dell'importante patrimonio culturale ed artistico che rappresentano;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di inserire la netta rimodulazione della riduzione del contributo del Fondo di solidarietà comunale attribuito a questi territori, operando una più lunga dilazione temporale accompagnata da una meno consistente diminuzione delle risorse, al fine di gradualizzare ancora di più i tagli agli importi del Fondo di solidarietà comunale spettanti ai comuni specificati in premessa, fino al momento del ripristino delle condizioni esistenti precedentemente all'evento calamitoso o tellurico.

---

**G/2495/30/5 (testo 2)**

MATTESINI, SANTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure-finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (A.S. 2495)

premesso che,

il provvedimento in esame reca, all'articolo 1-ter, misure straordinarie per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati con le quali si prevede l'attivazione di strutture di accoglienza temporanee esclusivamente dedicate ai medesimi in caso di arrivi consistenti e ravvicinati;

tali strutture ricettive temporanee saranno attivate dai Prefetti qualora i comuni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, non riescano a garantire l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Esse avranno una capienza massima di 50 posti e assicureranno i servizi garantiti per le strutture di prima accoglienza;

considerato che,

nel corso degli ultimi anni i minori stranieri non accompagnati contattati o presi in carico dai servizi sociali dei Comuni italiani è incrementato in modo esponenziale, attestandosi dal 2010 intorno agli 8.000 all'anno, passando dai 9.197 del 2011 ai 13.253 del 2014, arrivando nei primi 6 mesi del 2016 al raddoppio rispetto allo stesso periodo del 2015;

i minori stranieri non accompagnati sono per il 96 per cento maschi e il 55,6 per cento ha 17 anni. Si registra, comunque, un aumento consistente dei minori di età inferiore ai cinque anni;

tale situazione richiede un sistema di accoglienza ed integrazione realmente diffuso su tutto il territorio nazionale, così come implementato con le recenti scelte governative che affrontano tale questione attraverso il percorso SPRAR ed l'un primo aumento di disponibilità di posti di accoglienza;

permane la necessità di definire e snellire in modo ulteriore la filiera dell'accoglienza tendo conto che i Comuni hanno problemi seri di personale da dedicare all'accoglienza che necessita di specifiche professionalità;

tenuto conto dell'approfondito lavoro svolto dall'ANCI su tale problematica,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, una deroga al blocco del *turnover* del personale per i Comuni che accolgono i minori stranieri non accompagnati nell'ambito dello SPRAR;

prevedere la riduzione dei tempi per la nomina del tutore e per il rilascio del permesso soggiorno;

prevedere specifiche politiche di promozione e sostegno degli affidi familiari dei minori stranieri non accompagnati, quale strumento alternativo alla loro collocazione nelle comunità.

---

#### **G/2495/32/5 (testo 2)**

FATTORI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio;

premesso che:

il capo IV del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di agricoltura;

considerato che:

il comparto agricolo registra difficoltà sempre maggiori quanto al reperimento di manodopera per la raccolta, non solo per la scarsa disponibilità di operatori stagionali, ma anche e soprattutto per i vincoli normativi imposti anche alle piccole realtà produttive che limitano fortemente le possibilità di assunzione;

per le lavorazioni stagionali, per cui di carattere occasionale, la soluzione più vantaggiosa per il proprietario del fondo agricolo risulta quella del ricorso ai buoni di lavoro (i cosiddetti voucher) di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 81/2015, il cui utilizzo ha però dato luogo a diversi abusi anche a causa della continua-modifica ed allargamento dei limiti di utilizzo tale strumento;

qualsiasi altra forma di collaborazione, anche se contrattuale, e anche nell'attività lavorativa di tipo stagionale non è ammessa, a meno che non si tratti di parenti e/o affini entro il 40 grado del proprietario del



fondo agricolo, che a titolo gratuito svolgono tale lavoro assolutamente occasionale;

tutto ciò, unito anche ad adempimenti burocratici complessi e talvolta inutilmente ripetitivi e alla mancanza di una rete efficace e mirata di servizi per il lavoro, da un lato non ha risolto il problema della mancanza di manodopera stagionale nel comparto e dall'altro ha favorito il permanere del lavoro sommerso;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

diporre in essere misure di carattere normativo finalizzate a facilitare il reperimento di manodopera stagionale da parte delle aziende agricole nel pieno rispetto delle garanzie dei lavoratori.

---

### **G/2495/38/5 (testo 2)**

GASPARRI, D'ALÌ

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premessi che:

i commi 3-*septies* e 3-*octies* dell'articolo 24, introdotti nel corso dell'esame alla Camera, intervengono in materia di concessioni demaniali marittime sotto il profilo della proroga delle concessioni e riguardo ai procedimenti pendenti per il pagamento dei canoni demaniali ed al termine per il riordino complessivo della materia;

in particolare, il comma 3-*septies* interviene sulla proroga delle concessioni disponendo la validità *ex lege*, dei rapporti concessori già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 194 del 2009. Tale norma ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 la durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere alla data di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2009) e in scadenza entro il 31 dicembre 2015;

il comma 3-*octies* novella il comma 484 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) che dispone la sospensione fino al 30 settembre 2016 dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15 novembre 2015, quindi dei procedimenti sui quali fosse iniziato un contenzioso alla suddetta data, relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative esclusivamente riferibili alla conduzione delle pertinenze demaniali e ai procedimenti rispetto ai quali sussistessero contenziosi sull'applicazione dei criteri di calcolo dei canoni;

in base alla modifica recata dal comma 3-*octies*, viene infatti disposta la sospensione fino al complessivo riordino della disciplina dei ca-

noni demaniali marittimi, anziché fino al 30 settembre 2016, dei procedimenti pendenti relativi alle concessioni demaniali e di quelli su cui sussistono contenziosi relativamente ai canoni; di conseguenza, viene soppresso il riferimento alla data del 30 settembre 2016 come termine previsto per il riordino complessivo della materia delle concessioni demaniali marittime;

considerato che:

sulla materia delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico ricreative si è intervenuti a più riprese, a partire dalla 16 legislatura, fino all'approvazione del decreto-legge n. 194 del 2009, come modificato dall'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge 179 del 2012 che all'articolo 1, comma 18, ha disposto – in attesa della revisione complessiva della legislazione nazionale in materia – la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni in essere alla data del 30 dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015;

successivamente, l'articolo 1, comma 547, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha esteso le previsioni dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 194 del 2009, e s.m.i., alle concessioni aventi ad oggetto il demanio marittimo, per concessioni con finalità sportive; il demanio lacuale e fluviale per concessioni con finalità turistico-ricreative e sportive; i beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto;

sulla materia è intervenuta inoltre a livello comunitario la Direttiva 2006/123/CE «Bolkestein» c.d. «Direttiva Servizi» che prevede che dal 10 gennaio 2016 le concessioni demaniali non potranno più essere rinnovate automaticamente, ma dovranno essere oggetto di un bando con procedura pubblica alla concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati;

rilevato che:

la Corte di Giustizia dell'Unione europea (Quinta Sezione) si è recentemente pronunciata, con sentenza del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14), sulla proroga delle concessioni demaniali marittime e lacuali. Tale sentenza ha ad oggetto l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, che in Italia ha disposto una proroga automatica e generalizzata della data di scadenza, come detto rinviata al 31 dicembre 2020 dall'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge n. 179 del 2012, delle concessioni rilasciate, anche senza previa procedura di selezione, per lo sfruttamento turistico di beni demaniali marittimi e lacustri (spiagge in particolare);

la Corte di giustizia ha stabilito che il diritto comunitario (articolo 49 TFUE) non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati;

nella sentenza – che riguarda due controversie relative alle concessioni lacuali del Lago di Garda e del Lago di Idro, ed alle concessioni di beni del demanio-marittimo nel comune di Comune di Loiri Porto San Paolo in Sardegna – la Corte sottolinea, anzitutto, che spetta al giudice nazionale verificare (ai fini dell'applicazione della direttiva c.d. «Servizi» n. 2006/123/CE), se le concessioni italiane debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali; in tale caso il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i potenziali candidati che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza (in particolare un'adeguata pubblicità) e non può pertanto essere compatibile con una proroga automatica, anche se gli Stati membri possono tenere conto, nello stabilire la procedura di selezione, di motivi imperativi di interesse generale, quali, in particolare, la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni di modo che essi possano ammortizzare gli investimenti effettuati;

la sentenza dispone, inoltre: «... A tale riguardo, il fatto che le concessioni di cui ai procedimenti principali siano rilasciate a livello non nazionale bensì comunale deve, in particolare, essere preso in considerazione al fine di determinare se tali aree che possono essere oggetto di uno sfruttamento economico siano in numero limitato»;

la Corte ha stabilito inoltre, «L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo.»;

tenuto conto che:

nelle sedute del 21 e del 22 giugno u.s., l'Assemblea del Senato ha svolto la discussione, tra le altre, della mozione n. 539 a firma dello scrivente e altri, recante l'impegno al Governo ad attivarsi affinché le concessioni demaniali siano estromesse dall'applicazione della direttiva concernente i servizi; a presentare una proposta di legge che permetta all'Italia di prorogare le concessioni in essere di almeno trent'anni a partire dal 2020 e di affidare nuove concessioni attraverso procedure di evidenza pubblica;

le mozioni approvate impegnano, invece, il Governo a garantire, nel rispetto dei principi di concorrenza, l'esercizio e la valorizzazione delle attività imprenditoriali; a verificare in sede europea la specificità del regime delle concessioni marittime e a riaprire una negoziazione per tutelare il sistema balneare nazionale e per difendere la proroga disposta fino al 2020; a prevedere un periodo transitorio adeguato per le concessioni in essere, che tenga conto degli investimenti e delle infrastrutture realizzati;

gli ordini del giorno approvati nella medesima seduta impegnano il Governo a predisporre, di concerto con le amministrazioni interessate, gli operatori del settore e gli utenti, una disciplina organica delle concessioni demaniali, che riqualifichi l'offerta turistica, garantisca la tutela ambientale delle coste e salvaguardi la più ampia fruizione dei cittadini; a rimodulare le tariffe dei canoni di concessori; a predisporre un sistema di evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni con una durata ragionevole,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di considerare il periodo di incertezza che sta investendo l'Europa – nel quale i sostenitori del no all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea avevano trattato deroghe con l'Europa su argomenti di impatto maggiore rispetto a quelli affrontati nella direttiva Bolkenstein – a prendere in esame la possibilità di una disciplina transitoria relativa alla direttiva medesima per balneari e ambulanti che da anni operano in un clima di forte incertezza che non fornisce alcuna garanzia per il futuro;

alla luce del fatto che le concessioni riguardano beni e non lo svolgimento di servizi, e che le risorse non sono esaurite, a valutare la possibilità che il rilascio di nuove concessioni attraverso un'evidenza pubblica debba avvenire solo per le aree libere, considerato che le concessioni esistenti hanno sostenuto quest'onere all'origine.

---

### **G/2495/39/5 (testo 2)**

Mario MAURO, Giovanni MAURO

Il Senato,

premessi che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 1, comma 547, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020;

il comma 732 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha fissato al 15 ottobre 2014 il termine temporale previsto per il riordino complessivo della materia delle concessioni demaniali marittime; a seguito di numerosi contenziosi, la giustizia amministrativa si è più volte pronunciata in merito alle proroghe,

impegna il Governo

a riordinare la materia delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo, al fine di evitare il protrarsi dell'infrazione del diritto dell'Unione europea, nel più breve tempo possibile e a prevedere una disciplina che dia attuazione alle regole dell'imparzialità e della trasparenza nella selezione dei candidati, ferma restando un'adeguata tutela degli investimenti realizzati dagli esercenti attività di impresa nell'ambito delle concessioni, anche in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, nel rispetto del principio di certezza del diritto.

---

**G/2495/43/5 (testo 2)**

DONNO, BULGARELLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio;

premessi che:

il capo IV del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di agricoltura;

considerato che:

in Puglia, nelle province di Lecce, di Brindisi e di Taranto, gli ulivi sono circa 60 milioni; la presenza del batterio *Xylella fastidiosa* in un'area estremamente del territorio ha causato la distruzione di intere coltivazioni in un'area in cui la tradizione olivicola rappresenta una fondamentale risorsa economica e una caratteristica essenziale della cultura e del paesaggio;

tale situazione ha già generato rilevanti danni per l'economia regionale, dal momento che il valore della produzione olivicola regionale vale in media circa 500 milioni di euro all'anno, la regione Puglia rappresenta quasi il 10 per cento dell'intero comparto agricolo nazionale, ossia circa quattro miliardi di euro ed è la prima regione olivicola in termini di superficie, pari al 32 per cento della superficie totale nazionale adibita a tale coltura;

le risorse messe a disposizione delle imprese agricole per far fronte ai danni provocati dalla *Xylella fastidiosa* non sono sufficienti a garantire la ripresa per un comparto produttivo pesantemente colpito, soprattutto laddove i provvedimenti imposti per contrastare la diffusione del batterio, anche a livello di Unione europea, hanno comportato la distruzione delle piante contagiate, ovvero della base produttiva dell'attività delle imprese coinvolte;

impegna il Governo a valutare la possibilità:

di adottare opportuni provvedimenti di natura economica volte a sostenere ed incentivare le imprese della Regione Puglia che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione della *xylella fastidiosa*.

---

## **G/2495/45/5 (testo 2)**

FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio;

premesso che:

l'articolo 23-*bis* del decreto-legge in esame istituisce un Fondo per il miglioramento della qualità e della competitività delle imprese appartenenti al comparto cerealicolo;

considerato che:

il settore cerealicolo nazionale, ormai in crisi da tempo, necessita, oltre che di misure atte a contenere la pesante situazione di mercato, di una ristrutturazione complessiva dell'intera filiera;

le politiche finora attuate hanno fortemente condizionato la cerealicoltura italiana, determinando un incremento delle superfici coltivate a discapito della qualità dei prodotti e dell'impatto ambientale;

le varietà oggi coltivate di grani duri e teneri sono molto poche e recenti disposizioni normative hanno sempre più limitato la possibilità di autoproduzione e scambio di semi. In natura, invece, esistono diverse varietà di grani antichi, molti dei quali si sono adattati spontaneamente al territorio per clima, altitudine e tipologia di suolo, pertanto non necessitano di particolari cure agronomiche e di pesticidi e si prestano alla coltivazione biologica;

la ristrutturazione della filiera nazionale cerealicola non può prescindere dall'adozione di sistemi di coltivazione sostenibili e più efficienti, come le lavorazioni ridotte, la semina su sodo e le rotazioni colturali, nonché dal recupero e valorizzazione del germoplasma autoctono;

alcune regioni italiane come la Toscana, hanno già avviato con successo progetti di recupero, conservazione e caratterizzazione morfologica e funzionale delle varietà autoctone di frumento, come la collezione di frumento di Fontarronco, conservata dall'ex Arsia (Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale) dal 2004, ed affidata al Dipartimento di scienze delle produzioni vegetali, del suolo e dell'ambiente agroforestale (Dipsa) dell'Università di Firenze,

impegna il Governo a valutare la possibilità:

di promuovere e sostenere, nell'ambito di una ristrutturazione complessiva dell'intera filiera, un progetto nazionale di recupero, conservazione, caratterizzazione morfologica e funzionale e diffusione di varietà autoctone di frumento, sia tenero che duro, atto ad accrescere la qualità nutrizionale ed organolettica della gamma varietale oggi disponibile sul mercato.

---

### **G/2495/46/5 (testo 2)**

CANDIANI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»;

premesso che:

il decreto legislativo n. 61 del 2010 dell'8 aprile 2010 «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 88 del 7 luglio 2009» concerne la disciplina della gestione degli esuberi di produzione dei vini a denominazione-di origine protetta;

è in corso di esame questo ramo del Parlamento il disegno di legge recante «Disciplina della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino» (cosiddetto testo unico del vino), testo, peraltro, condiviso dal Ministero delle politiche agricole e da tutte-le organizzazioni rappresentanti della filiera vitivinicola;

i tempi sono ancora incerti rispetto all'iter di approvazione del suddetto testo, la cui-entrata-in vigore, con molta probabilità, non coinciderà con la prossima vendemmia;

sarebbe necessario autorizzare la possibilità di destinare l'esubero di produzione di vino a DO alla produzione di un altro vino a DO, nel rispetto della resa massima di uva prevista nel disciplinare della DOC o IGT di destinazione e nel rispetto della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di produzione del vino a DOP di destinazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre la disposizione esposta in premessa, contenuta nel cosiddetto testo unico sul vino, al fine di consentire alle aziende di poter beneficiare, già a partire della vendemmia 2016, delle innovazioni già inserite nel cosiddetto «Testo Unico» e strettamente legate alla corretta gestione dei superi di produzione.

---

**G/2495/51/5 (testo 2)**

CANDIANI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premessi che:

il decreto legislativo n. 61 del 2010 dell'8 aprile 2010 «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge n. 88 del 7 luglio 2009» concerne la disciplina della gestione degli esuberi di produzione dei vini a denominazione di origine protetta;

è in corso di esame questo ramo del Parlamento il disegno di legge recante «Disciplina della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino» (cosiddetto testo unico del vino), testo, peraltro, condiviso dal Ministero delle Politiche Agricole e da tutte le organizzazioni rappresentative della filiera vitivinicola;

i tempi sono ancora incerti rispetto all'iter di approvazione del suddetto testo, la cui entrata in vigore, con molta probabilità, non coinciderà con la prossima vendemmia;

esiste la necessità ed urgenza, da parte di alcune produzioni vitivinicole di primaria importanza nazionale, di poter disporre in data prossima vendemmia dello strumento di valorizzazione dell'esubero;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre in prossimi provvedimenti la disposizione contenuta nel cosiddetto testo unico sul vino, che prevede la possibilità di consentire la destinazione del supero di produzione di un vino DOC anche ad altre produzioni di origine controllata, ferme restando il rispetto delle condizioni e dei requisiti dei relativi disciplinari di produzione.

---



## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Lunedì 1° agosto 2016

**Plenaria**

**263<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MUCCHETTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico  
Gentile.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 luglio.

Il presidente MUCCHETTI avverte che il parere della Commissione programmazione economica, bilancio è di semplice contrarietà sulla proposta 52.0.100 (testo 3)/2, non ostativo sul subemendamento 3.100/200 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento nel testo base della condizione recata nel parere del 30 marzo scorso. A revisione del parere precedentemente espresso sugli emendamenti 34.0.1 e 34.0.2, la Commissione bilancio ha espresso quindi parere di nulla osta; il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte.

Riprende l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati a partire, su proposta del relatore MARINO, da quelli riferiti all'articolo 52 precedentemente accantonati.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) invita a ritirare tutti i subemendamenti all'emendamento dei relatori 52.0.100 (testo 3), sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme, formulando un parere favorevole sull'emendamento dei relatori 52.0.100 (testo 3).

Con distinte votazioni i subemendamenti 52.0.100 (testo 3)/1, 52.0.100 (testo 3)/2, 52.0.100 (testo 3)/3 e 52.0.100 (testo 3)/4 sono respinti.

L'emendamento dei relatori 52.0.100 (testo 3) viene quindi posto in votazione e approvato.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti all'emendamento dei relatori 52.0.500 (testo 2).

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme, formulando un parere favorevole sull'emendamento dei relatori 52.0.500 (testo 2).

Il presidente MUCCHETTI ricorda che il subemendamento 52.0.500 (testo 2)/1 è stato dichiarato inammissibile nella seduta del 19 luglio scorso, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Il senatore SCALIA (*PD*) ritira i subemendamenti 52.0.500 (testo 2)/6 e 52.0.500 (testo 2)/10.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) ritira i subemendamenti 52.0.500 (testo 2)/7 e 52.0.500 (testo 2)/11.

Con distinte votazioni i subemendamenti 52.0.500 (testo 2)/2, 52.0.500 (testo 2)/3, 52.0.500 (testo 2)/4, 52.0.500 (testo 2)/5, 52.0.500 (testo 2)/8, 52.0.500 (testo 2)/9, 52.0.500 (testo 2)/12, 52.0.500 (testo 2)/13, 52.0.500 (testo 2)/14, 52.0.500 (testo 2)/15, 52.0.500 (testo 2)/16 e 52.0.500 (testo 2)/17 sono respinti.

L'emendamento dei relatori 52.0.500 (testo 2) viene quindi posto in votazione e approvato.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) invita a ritirare l'emendamento 52.0.50 (testo 2), sul quale altrimenti il parere è contrario, perché ritiene che la disciplina della «clausola sociale» debba essere più opportunamente affrontata da parte del Governo in sede di adozione di disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi di attuazione delle diret-

tive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e di riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, piuttosto che nella legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Inoltre segnala che l'emendamento, che pure nel merito condivide, sembrerebbe in contrasto con l'articolo 50 («Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi») del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in senso conforme.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) ritiene che il tema della «clausola sociale» sia compatibile con la tutela della concorrenza. Si dichiara inoltre stupita che non venga colta un'opportunità per rafforzare norme che hanno mostrato diversi limiti nel garantire un efficiente mercato concorrenziale nel settore dei servizi.

Fa poi presente che, sulla base della normativa attualmente in vigore, in caso di messa a gara di servizi pubblici locali, il soggetto vincitore, obbligato a mantenere l'intera forza lavoro della società interessata, a prescindere dalle professionalità coinvolte, difficilmente riuscirebbe a predisporre un piano aziendale.

Conclude insistendo per la votazione dell'emendamento in questione, che – se respinto – si riserva di presentare nuovamente per la discussione in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 52.0.50 (testo 2) è respinto.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone una riformulazione dell'emendamento 52.0.26 eliminando l'aggettivo «italiana» ovunque ricorra, sulla quale il parere sarebbe favorevole.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in senso conforme.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riformula l'emendamento 52.0.26 nel senso indicato dal relatore in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'emendamento 52.0.26 (testo 2) viene quindi posto ai voti e approvato.

Su proposta del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) restano accantonati gli emendamenti riferiti agli articoli 3 e 7, gli identici emendamenti 34.0.1, 34.0.2 e 34.0.3, l'emendamento dei relatori 34.0.300 e relativi subemendamenti, gli emendamenti 48.92, 48.93 e 48.0.16, nonché l'emendamento dei relatori 50.0.100.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un'agenda europea per l'economia collaborativa» (COM (2016) 356 definitivo) (n. 165)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

La relatrice LANZILLOTTA (*PD*) illustra la Comunicazione in esame, già annunciata dalla Commissione europea nel programma di lavoro per l'anno 2016 e nella Strategia per il mercato Unico, che contiene orientamenti rivolti agli Stati membri al fine di garantire uno sviluppo equilibrato dell'economia collaborativa.

Dopo aver ricordato che con l'espressione «economia collaborativa», detta anche «*sharing economy*», la Commissione europea fa riferimento ai «nuovi modelli imprenditoriali in cui le attività sono facilitate da piattaforme di collaborazione che creano un mercato aperto per l'uso temporaneo di beni o servizi spesso forniti da privati», ricorda le tre categorie di soggetti che ne sono coinvolti, ossia i prestatori di servizi che condividono beni, tempo e risorse (sia privati che operano su base occasionale, che professionisti), gli utenti e gli intermediari che attraverso piattaforme *online* mettono in comunicazione i prestatori e gli utenti («piattaforme di collaborazione»).

Evidenzia che l'economia collaborativa copre una grande varietà di settori, crea nuove opportunità, sia per i consumatori, che per le imprese che investono nell'innovazione, accresce l'occupazione e permette ai lavoratori di beneficiare di una maggiore flessibilità. Inoltre, secondo la Commissione europea, se sviluppata e promossa in modo responsabile, potrà dare un contributo importante alla crescita e all'occupazione.

Fornisce poi alcuni dati in proposito: nel 2015 i ricavi totali lordi di piattaforme e prestatori di servizi di collaborazione sono stati stimati in 28 miliardi di euro. In base a uno studio condotto dal Servizio studi e ricerche del Parlamento europeo in futuro l'economia collaborativa potrebbe apportare all'Unione europea da 160 a 572 miliardi di ulteriore giro d'affari. In cinque settori chiave (locazione a breve termine di alloggi, trasporto di persone, servizi alle famiglie, servizi tecnici e professionali e finanza collaborativa) i ricavi sono quasi raddoppiati rispetto al 2014 e si prevede che continueranno a crescere.

Segnala tuttavia che l'emergere di nuovi modelli imprenditoriali ha un'incidenza sui mercati esistenti, creando attriti con i fornitori di beni e servizi tradizionali e che spesso si crea incertezza riguardo alle norme vigenti da applicare, soprattutto in materia di protezione dei consumatori, fiscalità, licenze, sicurezza e salute, sicurezza sociale e tutela dell'occupazione. Inoltre, le autorità nazionali e locali degli Stati membri stanno rispondendo allo sviluppo dell'economia collaborativa con un insieme di interventi normativi eterogenei, che rischiano di creare disparità e frammentazione del mercato, ostacolando la crescita e l'innovazione.

Con la Comunicazione in esame la Commissione europea intende dunque affrontare tali difficoltà e incertezze e incoraggiare un contesto normativo che permetta ai modelli imprenditoriali dell'economia collaborativa di svilupparsi proteggendo i consumatori e garantendo condizioni eque, sia in materia fiscale, che di occupazione. A tal fine la Commissione stessa fornisce una guida sull'applicazione coerente delle norme dell'Unione europea a questo settore e formula degli orientamenti giuridici e strategici (non vincolanti) per le autorità pubbliche, gli operatori del mercato e i cittadini interessati; invita quindi gli Stati membri a riesaminare le loro normative nazionali alla luce di tali orientamenti, annunciando il proprio sostegno in questo processo. Tali orientamenti riguardano i seguenti aspetti chiave: requisiti di accesso al mercato; regimi di responsabilità; tutela degli utenti; lavori autonomi e subordinati; fiscalità. In proposito rinvia alla documentazione disponibile per ulteriori approfondimenti.

A suo parere la materia dovrà essere disciplinata nel rispetto delle disposizioni europee e in tempi congrui, anche per permettere all'Italia di anticipare il fenomeno e di attrarre investimenti, che creano valore e occupazione.

Fa poi presente che parallelamente con la Strategia per il mercato unico digitale, la Commissione europea ha avviato una riflessione sul ruolo delle piattaforme *online*, anche in riferimento all'economia collaborativa. Da tale riflessione è scaturita la Comunicazione «Le piattaforme *online* e il mercato unico digitale» presentata il 25 maggio scorso, all'ordine del giorno della seduta odierna.

In conclusione, auspica che l'esame dell'atto in titolo possa concludersi con l'approvazione di una risoluzione condivisa e che il Senato possa procedere anche con una iniziativa legislativa in materia.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che al Senato sono stati presentati alcuni disegni di legge in materia, analoghi a quelli presentati presso la Camera dei deputati di cui è stato avviato l'esame.

Ritiene opportuno un approfondimento della materia, soprattutto in termini di proiezioni economiche, per comprendere se il maggiore giro d'affari previsto sia valutato in termini del tutto o parzialmente aggiuntivi ovvero sostitutivi; richiama inoltre l'esigenza di garantire i diritti dei lavoratori, la tutela dei consumatori, la concorrenza. Evidenzia poi come la *sharing economy* sia una forma economica che insiste sui territori, non comportando quindi, a suo giudizio, rischi di delocalizzazione.

La relatrice LANZILLOTTA (PD) pur comprendendo le remore e le resistenze nei confronti delle novità, giudica inarrestabile l'avanzare di forme di economia condivisa: occorre allora intervenire con un'apposita disciplina, anche per evitare uno sviluppo di alcune attività in forma sommersa, come nel caso dell'*house sharing*. Infine, condivide la proposta di approfondimento avanzata dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Le piattaforme *online* e il mercato unico digitale. Opportunità e sfide per l'Europa» (COM (2016) 288 definitivo) (n. 163)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, illustra la Comunicazione 2016 n. 288, concernente le piattaforme *online* e il mercato unico digitale, che rientra tra le iniziative della Commissione europea finalizzate alla creazione di un mercato unico digitale in Europa. La realizzazione di tale mercato unico consentirà, secondo le stime della Commissione europea, di generare in Europa fino a 250 miliardi di euro di crescita aggiuntiva, con la creazione di centinaia di nuovi posti di lavoro, in particolare per i giovani.

In premessa evidenzia i tre pilastri su cui deve poggiare, secondo la Commissione europea, il mercato utile digitale, ossia migliorare l'accesso *online* ai beni e servizi in tutta Europa per i consumatori e le imprese, creare un contesto favorevole affinché le reti e i servizi digitali possano svilupparsi e massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale europea.

Ricorda che la questione delle piattaforme *online* è già stata oggetto di precedenti atti dell'Unione, come la Comunicazione «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» (COM(2015) 192), nella quale Commissione europea affrontava i temi delle potenzialità dell'Europa, della frammentazione dei mercati e del potere di mercato di cui godono le imprese più grandi, in ragione dell'importanza che assumono nei confronti degli altri operatori di mercato. Alcune valutazioni sulle piattaforme *online* sono contenute anche in un'altra Comunicazione, quella in tema di «Digitalizzazione dell'industria europea. Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale» (COM(2016) 180), che segnalava la necessità per l'Europa di rafforzare la sua capacità di attrarre investimenti nella produzione di prodotti digitali.

Cita la consultazione pubblica sul tema svolta dalla Commissione, dalla quale è emerso un ampio consenso sull'importanza crescente delle piattaforme per il benessere socio-economico dell'Europa. Sono state tuttavia espresse preoccupazioni relative all'assenza di condizioni di concorrenza leale, alla mancanza di trasparenza, ai rischi connessi alla raccolta di dati personali, alla presenza di un potere di contrattazione assai diverso tra piattaforma, fornitori e clienti, che potrebbe determinare pratiche inique nei confronti di consumatori e aziende. Una questione trasversale, citata in tutte le risposte ricevute, riguarda la responsabilità delle piattaforme. Nell'ambito poi del sondaggio Eurobarometro (pubblicato nell'aprile 2016) è stata registrata una diffusa preoccupazione sull'uso dei dati personali raccolti, tale da rendere auspicabile – a giudizio dei cittadini medesimi – un intervento più incisivo da parte delle autorità pubbliche.

Ricorda inoltre che la Comunicazione in esame fa parte di un pacchetto di iniziative in tema di mercato digitale; è stata presentata infatti contestualmente ad altre cinque iniziative, tra le quali segnala la proposta di regolamento sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (COM(2016) 283) e la proposta di regolamento relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (COM(2016)285).

Nella Comunicazione all'esame si sottolinea preliminarmente come allo stato attuale l'Unione europea contribuisca solo al 4 per cento della capitalizzazione totale del mercato delle principali piattaforme, la maggior parte delle quali ha avuto origine in Asia e negli USA. Si segnala quindi l'esigenza di un quadro normativo equilibrato per le piattaforme *online* del mercato unico digitale, che contribuisca alla promozione di uno sviluppo sostenibile e all'ampliamento del modello aziendale delle piattaforme europee. Per realizzarlo si specifica la necessità, tra l'altro, di un quadro normativo unico, al fine di evitare incertezze negli operatori economici, e dell'applicazione effettiva delle norme UE in materia di concorrenza, tutela dei consumatori, protezione dei dati personali.

Ricorda poi i principi sui quali la Commissione intende basare le proprie proposte legislative in materia di piattaforme *online*: garantire pari condizioni concorrenziali per servizi digitali comparabili, con particolare riferimento alle cosiddette aziende «*over the top*» (Apple, iTunes, Google, Facebook e altre); garantire la condotta responsabile delle piattaforme *online*, con particolare riferimento, per esempio, alla proliferazione di piattaforme di condivisione di video con contenuti nocivi per i minori e istigazioni all'odio, alla assegnazione delle entrate per l'uso dei contenuti coperti dal diritto d'autore, all'efficace intervento in caso di incitamento al terrorismo e all'odio o di abusi su minori, a promuovere la fiducia dei consumatori, la trasparenza nell'utilizzo dei dati e a garantire l'imparzialità, salvaguardando al tempo stesso l'innovazione; mantenere i mercati aperti e imparziali per promuovere l'economia basata sui dati: a tale riguardo segnala che la questione della portabilità e trasferibilità dei dati personali da una piattaforma all'altra può essere risolta, a giudizio della Commissione europea, mediante la portabilità dei dati, la definizione di norme e l'interoperabilità, attraverso ecosistemi aperti.

Al fine di raggiungere tali obiettivi, la Commissione preannuncia, per i prossimi mesi, una serie di iniziative in materia, volte, tra l'altro, a: riesaminare sia la normativa UE sulle telecomunicazioni, con una parziale deregolamentazione, sia la cosiddetta «direttiva *e-privacy*»; garantire una ripartizione più equa del valore generato dalla distribuzione in rete da parte delle piattaforme *online* dei contenuti protetti da diritto d'autore; modificare il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori; adottare un'iniziativa relativa al libero flusso dei dati; esaminare le barriere potenziali a un mercato unico dei dati.

In conclusione il PRESIDENTE relatore segnala il tema della fedeltà fiscale delle multinazionali del *web*, assai rilevante in materia di concorrenza, sul quale la Commissione industria può dare il proprio contributo,

anche in collaborazione con la Commissione finanze, tenuto conto dell'ordine del giorno in materia di *web tax* in passato accolto dal Governo e che ancora non ha avuto seguito.

La senatrice FISSORE (*PD*) giudica il tema molto interessante e condivide la posizione del Presidente con riferimento ai necessari approfondimenti da svolgere e alla rilevanza del tema della fiscalità, soprattutto in materia di tutela della concorrenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*



## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

### Art. 52.

#### 52.0.26 (testo 2)

PANIZZA, LANIECE, PALERMO, BERGER, ZIN

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### «Art. 53.

*(Locazione senza conducente)*

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. L'impresa esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro Elettronico Nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro Elettronico Nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione"».

---

## ERRATA CORRIGE

Nel Supplemento al Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 610 di mercoledì 27 luglio 2016, seduta n. 322 (notturna) della Commissione giustizia (2ª), sono apportate le seguenti modificazioni:

– alla pagina 16, venticinquesima riga, *sostituire i periodi da «con riferimento» fino a «39.2» con i seguenti:*

«Con riferimento all'articolo 39, i relatori e il Governo esprimono parere favorevole sull'emendamento 39.2 e parere contrario sull'emendamento 39.1.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 39.1.

Successivamente è posto ai voti e approvato l'emendamento 39.2.»;

– alla pagina 20, dopo l'emendamento 21.Coord.3 *inserire il seguente emendamento:*

### Art. 32.

#### 32.5 (testo 2)

FALANGA, CAPACCHIONE, LUMIA, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 132-bis, comma 1 delle norme di attuazione del codice di procedura penale dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis del codice penale"».

*Conseguentemente nella rubrica dell'articolo 32 sostituire le parole: «all'articolo 129» con le seguenti: «agli articoli 129 e 132-bis».*



